



PROCURA GENERALE
della Corte di Cassazione

Principali indirizzi sulla risoluzione dei contrasti tra pubblici ministeri

Aggiornamento al 12 dicembre 2022

a cura dei magistrati assegnati al "Gruppo Contrasti"

Pasquale Fimiani, Francesco Salzano - Avvocati Generali

Giuseppina Casella - Coordinatrice

Ciro Angelillis, Fulvio Baldi, Elisabetta Ceniccola, Mariella De Masellis, Giovanni Di Leo, Marilia Di Nardo, Paola Mastroberadino, Antonietta Picardi, Gianluigi Pratola.

Sommario

PREMESSA

PARTE PRIMA: orientamenti di natura processuale

1. [Regole generali per la proposizione dei contrasti](#)
2. [Principi generali in tema di competenza territoriale](#)
3. [I reati procedibili a querela](#)
4. [Il conflitto dopo la notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.](#)
5. [Gli effetti di un provvedimento giudiziale sulla competenza](#)
6. [La liquidazione degli onorari professionali](#)
7. [Giurisdizione ordinaria e militare](#)
8. [Gli spostamenti di competenza ex art. 11 c.p.p.](#)
9. [La particolare situazione di contrasto tra Uffici della Procura generale in tema di illeciti disciplinari commessi da appartenenti alla polizia giudiziaria](#)

PARTE SECONDA: orientamenti per tipologie di reato

1. [I reati contro il patrimonio](#)

1.1. Le condotte illecite ai danni degli istituti assicurativi (art. 642 c.p.)

- 1.1.1. [L'art. 642 c.p. in generale](#)
- 1.1.2. [Il rapporto con la simulazione di reato](#)
- 1.1.3. [Il rapporto con i reati di falso](#)

1.2. Le truffe non informatiche e le indebite percezioni di erogazioni pubbliche

1.2.1. [Art. 640 c.p.](#)

1.2.2. Le erogazioni pubbliche

- 1.2.2.1. [Caratteri generali](#)
- 1.2.2.2. [La truffa aggravata di cui all'art. 640-bis c.p.](#)
- 1.2.2.3. [L'indebita percezione di cui all'art. 316 ter c.p.](#)

1.2.2.4. [Reddito di cittadinanza](#)

1.2.2.5. [Reddito di emergenza](#)

1.3. [Omesso pagamento del pedaggio autostradale \(artt. 640 c.p. e 641 c.p.\)](#)

1.4. Appropriazione indebita

- 1.4.1. [Considerazioni di carattere generale](#)
- 1.4.2. [L'omessa restituzione di beni ricevuti in leasing](#)

1.5. [La ricettazione ed i reati tradizionalmente connessi](#)

1.6. [Il riciclaggio](#).

1.7. [L'autoriciclaggio](#)

1.8. [L'usura](#)

2. [I reati legati al web ed alla comunicazione](#)

2.1. [Le truffe on line](#)

2.2. [Le diffamazioni a mezzo stampa, a mezzo TV ed a mezzo Internet](#)

2.2.1. [Il reato di diffamazione a mezzo stampa](#)

2.2.2. [Il reato di diffamazione commesso con il mezzo della trasmissione televisiva](#)

2.2.3. [Il reato di diffamazione via internet](#)

2.3. [La violenza sessuale online](#)

2.4. [I reati informatici in senso stretto](#)

2.4.1. [L'accesso abusivo a sistema informatico o telematico di cui all'art. 615 ter c.p.](#)

2.4.2. [La frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p.](#)

3. [I reati contro la persona e la famiglia](#)

3.1. [Le lesioni colpose](#)

3.2. [I maltrattamenti](#)

3.3. [Lo stalking](#)

3.4. [Sottrazione e trattenimento di minori all'estero](#)

3.5. [Adescamento di minore](#)

3.6. [Revenge porn](#)

4. [Altri reati previsti dal codice penale](#)

4.1. [I reati associativi](#)

4.1.1 [Le misure di prevenzione](#)

4.2. [I reati contro la P.A.](#)

4.2.1. [La corruzione](#)

4.2.2. [Istigazione alla corruzione](#)

4.2.3. [Abuso d'ufficio](#)

4.2.4 [Vendita di bene sequestrato e luogo di consumazione del reato di cui all'art. 334 c.p.](#)

4.3. I reati di falso

4.3.1. [Il falso ideologico](#)

4.3.2. [La falsità materiale commessa da privato](#)

4.3.3. [Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi](#)

4.3.4. [L'importazione di prodotti con segni falsi](#)

5. I reati previsti da leggi speciali e dal codice civile

5.1. I reati tributari

5.1.1. [I reati in materia di dichiarazione](#)

5.1.2. [Gli altri reati](#)

5.1.3. [La connessione tra reati tributari](#)

5.2. I reati ambientali

5.3. L'omesso versamento dei contributi INPS

5.4. La frode sportiva

5.5. Assunzione di sostanze dopanti

5.6. Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri

5.7. I reati in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope

5.7.1. [La pluralità delle condotte](#)

5.7.2. [Competenza in caso di ingente quantità](#)

5.7.3. [Competenza in caso di acquisto di sostanza stupefacente](#)

5.7.4. [Competenza in caso di importazione](#)

5.7.5. [La spedizione in transito](#)

5.8. I reati della legge fallimentare trasferiti nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

5.8.1. Premessa

5.8.2. [I reati di bancarotta pre-liquidazione giudiziale \(ora bancarotta pre-fallimentare\) commessi dall'imprenditore commerciale o dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società in liquidazione giudiziale.](#)

5.8.3 [I reati di bancarotta post-liquidazione giudiziale \(post- fallimentari\)](#)

5.8.4. [Gli altri reati](#)

5.8.5. [I reati di cui agli artt. 344 e 345 C.C.I.I.](#)

5.9. [I reati societari e finanziari](#)

Parte terza: la competenza nella fase esecutiva

1. [La competenza nel caso di messa in esecuzione di provvedimenti emessi da giudici diversi](#)
2. [La competenza in materia di conversione della pena pecuniaria inesigibile](#)

PREMESSA

La Procura Generale della Cassazione ha iniziato a diramare a tutte le Procure della Repubblica, dall'inizio dell'autunno del 2014, un *vademecum* per illustrare – circa le tipologie più ricorrenti ed attuali di contrasti – quali fossero gli orientamenti consolidati da essa adottati, al fine di favorirne la conoscenza negli uffici requirenti di primo grado.

Tale documento, pur non avendo, né potendo avere, efficacia vincolante, ha la funzione di orientare i sostituti Procuratori dell'intero territorio nazionale circa l'opportunità di sollevare un contrasto, in base alla presumibile opinione di chi dovrà deciderne l'esito.

Negli anni successivi sono state emanate varie edizioni del *vademecum* con cadenza di regola annuale.

La presente versione, come la precedente, è pubblicata nel sito istituzionale dell'ufficio.

Così come già nelle precedenti edizioni, nel presente *vademecum* sono contenuti solo i principali orientamenti della Procura generale della Cassazione relativi alle tipologie di contrasto maggiormente ricorrenti, in linea di principio in conformità alla giurisprudenza di legittimità.

PARTE PRIMA: orientamenti di natura processuale

1. Regole generali per la proposizione dei contrasti

Ai fini della proposizione dei contrasti di competenza si raccomanda di considerare che:

1) Il pubblico ministero, prima di trasmettere gli atti ad altro Ufficio, deve consultare tutti gli atti che sono presenti nel fascicolo e svolgere le conseguenti attività investigative per individuare il luogo del commesso reato o comunque quello in cui si sono svolte singole parti della condotta. L'onere di svolgere attività investigative prima di stabilire se ricorrono le condizioni della trasmissione del procedimento per competenza è finalizzato ad evitare inutili e dispendiosi carteggi tra Uffici e il rischio che il reato, nelle more, si prescriva.

Pertanto, il contrasto sollevato senza che siano state svolte queste attività sarà dichiarato irricevibile e il procedimento sarà restituito all'ufficio di Procura che per primo ha inviato il fascicolo ad altro ritenuto competente.

1.2) Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti per ragioni di competenza, a norma dell'art. 54, comma 2, c.p.p., allo stesso modo, deve consultare tutti gli atti che sono presenti nel fascicolo e in caso di dissenso deve sollevare contrasto piuttosto che restituire gli atti al collega della Procura (re)mittente, onde ridurre il rischio di prescrizioni e ritardi.

1.3) Tuttavia deve considerarsi che il presupposto del contrasto negativo è costituito, a mente del secondo comma dell'art. 54, dal dissenso sulla competenza del Pubblico ministero "che ha ricevuto gli atti", *id est*, al momento in cui ha ricevuto gli atti. Pertanto, le ragioni di una ritrasmissione degli atti possono essere conseguenti ad una nuova e diversa attività di indagine del pubblico ministero che ha ricevuto gli atti e alla acquisizione di elementi probatori ulteriori rispetto a quelli preesistenti; in tal caso è evidente che potrebbero porsi le condizioni per una nuova trasmissione degli atti al primo pubblico ministero o ad altro pubblico Ministero, sulla base delle nuove risultanze investigative.

1.4) Con riguardo all'ipotesi accusatoria formulata, il pubblico ministero deve individuare il Giudice competente alla luce dei principi di diritto stabiliti dalla Corte di legittimità. Pertanto, la missiva di trasmissione per competenza del procedimento ad altro ufficio deve contenere l'indicazione del reato ipotizzato, la sommaria descrizione della condotta, la qualificazione giuridica del fatto e gli argomenti posti a sostegno della competenza di altro Ufficio.

1.5) Parimenti, il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, ma ritenga la competenza dell'ufficio che glieli ha trasmessi e sollevi contrasto, deve esprimere chiaramente le ragioni del dissenso, indicando la diversa ipotesi accusatoria, ovvero la diversa qualificazione giuridica del fatto, ovvero le ragioni per le quali, pur condividendo l'ipotesi accusatoria e/o la qualificazione giuridica del fatto, giunge a conclusioni diverse quanto alla competenza.

2. Principi generali in tema di competenza territoriale

* Le regole suppletive previste dall'art. 9, nelle ipotesi in cui i criteri posti dall'art. 8 non consentono di individuare il giudice competente per territorio, si trovano in rapporto di

gradualità, nel senso che ognuna, per essere validamente applicata, presuppone che si sia invano tentata l'utilizzazione della precedente, secondo un ordine da ritenersi vincolante che non può subire alterazioni.

* Il criterio di determinazione della competenza previsto dall'art. 9 comma 3 c.p.p., che individua la competenza del giudice nel luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha iscritto per primo la notizia di reato sul registro di cui all'art. 335, ha carattere di estrema sussidiarietà ed è applicabile, pertanto, solo quando è impossibile il ricorso ai criteri fissati dall'ordine di precedenza stabilito dagli artt. 8 e 9 commi 1 e 2.

Di conseguenza, l'adempimento dell'iscrizione della notizia di reato richiamato dalla regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 3, c.p.p. deve intendersi in senso rigorosamente formale e, pertanto, deve essere apprezzato in relazione alla specifica ipotesi criminosa oggetto di iscrizione e non anche in relazione all'eventuale più ampio contenuto della denuncia pervenuta all'ufficio del pubblico ministero, dal momento che il pubblico ministero non ha l'obbligo di iscrivere quelle informazioni che "prima facie" non mettano in evidenza elementi indizianti, ma meri sospetti (Sez. 2, n. 679 del 19/11/2019, Rv. 277818).

Deve anche sottolinearsi come nella ipotesi in cui si ignori il luogo di consumazione del reato più grave o non sia applicabile una delle altre regole dell'art. 8 c.p.p. ma si conosca dove è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, giudice competente sarà quello dell'ultimo luogo della parte di azione od omissione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, c.p.p. (Sez. U., n. 40537 del 16 luglio 2009, Confl. comp. in proc. Orlandelli, Rv. 244330).

Infatti, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 9, primo comma, c.p.p., nell'indicare quale elemento discriminatore parte dell'azione o dell'omissione, si riferisce, esclusivamente, alla parte di condotta che si presenta essenziale per l'integrazione della fattispecie di reato; ogni altra materialità potrà assumere valore ai fini probatori, ma non allo scopo di determinare la competenza, i cui criteri hanno riguardo esclusivamente alla consumazione del reato e, quindi, soltanto a quelle condotte che attuano tale situazione giuridica, anche nella sua forma imperfetta del tentativo. Tutto quanto avviene successivamente rappresenta un post factum indifferente ai fini dell'esistenza del delitto e, conseguentemente, anche della competenza.

Né può sottacersi un importante e mai superato arresto delle sezioni unite che hanno, altresì, statuito che «se nessuno di questi luoghi è conosciuto, non si dovrà fare subito ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9, commi 2 e 3, ma si dovrà passare al luogo di commissione del reato più grave, in via successivamente gradata, fra i residui reati connessi. Anche per questo secondo reato, ovviamente, il luogo di commissione andrà individuato applicando le regole di collegamento oggettive dettate dall'art. 8 e dall'art. 9, primo comma, c.p.p. Infine, se per tutti i reati connessi non sarà possibile individuare il luogo di commissione, secondo le regole appena indicate, si dovrà tornare a fare riferimento al reato più grave ed individuare il giudice competente in relazione a tale reato, basandosi, innanzitutto, sul criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2, e subordinatamente, qualora anche tale criterio non sia utilizzabile, sul criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 3, c.p.p. Nell'ipotesi poi di più reati connessi di pari gravità,

dovranno essere seguite le stesse regole e, quindi, si dovrà procedere dal primo reato più grave agli ulteriori reati più gravi più recenti nel tempo e, poi, mano a mano, agli eventuali reati meno gravi, sempre se per nessuno dei reati via via presi in considerazione si conosca il luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione» (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, confl. Comp. Proc. Orlandelli, Rv. 244330 - 01).

* Ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso in cui queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose (Sez. 6, n. 52550 del 22 novembre 2016, Rv. 268689).

Tali principi generali, tuttavia, non sono applicabili quando è necessario determinare la competenza per territorio nelle ipotesi ex art. 51, comma 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinq*ues c.p.p., che prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza nel senso che ove si proceda per uno qualsiasi dei reati elencati nell'art. 51, comma 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinq*ues c.p.p., e per reati connessi, anche più gravi, la competenza funzionale per il primo esercita una *vis attractiva* anche sugli altri, comportando una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, con la conseguenza che occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato previsto nel catalogo suindicato (Sez. 1, n. 16123 del 12 novembre 2018, Rv. 276391). La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come la scelta operata dal legislatore all'art. 51, comma 3-*bis*, cit., in relazione al criterio di attribuzione della competenza territoriale per una serie di reati, abbia natura normativa e predetermina (Sez. 1, n.16123 del 12/11/2018, Sez. 1, n. 43599 del 05/07/2017, n. m.; Sez. 4, n. 4484 del 09/12/2015; Sez. 2, n. 6783 del 13/11/2008). Si tratta di delitti per la maggior parte di carattere associativo, o tali da presupporre una struttura organizzativa alla rispettiva base, o ancora, di fattispecie non aventi carattere associativo, ma implicanti, comunque, un rilevante tasso di allarme sociale, che richiedono, per un efficace contrasto, il coordinamento accentrato delle indagini negli uffici distrettuali del pubblico ministero, disciplinato dallo stesso art. 51 c.p.p. Proprio in considerazione di tali indefettibili esigenze di unitarietà delle indagini e di coordinamento, l'articolo 54-*ter* c.p.p., in materia di contrasti tra pubblici ministeri riguardanti taluno dei reati indicati dall'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p., prescrive che il Procuratore Generale della Cassazione provveda "sentito il Procuratore Nazionale antimafia ed antiterrorismo". Solo qualora non sia possibile in alcun modo individuare un radicamento sul territorio in relazione a detto reato, vanno presi in esame, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., i reati connessi, in ordine di decrescente gravità; e se neppure per essi è possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, si deve far ricorso ai criteri dell'art. 9, commi secondo e terzo, stesso codice.

In tema di reati connessi va altresì ricordato il principio affermato da Sez. 3, Sentenza n. 49643 del 22/09/2015, Rv. 265549, secondo cui: "*Ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi di pari gravità, qualora non sia possibile individuare il luogo*

di consumazione di uno di essi, mentre sia certo quello dell'altro, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen., che si riferisce a procedimenti con reato singolo, ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato residuo”.

Infine, va ricordato che le sezioni Unite Taricco (Sez. U., n. 27343 del 28 febbraio 2013, Taricco, Rv. 255345) hanno statuito che «le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza».

Da ultimo, si deve sottolineare come ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), c.p.p. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26 ottobre 2017, Rv. 271223).

In ogni caso, in tema di competenza, pur essendo la connessione criterio originario ed autonomo di attribuzione della stessa, ciò non comporta che, nelle fasi anteriori al giudizio, la connessione stessa dia luogo alla operatività del principio della *perpetuatio iurisdictionis*. A ciò consegue che, nel caso in cui le ragioni della connessione siano venute meno prima della chiusura della fase delle indagini preliminari, non può essere tenuta ferma la competenza del giudice inizialmente ritenuto competente per connessione anche riguardo ad altri reati (Sez. 3, n. 40676 del 21 giugno 2018, Rv. 273953).

3. I reati procedibili a querela

Nel caso di difetto di querela, il p.m. titolare del procedimento che ritenga la competenza territoriale di altro Ufficio dovrà opportunamente attendere la scadenza del termine, tenendo conto, per quanto possibile, del momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentano la valutazione dell'esistenza del reato. Decorso inutilmente il termine o acquisita la querela potrà trasmettere gli atti al p.m. ritenuto competente. Tale *modus operandi* eviterà il rischio che, investito il g.i.p. con la richiesta di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità, possano poi riaprirsi le indagini nel caso in cui la querela pervenga successivamente. Resta principio indiscusso, comunque, che anche in mancanza di condizione di procedibilità la richiesta di archiviazione debba essere sottoposta al giudice territorialmente competente (Sez. 3, Sentenza n. 1700 del 28/05/1998, Rv. 211549).

Nella determinazione della competenza territoriale in caso di connessione, se il reato per il quale difetti la condizione di procedibilità è quello più grave – o comunque trainante secondo i criteri di applicazione dell'art. 16 c.p.p. – il p.m. titolare del procedimento, analogamente a quanto già detto per il caso di reato singolo, dovrà attendere la scadenza del termine ma l'individuazione del giudice competente avverrà in maniera differente a seconda che la querela sia proposta o

meno. Se nelle more interviene la querela, egli potrà trasmettere al p.m. ritenuto competente per il reato più grave l'intero procedimento (anche per tutti i reati connessi); se, al contrario, continuerà a mancare la condizione di procedibilità per il reato più grave, dovrà trasmettere per competenza esclusivamente quest'ultimo (operando una separazione degli atti), determinandosi per gli altri in relazione al reato gradatamente più grave. Infatti, per la determinazione della competenza per connessione non possono avere rilievo fatti sussumibili nella fattispecie più grave – o comunque trainante, secondo le regole della competenza ai sensi dell'art. 16 c.p.p. – per i quali non si può procedere per difetto di querela, essendo tali fatti necessariamente destinati all'archiviazione.

A tale proposito vale ricordare che - se è vero che *"la connessione si determina colla sussistenza, anche solo a livello di contestazione, del fatto storico: conseguentemente la dichiarata improcedibilità per mancanza di querela in ordine al reato che ha esercitato la "vis attractiva", in quanto non incide sulla predetta ragione che dà luogo alla connessione, non può ritenersi idonea a far cessare l'operatività di quest'ultimo sulla competenza, secondo lo schema normativo. (Principio affermato in relazione a fattispecie nella quale la competenza territoriale era stata riconosciuta con riguardo a più reati di sottrazione di beni pignorati connessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ex art. 16 cod. proc. pen. come appartenenti al Pretore competente per il primo reato, rispetto al quale si era successivamente accertato difetto di valida querela)"*: in tal senso Sez. 6 n 1131 del 12/12/1996, Rv. 206901 – nondimeno tale regola è valida esclusivamente per i casi in cui la condizione di procedibilità sia oggetto di deliberazione del giudice e non anche quando sia carente ab origine in fase di indagini preliminari. Infatti *"in tema di competenza, la connessione costituisce un criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza per territorio, che si applica anche nelle fasi antecedenti al giudizio, nelle quali, tuttavia, non opera il principio della "perpetuatio jurisdictionis"; pertanto, qualora, prima della chiusura delle indagini preliminari, sopravvenga pronuncia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il suddetto principio per sostenere, anche con riguardo agli altri fatti, il permanere della competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione. (In motivazione la Corte ha affermato che è onere della parte che eccepisce l'incompetenza per territorio determinata dalla connessione allegare gli elementi di fatto da cui desumere la pendenza del procedimento che si assume connesso, non essendo sufficiente, a tale fine, la produzione di atti delle indagini relativi a tale procedimento, che contengono incolpazioni provvisorie, destinate a divenire definitive solo con l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio)"* : Sez. 3 n. 40676 del 21/06/2018, Rv. 273953.

In definitiva, dunque, l'improcedibilità per mancanza di querela preclude l'operatività della connessione.

Ovviamente allo stesso modo (separazione e trasmissione per competenza) procederà il PM se il difetto di querela riguardi il reato meno grave.

Invece costituisce una ipotesi eccezionale quella della perseguibilità, in mancanza di querela, del reato di violenza sessuale per connessione con altro reato procedibile d'ufficio (art. 609-septies,

comma quarto, n. 4 cod. pen.), che si giustifica per il fatto che, quando il reato procedibile d'ufficio è stato oggetto delle indagini preliminari, è venuta meno quella soglia di riservatezza posta a fondamento della perseguibilità a querela dei delitti contro la sfera sessuale della persona (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 30938/2019).

4. Il contrasto dopo la notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.

Il contrasto è proponibile anche dopo la notifica della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., sia perché accade, spesso, che tale notifica coincida con il primo atto di conoscenza del procedimento (formale contestualità della notifica dell'avviso di conclusione indagini e dell'informazione di garanzia), sia perché la regola è stata affermata esplicitamente dalla Corte di legittimità che ha, peraltro, precisato che, in ipotesi di trasmissione del procedimento per competenza dopo la notifica dell'avviso di conclusione indagini, rimanendo identico il fatto contestato, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, già notificato, non deve essere rinnovato (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 16079 del 1° marzo 2019, Rv. 276556).

5. Gli effetti di un provvedimento giudiziale sulla competenza

Quando la competenza territoriale sia stata stabilita da un provvedimento giudiziale, è onere del pubblico ministero attivarsi per la denuncia del conflitto ex art. 30, comma 2, c.p.p. tenendo presente che la decisione della Corte di cassazione, se pure adottata nella fase delle indagini preliminari, ha efficacia vincolante per tutte le fasi del giudizio, salvo il caso di sopravvenienza di fatti nuovi che ne impongano un riesame (Sez. 1, n. 9413 del 14 febbraio 2013, Rv. 255065).

6. La liquidazione degli onorari professionali

Relativamente ai casi atipici previsti dagli artt. 54, comma 3-bis e 54 bis, comma 5, c.p.p., ai fini della liquidazione degli onorari professionali deve provvedere il P.M. che ha nominato il consulente tecnico e non quello al quale gli atti sono stati inviati per competenza (Sez. U, n. 9605 del 28 novembre 2013, Confl. comp. in proc. Seghaier, Rv. 257989).

7. Giurisdizione ordinaria e militare

Il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare "*attiene alla giurisdizione e non alla competenza, in conformità al dettato costituzionale (art. 103 Cost., comma 3) ed alla connessa disciplina codicistica di cui all'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. b), in forza della quale (disciplina) la corte di legittimità pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario*" (Sez. I, - ud. 09/09/2019 - 28-11-2019, n. 48461).

Nondimeno, l'interpretazione logico-sistematica della normativa vigente in tema di competenza e giurisdizione induce a ritenere applicabili le disposizioni di cui agli articoli 54 e ss. c.p.p. anche ai contrasti tra Pubblici Ministeri inerenti alla ripartizione ed ai limiti della giurisdizione dei giudici

ordinari e di quelli militari (cfr. decreti n. 229/2009, n.104/2012, n. 360/2012; da ultimo vedi contrasto n. 25/A/2018 decreto n. 120/2018).

Tale interpretazione appare coerente con il complessivo assetto ordinamentale e processuale, nel quale si inquadrano la costituzione della Procura generale militare presso la Corte di cassazione, la ricorribilità per cassazione delle sentenze dell'autorità giudiziaria militare e l'attribuzione alla Suprema Corte della risoluzione dei conflitti di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice militare (decreto n. 229/2009 cit.).

Ulteriore conforto si rinviene nel percorso argomentativo in ragione del quale le S.U. della Corte di cassazione (sentenza n. 18621/2017) sono giunte ad affermare il principio secondo cui *"all'udienza in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione, regolatrice del conflitto di giurisdizione instaurato tra il giudice ordinario e il giudice militare, è legittimato a partecipare esclusivamente il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione"*; invero la Corte, pur dando atto che *"manca una esplicita previsione normativa sulla individuazione dell'ufficio requirente per i casi di conflitto di giurisdizione in cui venga in rilievo la natura comune o militare della fattispecie criminosa contestata"*, partendo dalla avvenuta *"realizzazione del principio dell'unità della giurisdizione compiuta con l'estensione del sindacato di legittimità della Cassazione anche alle sentenze degli organi giudiziari militari"*, ha mostrato di condividere il giudizio del Consiglio di Stato (pareri n. 3710/2008 del 9 dicembre 2008 e n. 2729/2012 dell'11 aprile 2012), per cui *"il Primo Presidente della Cassazione e il Procuratore generale della Cassazione non hanno solo un ruolo di vertice della magistratura ordinaria, il che non li differenzerebbe dal Presidente o Procuratore generale di altra magistratura, ma hanno un ruolo ulteriore di regolazione del confine tra le giurisdizioni"*.

E, del resto, escludendo l'applicabilità al caso di specie degli artt. 54 e segg. c.p.p., il sistema verrebbe a privarsi della possibilità di dirimere i contrasti di giurisdizione in tempi brevi (e così utilmente rispetto a situazioni di "inattività" nello svolgimento delle indagini preliminari conseguenti in particolare ai contrasti negativi): non può, invero, essere sottaciuto che, ove si accedesse a diversa opinione, si determinerebbe una rilevantissima lacuna nell'ordinamento processuale poiché i conflitti positivi e negativi di giurisdizione rimarrebbero privi di risoluzione, in violazione di due principi costituzionali:

- a) il principio del giudice naturale, che si riflette sulla legittimazione giuridica del pubblico ministero, il quale ripete tanto la propria competenza quanto la propria giurisdizione dal giudice naturale precostituito per legge;
- b) il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, atteso che, se non ci fosse un meccanismo di risoluzione dei contrasti di giurisdizione tra pubblici ministeri, si verificherebbero due evenienze egualmente pregiudizievoli dal punto di vista dell'efficienza processuale: duplicazione di indagini in caso di contrasto positivo, con inevitabile aggravamento del diritto di difesa degli indagati, costretti a 'difendersi' su due fronti; assenza di rimedio all'inattività dei pubblici ministeri in caso di contrasto negativo, con possibili riflessi sull'obbligatorietà dell'azione penale.

Né dall'art. 54-ter c.p.p., nella parte in cui prevede l'obbligatoria audizione del P.N.A.A., titolare di attribuzioni specializzate, e non del Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, almeno parimenti specializzato, possono trarsi significativi argomenti per un assetto sistematico che non contempra i contrasti di giurisdizione, in quanto la "ratio" della norma è da individuarsi solo nell'apporto che il P.N.A.A. - per il suo peculiare, distintivo ruolo di coordinamento - può dare alla miglior comprensione dei fatti oggetto di indagine ed alla loro qualificazione ai fini della più corretta individuazione della competenza.

Per quanto riguarda, specificamente, i contrasti tra la Procura Militare della Repubblica di Roma e quella presso il Tribunale ordinario di Roma, va rivisto l'orientamento espresso in passato secondo cui, appartenendo in due uffici al medesimo distretto di Corte di appello, *"la competenza a decidere spetta al Procuratore Generale del citato distretto"*.

Tale orientamento, infatti, non tiene conto del fatto che, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 66 del 2010, la Procura militare della Repubblica di Roma ha una competenza territoriale estesa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna e così non solo non è sovrapponibile a quella della Procura della Repubblica di Roma ma è anche più ampia di quella distrettuale della Procura generale della Repubblica di Roma.

Pertanto, a modifica del citato pregresso orientamento, e peraltro in armonia con quanto evidenziato nella richiamata sentenza di legittimità circa il "ruolo" del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, va affermata la competenza di questo Ufficio.

Riguardo alla decisione dei contrasti, è opportuno ricordare che in base all'art. 13 c.p.p., comma 2, c.p.p. *«in caso di connessione di reati, la "potestas iudicandi" spetta al giudice ordinario anche per il reato militare alla unica condizione che il reato comune sia da considerarsi di maggiore gravità alla stregua dei criteri di cui all'art. 16 c.p.p., comma 3; negli altri casi, invece, le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, sicché al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni»* (Sez. 1, n. 4846109/09/2019 - 28-11-2019).

Tuttavia, quando le disposizioni incriminatrici azionate contemplan l'identico fatto costituente reato per ciascuna giurisdizione, *"ciò conduce all'inapplicabilità della previsione di legge di cui all'art. 13 c.p.p., comma 2, che, nel regolamentare l'ipotesi della connessione, presuppone la diversità delle fattispecie e dei fatti contestati all'imputato"* e la norma del codice penale militare di pace è applicabile quando *"presenta elementi aggiuntivi sotto il profilo della specificazione di categorie generali contemplate dalla norma del codice penale"* (Sez. 1, n. 56139ud. 12/07/2018-13-12-2018).

Nella soluzione del contrasto tra pubblico ministero ordinario e militare sono applicabili i principi di riferimento affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione Zimarmani (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016 (dep. 14/04/2017), confl. Giurisd. Zimarmani, Rv. 269585 - 01). Pertanto, ai fini dell'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario in caso di procedimenti per reati connessi, comuni e militari (art. 13, comma 2, c.p.p.), la maggiore gravità del reato comune è individuata sulla base delle regole stabilite dall'art 4 c.p.p., stante il rinvio contenuto nell'art. 13, comma

secondo, c.p.p. ai criteri valutabili ai sensi dell'art. 16, comma terzo, c.p.p.; ne consegue che non sono apprezzabili le circostanze aggravanti comuni, ma soltanto quelle ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo.

Nel caso, invece, di identità del fatto, condizione sussistente *“quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, ... la Corte di cassazione”* - e, quindi, la Procura generale in sede di soluzione del contrasto *«accertata la sussistenza della "medesimezza" del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso»*.

Precisano le Sezioni Unite, con affermazioni riferite alla Cassazione, ma applicabili anche alla materia dei contrasti: *«in altri termini la Corte, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali e all'esito della pregiudiziale delibazione delle emergenze processuali consentita in sede di conflitto, deve accertare se la definizione attribuita al fatto dall'uno o dall'altro giudice sia corretta e conforme alla vagliata storicità del fatto (cioè alla condotta nelle sue componenti di azione, evento e nesso causale), procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta qualificazione giuridica riconoscibile al fatto. Di tal che il fatto storico (medesimo) deve essere penalmente individuato e qualificato, divenendo in ultima analisi la sua corretta qualificazione giuridica, come compiuta dalla Corte regolatrice del conflitto, l'effettiva causa determinatrice della giurisdizione o della competenza. La qualificazione del fatto può, dunque, coincidere con quella dell'uno o dell'altro dei giudici in contrasto, così come può essere diversa da entrambe, essendo essenziale che essa provenga dalla valutazione discrezionale della Corte regolatrice sugli atti processuali, svincolata da ogni automatismo decisionale, ma pur sempre rigorosamente circoscritta a quanto è oggetto di contestazione (per l'appunto "in fatto")»*.

La verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto storico ai fini della conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso riguarda anche la sussistenza delle condizioni che secondo l'art. 199 del codice militare di pace rendono inapplicabili le disposizioni dei capi terzo (*“della insubordinazione”*) e quarto (*“dell'abuso di autorità”*) del titolo terzo (*“dei reati contro la disciplina militare”*) del libro secondo, che secondo la norma *“non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare”* (le parole *“o in luoghi militari”*, originariamente previste di seguito, sono state espunte dalla Corte costituzionale, con la sentenza 17-24 maggio 1991, n. 22).

Si è precisato che "l'esimente di cui all'art. 199 c.p.m.p. non opera quando manchi anche una sola delle tre condizioni di inapplicabilità previste dalla stessa norma: commissione del fatto per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio, da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare" (Sez. 1, n. 19970, 30/01/2013).

In via generale si è poi affermato, «avendo riguardo alla ratio dei reati contro la disciplina militare, la cui oggettività giuridica va individuata nella tutela degli interessi inerenti a tale disciplina, intesa quale *"regola fondamentale dei cittadini alle armi"* (art. 2 Reg. disc. mil. approvato con D.P.R. n. 545 del 1986), che i fatti di violenza, minaccia e ingiuria commessi tra militari non integrano i reati di cui agli artt. 195 e 196 c.p.m.p., allorché risultino collegati in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina militare, che ne costituiscono la ragione determinante, ponendosi con questi in rapporto di semplice occasionalità, a nulla rilevando che essi si siano svolti all'interno di una struttura militare, risolvendosi, diversamente, tale circostanza nella indebita valorizzazione di una mera coincidenza topografica, in contrasto con la sentenza n. 22 del 1991 della Corte costituzionale, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 199 limitatamente alle parole "o in luoghi militari" (Sez. 1, n. 974, 08/11/2016, che richiama la conforme Sez.1, n. 41703 del 08/10/2002, P.G. in proc. Murino, Rv. 223064).

Esclusa quindi la rilevanza della commissione del fatto in luogo militare ed essendo agevole, per la immediata ed oggettiva rilevabilità, accertare la sussistenza delle due condizioni di operatività della inapplicabilità dei reati militari consistenti nella mancata presenza al fatto di militari riuniti per servizio, e della commissione del fatto da parte di militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, va individuato il primo e fondamentale requisito della commissione del fatto per cause estranee al servizio e alla disciplina militare.

Si è al riguardo "precisato che la clausola di esclusione del reato opera in tutti i casi in cui difetti una correlazione tra la situazione in cui si trovi ad agire l'autore del fatto ed il servizio militare, giungendo alla conclusione che rientrano tra le "cause estranee al servizio" quelle che esulano dall'attività svolta dal soggetto attivo del reato o che, comunque, alla stessa siano collegate in modo del tutto occasionale, anche se non estranee al servizio svolto dalla persona offesa dell'illecito" (Sez. 3, n. 19748 del 2011).

Ne consegue che *"la lesione del bene della disciplina militare giustifica il trattamento penale più severo dei reati previsti nel titolo 3^o del libro 2^o del c.p.m.p., sul presupposto di una obiettiva correlazione del fatto all'area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina militare"* (Sez. 1, n. 19970 del 30/01/2013, , che richiama Corte cost, sentenze n. 22 del 1991 e n. 45 del 1992 ed ord. n. 367 del 2001) e, quindi, della riconducibilità del fatto a un contesto strettamente militare (Sez. 1, n. 15733 del 22/01/2014).

Di conseguenza, non sono perseguibili in base al codice penale militare *"i fatti di violenza, minaccia e ingiuria commessi tra militari in rapporto di semplice occasionalità rispetto al servizio o alla disciplina militare, nonché fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare"*

che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare” (Sez. 1, n. 11189 dell’08/10/2019; v. anche Sez. 1, n.974 dell’ 08/11/2016 cit., che ricorda come la Cassazione abbia “affermato in più occasioni che la minaccia o l'offesa all'onore di un superiore - art. 189 c.p.m.p. - e la minaccia o l'offesa all'onore di un inferiore - art. 196 c.p.m.p. - rivolte dal militare appartenente alle Forze armate al di fuori dell'attività di servizio attivo e non obiettivamente correlate all'area degli interessi connessi alla tutela della disciplina, rientrano nella clausola di esclusione del reato di insubordinazione ovvero del reato di ingiuria a inferiore, prevista dall'art. 199 c.p.m.p.).

8. Gli spostamenti di competenza ex art. 11 c.p.p.

In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, la speciale disciplina di cui all’art. 11 c.p.p. è dettata dall’«esigenza di garantire che il processo penale si svolga, e appaia svolgersi, nella più perfetta imparzialità, potendo questa essere, o apparire, alterata dalla circostanza che a giudicare di un reato nel quale è indagato, imputato, offeso o danneggiato un magistrato, sia un giudice che, per appartenere allo stesso plesso territoriale in cui il detto magistrato abbia esercitato o sia venuto ad esercitare le sue funzioni, abbia con quello un rapporto di colleganza e di normale frequentazione (certamente più marcato rispetto a quello che può instaurarsi, ad es., con gli avvocati o col personale di cancelleria: v. sul punto Corte Cost. sentenze n. 462 del 1997 e n. 570 del 2000)» (Cass. pen., Sezioni Unite, n. 292/2005).

L'operatività dell'art. 11 c.p.p. è subordinata alla condizione che il magistrato assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (da ultimo Sez. 1, n. 10583 dell’8 febbraio 2019, non massimata). In applicazione di tale regola, la Suprema Corte ha escluso ricorressero gli estremi per applicare l'art. 11 c.p.p. in un procedimento penale per diffamazione nel quale i minori persone offese erano stati rappresentati, ai fini della costituzione di parte civile, dal solo padre e non anche dalla madre che era magistrato in servizio nel distretto di Corte d'appello sede del processo (Sez. 5, n. 21128 del 1° marzo 2018, Rv. 273168).

Nella stessa prospettiva si è esclusa l'applicabilità dell'art. 11 c.p.p. nelle ipotesi in cui vi era stata una minaccia nei confronti del magistrato (dato emerso solo nel corso dell'istruttoria dibattimentale) e il fatto non risultava essere stato contestato formalmente (Sez. 6, n. 35218 del 22 aprile 2008, Rv. 241373).

Di pochi anni successiva la decisione della sezione feriale (Sez. F, n. 35729 del 1° agosto 2013, depositata il 29 agosto 2013, Rv. 256569) che in un procedimento per frode fiscale relativa ad una società quotata in borsa, in cui risultavano azionisti magistrati del medesimo distretto, non ha riconosciuto lo spostamento di competenza ex art. 11 c.p.p., perché i magistrati non avevano formalmente assunto la qualifica di danneggiati del reato.

Non incidono comunque sulla competenza ex art. 11 c.p.p. le considerazioni in ordine alla plausibilità o meno della *notitia criminis*.

Di recente è stato ribadito da Sezione 5, con la sentenza n. 34767 del 5 luglio 2022 che la speciale competenza territoriale di cui all'articolo 11 del c.p.p. opera solo nel caso in cui il magistrato che sia parte del processo abbia esercitato al momento dei fatti o venga ad esercitare le sue funzioni nell'ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le regole ordinarie in qualsiasi momento successivo ai fatti per cui si procede (cfr. Sezione 1, 16 giugno 2009, Confl. comp. in proc. Federico ed altri), non operando, invece, quando il magistrato non abbia esercitato o eserciti le funzioni nel distretto della Corte d'appello ricomprendente l'ufficio giudiziario ordinariamente competente: *"la deroga alle regole generali della competenza per territorio nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, come declinata dall'articolo 11 c.p.p., ha natura eccezionale, limitata alle sole ipotesi ed in presenza dei presupposti dalla norma sanciti. Tra questi, ai fini dello spostamento della competenza territoriale in favore del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge, assume rilievo decisivo l'esercizio delle funzioni del magistrato imputato o persona offesa al momento del fatto, o successivamente, nel distretto della Corte d'appello ricomprendente l'ufficio giudiziario ordinariamente competente a trattare il processo (ciò che, nella specie, la Corte ha escluso in quanto il magistrato persona offesa non aveva esercitato, né esercitava nell'attualità, le funzioni nel distretto della Corte d'appello ove era ricompreso l'ufficio giudiziario procedente, bensì in altro distretto di Corte di appello)"*.

In materia è, peraltro, quantomai opportuno chiarire come debba porsi l'ufficio del P.M. a fronte di notizie di reato che possano essere suscettibili di iscrizione anche a mod. 45.

Al riguardo va tenuto presente che anche l'iscrizione di una notizia di reato a mod. 45, qualora essa concerna la condotta di uno o più magistrati determinati o determinabili, necessiti, per essere qualificata in termini di rilevanza penale, di sia pur minimali approfondimenti, se del caso anche investigativi, sicché tale attività deve essere comunque demandata all'Ufficio competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p.

Soluzione questa coerente con il principio generale di salvaguardia alla base della norma, ossia quello della necessaria imparzialità e terzietà dell'organo inquirente rispetto all'ufficio di appartenenza del magistrato, che sarebbe compromesso anche da minime attività investigative di approfondimento e valutazione preliminari ad una determinazione della necessità di far transitare il procedimento a mod. 21.

Tanto è stato anche sottolineato dalle citate Sezioni Unite n. 292/2005, nella parte in cui hanno rilevato che la formulazione dell'art. 11 c.p.p. rende «rilevante ogni procedimento attribuibile a un qualsiasi ufficio dell'intero distretto nel cui ambito operi il soggetto interessato» comportandone la trasmissione degli atti ad altro distretto, per cui « non vi è dubbio che con essa la soglia di "sensibilità" all'esigenza predetta è stata (rispetto alla disciplina anteriore) ampliata dal legislatore, che ha, con tale scelta, voluto evidentemente rafforzare in modo particolare la tutela dell'immagine della terzietà agli occhi del pubblico, al di là del grado più o

meno intenso dei rapporti intersoggettivi di colleganza, che s'instaurano all'interno dell'area distrettuale».

Una tale soluzione consente, da un lato, di evitare di ritenere "atto dovuto" l'iscrizione a mod. 21 di qualsiasi esposto o denuncia riguardante l'operato di magistrati in servizio e, quindi, di evitare le conseguenti possibili strumentalizzazioni della assunzione di tale qualità in ogni direzione, anche con riferimento all'obbligo di informativa nei confronti del C.S.M.; dall'altro lato, tale soluzione, lasciando inalterato il meccanismo di determinazione della competenza funzionale ex art. 11 c.p.p. a tutti i casi in cui la natura della notizia di reato impone l'immediata iscrizione del nominativo e l'eventuale necessità del compimento di attività investigativa urgente, garantisce la terzietà e la trasparenza delle attività investigative concernenti il magistrato.

Diversa appare la situazione laddove il magistrato non compaia direttamente nella notizia di reato.

In base agli stessi principi, se il procedimento sia iscritto a modello 44 (notizie di reato contro ignoti) lo spostamento di competenza ex art. 11 c.p.p. è ugualmente operativo, purché il magistrato medesimo sia individuabile per essere implicitamente od indirettamente destinatario della notizia di reato.

Si pone inoltre la questione se la deroga alla disciplina ordinaria in tema di competenza prevista dall'art. 11 c.p.p. si applichi anche quando il magistrato abbia cessato di appartenere all'ordine giudiziario successivamente alla commissione del fatto.

Questo ufficio (decreti 194/2019 e 107/2013) ha escluso in passato l'applicabilità della norma speciale affermando che l'operatività della disciplina derogatoria è subordinata alla condizione che il magistrato assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato e che la cessazione dell'appartenenza all'Ordine giudiziario determina il venir meno di tale condizione e, quindi, la caducazione delle ragioni di deroga alla disciplina ordinaria in tema di competenza.

In sede di elaborazione degli orientamenti si è ritenuto che tale impostazione debba essere superata. Ed invero, se sussiste *"la necessità di ridurre al minimo indispensabile, in base ai criteri di immediato apprezzamento, l'eccezione ai criteri generali"* (C. Cost. n.318/1999) e quindi di effettuare della norma una applicazione di stretta interpretazione, non si può tuttavia non fare riferimento alla ratio che la caratterizza: *"Infatti, lo scopo della disposizione risiede nell'esigenza di garantire che il processo penale si svolga in un contesto di imparzialità. Profilo siffatto potrebbe risultare alterato, anche in termini di pura apparenza, se dovesse giudicare un giudice che appartenga allo stesso plesso territoriale in cui il magistrato da giudicare abbia esercitato o sia venuto ad esercitare le sue funzioni"* (in motivazione Sez. 1, n. 55084 del 27/10/2016, Rv. 268846).

Ed alla luce di questi principi la lettura testuale dell'art. 11 c.p.p. evidenzia che il criterio derogativo si applica nel caso di magistrato, persona sottoposta ad indagini, imputato ovvero persona offesa ovvero danneggiata dal reato, che eserciti o abbia esercitato al momento del fatto le proprie funzioni nel distretto di corte d'appello in cui si trova l'ufficio giudiziario

competente per territorio a giudicare il fatto. Ne consegue che il criterio si applica anche all'indagato e che bisogna far riferimento al momento del fatto: irrilevante è, pertanto, che successivamente il magistrato sia stato trasferito o che abbia cessato di appartenere all'ordine giudiziario.

In tal senso milita non solo la giurisprudenza dettata con riferimento ai magistrati onorari (Sez. 1, n. 40145 del 23/09/2009, Rv. 245050: *"Ai fini dell'operatività della regola derogatoria alla competenza territoriale nei procedimenti in cui un magistrato onorario (nella specie, vice procuratore) assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, occorre avere riguardo, allorché il magistrato abbia cessato di esercitare le funzioni nel luogo in cui il reato è stato commesso, al momento in cui è intervenuto l'atto formale di revoca da parte del Consiglio superiore della magistratura e non a quello, diverso, in cui di fatto sia cessato l'esercizio delle funzioni nel predetto luogo"*, ma anche la più recente specifica giurisprudenza (v., da ultimo, Sez. 5, n. 38436/2019: *"come affermato, in maniera condivisibile, da questa Corte nella pronuncia di questa Sez. 5, n. 10739 del 04/05/1977 - dep. 21/09/1977, DE VIVO, Rv. 13672901, in cui è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 60 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 25 della Cost. perché, come già chiarito dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n 109 del 22 giugno 1963, è da ritenere che lo spostamento di competenza sia in tal caso pienamente giustificato anche nel caso di cessazione dal servizio del magistrato"*).

Quanto, infine alla determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, va ricordato che:

1. *"la sussistenza di una causa di connessione tra più fatti, alcuni dei quali contestati in concorso con un magistrato, attribuisce al giudice cui spetta la cognizione dei reati ascritti al magistrato anche la competenza per le imputazioni riguardanti esclusivamente altri indagati, in forza della previsione di cui all'art. 11, comma terzo, cod. proc. pen."* (Sez. 6 n. 46244 del 15/11/2012, Rv. 254283; conf. Sez. 1 n. 27741 del 21/06/2001, Rv. 219972);
2. si applicano, però, le regole ordinarie - e non invece la disposizione di cui all'art. 11, comma 3, c.p.p. quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione (Sez. 1, n. 21729 del 19/02/2018, Rv. 276314).

La deroga alle regole generali della competenza per territorio nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato si applica anche al magistrato onorario il cui incarico sia connotato dalla stabilità, intesa come continuità riconosciuta formalmente per un arco temporale significativo, in quanto tale caratteristica, essendo sufficiente a radicarlo istituzionalmente nell'ambito territoriale di riferimento, è idonea, di conseguenza, a determinare nei suoi confronti il pericolo di un non

imparziale esercizio della giurisdizione (Sez. U, n. 292 del 15/12/2004, Rv. 229632; Sez. 5, n. 18110 del 12/03/2018, Rv. 273182).

La stessa regola vale, a maggior ragione, per i giudici di pace, in quanto magistrati onorari dotati di competenza istituzionale propria rispetto a tutti gli altri magistrati "non togati" (Sez. U, n. 292 del 15 dicembre 2004, cit. e Sez. 1, n. 30568 del 11/07/2003 Rv. 226117, secondo cui "la disciplina dettata dall'art. 11 c.p.p., in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, trova applicazione anche nei confronti dei giudici di pace, essendo a costoro attribuito, sia pure per il periodo di tempo indicato nel decreto di nomina, il pieno e stabile esercizio della giurisdizione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, ord. giud.").

9. La particolare situazione di contrasto tra Uffici della Procura generale in tema di illeciti disciplinari commessi da appartenenti alla polizia giudiziaria

Non sussiste la competenza della Procura generale della Cassazione ai sensi dell'art. 54, commi 2 e 3 *bis*, c.p.p. a decidere sui contrasti tra Procure generali nelle ipotesi inerenti ad illeciti disciplinari commessi da appartenenti alla polizia giudiziaria.

Invero, a seguito di difformi valutazioni in merito all'accezione dell'inciso dell'art. 17 disp. att. cod. proc. pen., che fa espresso richiamo al luogo nel cui distretto 'presta servizio' l'agente o l'ufficiale di p.g. - infatti, alcuni individuano la competenza nel luogo ove il pubblico ufficiale 'presta servizio' al momento della contestazione disciplinare, altri nel luogo ove vi è stato lo svolgimento del rapporto 'di servizio', con esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, in relazione al quale è stata tenuta la condotta violativa delle regole proprie di quella funzione - questo Ufficio è stato investito a dirimere il contrasto sulla diversità di interpretazione di tale inciso.

L'interpretazione costante dell'Ufficio è nel senso della propria incompetenza a decidere, atteso che le disposizioni di cui al titolo secondo del capo primo, art. 54 -54 *quater*, del codice di rito, riguardano conflitti di competenza insorti tra pubblici ministeri nella fase delle indagini preliminari del processo penale: dette disposizioni, dunque, in ragione della collocazione e dello specifico riferimento alle indagini preliminari, non possono trovare applicazione nel procedimento disciplinare a carico degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, specificamente regolato dagli articoli 16- 20 disp. att. c.p.p.; ed i richiami operati da detti articoli alle disposizioni del codice di procedura penale sono da riferirsi solo ad alcune disposizioni del codice di rito, quali il riferimento al rito camerale o all'assistenza difensiva.

PARTE SECONDA: orientamenti per tipologie di reato

1. I reati contro il patrimonio

1.1. Le condotte illecite ai danni degli istituti assicurativi (art. 642 c.p.)

1.1.1. L'art. 642 c.p. in generale

La giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 2, n. 1856 del 17 novembre 2013, Rv. 258012; Sez. 2, del 26 febbraio 2014, Rv. 259575) definisce la fattispecie dell'art. 642 c.p. "norma penale mista cumulativa" che prevede cinque diverse fattispecie di reato, tutte dirette a protezione dell'unico bene giuridico costituito dal patrimonio dell'ente assicurativo, e precisamente:

- 1.** il danneggiamento dei beni assicurati;
- 2.** la falsificazione o alterazione della polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto di assicurazione, nel comma primo;
- 3.** la mutilazione fraudolenta della propria persona;
- 4.** la denuncia di un sinistro non avvenuto;
- 5.** la falsificazione o alterazione della documentazione relativa al sinistro indicate al comma secondo. Al riguardo va precisato che la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, incriminata dall'articolo 642, comma 1, del c.p., può essere integrata tanto da una falsità materiale quanto da una falsità ideologica (come nell'ipotesi di dichiarazione menzognera) poiché la norma incriminatrice, a differenza di quelle in tema di reati di falso, non distingue espressamente tra i due tipi di falsità (Sez. 2, n. 9553 del 4 febbraio 2021, Rv. 280766).

La fattispecie prevista dall'art. 642 c.p. costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p.: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo con l'elemento specializzante della tutela del patrimonio dell'assicuratore (Sez. 2, n. 4389 dell'11/10/2018, Rv. 274901).

Costituendo un'ipotesi speciale di truffa, non si è in presenza di un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, ma di una ipotesi criminosa che può essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma (Sez. 2, n. 4389/2019 cit.; Sez. 2, n. 43534 del 19 novembre 2021, Rv. 282350).

Ai fini della configurabilità del reato di frode in assicurazione, la nozione di "sinistro", prevista dal secondo comma dell'art. 642 c.p., si riferisce non solo all'ipotesi dell'incidente stradale, ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, che fa sorgere in capo a questi il diritto di rivalsa o al risarcimento (Sez. 2, n. 21816 del 26 febbraio 2014, Rv. 259575).

Il reato previsto dall'art. 642 c.p. "è a consumazione anticipata e pertanto non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell'indennizzo

ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo "(Sez. 2, n. 8105 del 21 gennaio 2016, Rv. 266235).

Tutte le ipotesi individuate nell'art. 642 c.p. sono realizzate tramite il compimento di "atti unilaterali recettizi", destinati a produrre il loro effetto solo nel momento in cui giungano a conoscenza o comunque all'indirizzo del destinatario.

La giurisprudenza della S.C. individua quest'ultimo nella persona giuridica potenzialmente lesa dalla condotta fraudolenta, perché titolare del diritto patrimoniale compromesso, soluzione dettata dall'esigenza di individuare regole oggettive, in quanto, diversamente argomentando, l'individuazione del giudice competente (o del p.m. in caso di contrasti) "*risulterebbe sganciata da criteri oggettivi e rimessa alla discrezionalità dell'autore del reato, in base alla scelta da costui effettuata dell'ufficio assicurativo a cui inviare la richiesta o - secondo la tesi prospettata in ricorso - del luogo di spedizione della richiesta stessa*" (Sez. 2, n. 48925 del 12 ottobre 2016, Rv. 268349).

Tale conclusione è in linea con l'orientamento della Suprema Corte teso, nell'ambito dei reati contro il patrimonio mediante frode, a risolvere per la tentata truffa la questione di diritto che riguarda il *locus commissi delicti* nel caso in cui la condotta fraudolenta consista nella spedizione di documentazione artefatta alla persona offesa; e cioè la questione se, in simile evenienza, il reato si sia consumato nel luogo della spedizione o in quello della ricezione del plico da parte del soggetto che la norma incriminatrice individua come parte offesa dal delitto. Si è a ragione sostenuto al riguardo che, nel caso di comunicazione a distanza, l'azione criminosa ha natura chiaramente recettizia, nel senso che acquista rilievo penale solo quando la falsa dichiarazione perviene a conoscenza del raggirato perché solo in quel momento è astrattamente possibile l'induzione in errore (Sez. 2, n. 39151 dell'11 ottobre 2011, Rv. 251487).

Si tratta di una interpretazione conforme al principio di offensività, che non sarebbe, invece, rispettato qualora si individuasse il momento consumativo del reato in quello della realizzazione del falso sinistro, della materiale formazione della denuncia, della sua spedizione, o della produzione in giudizio, a seguito di citazione a giudizio della società assicuratrice, di documenti 'diversi' da quelli prodotti in prima istanza transattiva.

La denuncia di falso sinistro, infatti, ha la tipica funzione di portare a conoscenza dell'ente assicuratore una serie di elementi destinati a dare avvio ad una pratica risarcitoria riguardante un sinistro mai accaduto, o verificatosi con modalità diverse da quelle reali. È questo lo specifico "artificio" o "raggiro" che integra l'ipotesi delittuosa *de qua*.

L'affermazione che lo scopo tipico del reato può ritenersi raggiunto solo quando la richiesta di risarcimento giunge a conoscenza o comunque all'indirizzo dell'effettivo titolare del potere dispositivo del diritto comporta che è da ritenersi del tutto irrilevante, per la determinazione del *locus commissi delicti*, l'individuazione della locale agenzia che ha ricevuto l'atto, in quanto semplice intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice; lo stesso dicasi per il luogo ove è stata presentata la falsa denuncia di furto.

In questa prospettiva, la S.C. ha affermato che "la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642, c.p. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto, essendo, invece, irrilevante la ricezione dell'atto medesimo da parte dell'agenzia locale, mera intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice (Sez. 2, n. 48925 del 12 ottobre 2016, Rv. 268349; conforme Sez. 1, n. 51360 del 26 ottobre 2018, Rv. 275663; Sez. 2, n. 43534 del 19 novembre 2021, Rv. 282350). che giustifica la soluzione affermando che "presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all'oggetto della richiesta risarcitoria").

Tali conclusioni restano ferme anche qualora il danneggiato si avvalga della facoltà (tale definita da Corte cost. n. 180 del 2009) di ricorrere alla procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art.149 D.lgs. n.209/2005 rivolgendosi alla propria compagnia assicuratrice e non a quella del danneggiante, in quanto "*la c.d. impresa gestionaria, quando riceve la richiesta di risarcimento dal proprio assicurato, istruisce la relativa pratica, formula l'offerta e paga il risarcimento, compie un'attività per conto e nell'interesse dell'impresa debitrice*" (Cass. civ., Sez. 3, n. 24548/2018). Né rileva il fatto che, secondo la S.C. (Sez. 2, n. 24569/2018), in questo caso il diritto di querela spetta sia alla compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, in quanto tale attribuzione si fonda sull'interesse comune alla corretta gestione del sinistro, essendo parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno.

1.1.2. Il rapporto con la simulazione di reato

La competenza territoriale, nel caso del reato di simulazione (ad esempio nel caso, esaminato da Sez. 2, n. 21816 del 26 febbraio 2014, Rv. 259575, relativo ad una fattispecie nella quale l'imputato, regolarmente assicurato, aveva denunciato di aver subito la rapina di un'autovettura, in realtà mai accaduta) connesso a quello di truffa assicurativa (anche se tentata), deve essere individuata nel luogo ove si è consumato il più grave reato di cui all'art. 642 c.p.

1.1.3. Il rapporto con i reati di falso

La Suprema Corte, in tema di truffa, ha più volte precisato che tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa, quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa, non ricorre l'ipotesi del reato complesso; infatti per questa ultima costruzione giuridica non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro (da ultimo Sez. 5, n. 2935 del 5 novembre 2018, Rv. 274589 – 02, ma già dal 2008 la V sezione si era

pronunciata in tali termini: Sez. 5, n. 21409 del 5 febbraio 2008, Rv. 240081; Sez. 5, n. 45965 del 5 febbraio 2013, Rv. 257946).

Tale giurisprudenza può essere applicata anche al reato di cui all'art. 642 c.p., facendo leva sul principio di diritto stabilito dal giudice della legittimità, secondo cui la differenza tra i due reati deve individuarsi soltanto nell'elemento specializzante della tutela del patrimonio dell'assicuratore (Sez. 2, n. 4389 dell'11 novembre 2018, Rv. 274901, cit.). Pertanto, qualora la condotta consista nella falsificazione di atti, è configurabile il concorso materiale dei reati e non l'assorbimento di uno nell'altro.

La configurabilità del concorso comporta, in tema di competenza, l'applicazione dell'art. 16 c.p.p., stante la connessione dei reati.

Non si pongono particolari questioni nell'ipotesi in cui il reato di falso sia meno grave di quello di previsto dall'art. 642 c.p. (ad esempio: falso certificato del medico curante, libero professionista, inquadrabile nello schema di cui all'art. 481 c.p.; ovvero falsa dichiarazione di trasferimento di residenza, resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000 e rilasciata all'ufficio anagrafe comunale, che integra il delitto di cui all'art. 483 c.p.). Sicché, nel caso di presentazione di documentazione falsificata per la stipulazione di un contratto di assicurazione, di certificazione del medico curante ideologicamente falsa o contraffatta dal privato, e di falsa dichiarazione di residenza (finalizzata al pagamento del minor prezzo assicurativo), va confermato il principio secondo cui il *locus commissi delicti* è quello in cui ha sede la società che ha subito o avrebbe subito il danno, seppur la condotta di falsificazione si sia realizzata altrove.

Diversa è l'ipotesi di reato di falso più grave di quello di cui all'art. 642 c.p., come nel caso di medico ospedaliero che rediga un certificato con false attestazioni (fattispecie ricondotta da Sez. 5, n. 12213/2014 al falso ideologico in atto pubblico fidefacente), ovvero di falsificazione materiale di tale certificato da parte del privato.

Nel primo di questi due casi è certo il luogo di formazione del certificato falso, per cui il reato di cui all'art. 476 c.p. eserciterà sull'altro la *vis attractiva* sul reato ex art. 642 c.p. Nel secondo, qualora non si conosca (perché è impossibile individuare) il luogo in cui il certificato sia stato falsificato, seppur il reato di cui agli artt. 476/482 c.p. è punito con una pena edittale maggiore, essendo impossibile stabilire ove sia avvenuto, la competenza deve determinarsi in relazione al residuo reato di cui all'art. 642 c.p.

1.2. Le truffe non informatiche e le indebite percezioni di erogazioni pubbliche

1.2.1. Art. 640 c.p.

Il reato di truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la *deminutio patrimonii* (con definitiva perdita del bene) in capo al soggetto passivo (Sez. U., n. 1 del 16 dicembre 1998, Cellammare, Rv. 212079; conf. Sez. 2, n. 17322 del 18 gennaio 2019, Rv. 276420).

In tale decisione, le Sezioni Unite hanno, in particolare, precisato che la truffa non è reato permanente, perché si perfeziona nel momento stesso in cui si concretano tutti gli elementi che lo costituiscono e non consente né una protrazione ininterrotta dell'attività criminosa dell'agente, con la costituzione di uno stato soggettivo od oggettivo antiggiuridico duraturo, né la possibilità per l'agente di far cessare volontariamente tale stato in modo giuridicamente efficace; non è reato di pericolo, poiché, a differenza di altre ipotesi criminose che pure offendono il patrimonio per le quali basta una situazione di pericolo, l'evento consumativo risulta esplicitamente tipizzato in forma di conseguimento del profitto con il danno altrui, elementi questi dell'arricchimento e del depauperamento che sono collegati tra loro in modo da costituire concettualmente due aspetti di un'unica realtà.

Essendo reato istantaneo e di danno, la truffa si perfeziona nel luogo del conseguimento dell'effettivo profitto, con il contestuale concreto danno patrimoniale subito dalla parte offesa.

Il principio ha varie applicazioni pratiche:

- 1.** qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione (anche mediante girata), poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa" (Sez. U n. 18 del 21.06.2000, Franzo, Rv. 216429; conf. Sez. 2, n. 27950 del 18 giugno 2008, Rv. 240698). Nel caso di assegni circolari, la consumazione si ha nel momento e nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, dove l'autore acquisisce la valuta (Sez. 2, n. 31652 del 28 aprile 2017, Rv. 270606).
- 2.** di conseguenza, qualora la truffa abbia ad oggetto il versamento su di un conto corrente di assegni clonati, non è sufficiente la presentazione dei titoli perché si realizzi anche la *deminutio patrimonii*, ma è necessaria anche la contabilizzazione, che avviene nel luogo in cui si trova il conto corrente su cui i titoli sono tratti;
- 3.** nel caso di consegna al vettore, ai sensi dell'art. 1685 c.c., le cose restano nella disponibilità del mittente fino alla consegna al destinatario, momento in cui passano nella disposizione di quest'ultimo. Il profitto, dunque, si realizza nel luogo in cui la merce viene consegnata e il profitto illecito conseguito;
- 4.** la truffa contrattuale si consuma non già quando il soggetto passivo assume per effetto di artifici e raggiri l'obbligazione della *datio* di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Di particolare interesse è il caso della truffa commessa dall'intermediario finanziario che percepisca da privati denaro da investire in operazioni di "trading" mobiliare, cui si attribuisce duplice natura: di reato istantaneo, che si consuma al momento della diminuzione patrimoniale e dell'ingiustificato arricchimento, quando le parti abbiano concluso i singoli contratti di mandato; di reato a consumazione prolungata quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui

periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo (c.d. piani di accumulo), per il quale va fatto riferimento al momento in cui cessa la situazione di illegittimità, ossia alla mancata restituzione delle somme versate all'intermediario (Sez. 2, n. 189 del 21 novembre 21, Rv. 277814);

5. in tema di mutuo, il reato si consuma con la consegna del danaro;
6. nel caso di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura il reato si consuma non già nel momento in cui la società finanziatrice ha deliberato la concessione del finanziamento, bensì nel momento in cui il denaro è stato materialmente erogato al richiedente tramite il beneficiario concessionario; ed infatti, secondo le consuetudini contrattuali vigenti in materia, la società finanziatrice eroga l'importo finanziato alla società concessionaria, che solo dopo aver ricevuto detto importo consegna all'acquirente l'autovettura, con la conseguenza che, in caso di omesso pagamento delle rate concordate, sarà la società finanziatrice a subire il relativo danno. E, del resto, *"ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno"* (Sez. 2 n. 43119 del 21/10/2021, Rv. 282304);
7. nel caso di truffa consumata in danno di una compagnia assicuratrice, il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui l'agente ha ricevuto la polizza assicurativa nonché i relativi documenti assicurativi;
8. nel caso di tentata truffa in cui la condotta fraudolenta consista nella spedizione di documentazione artefatta alla persona offesa, l'azione criminosa ha natura recettizia, nel senso che acquista rilievo penale soltanto quando la falsa dichiarazione perviene a conoscenza del raggirato perché solo in quel momento è astrattamente possibile l'induzione in errore. In tema di tentata truffa (nella specie: aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel caso in cui l'ultimo atto di esecuzione del delitto consista nella spedizione di un messaggio o documento qualsiasi, il luogo in relazione al quale si radica la competenza per territorio è quello in cui il soggetto passivo sarebbe rimasto indotto in errore, qualora l'evento consumativo si fosse verificato, e quindi il luogo di ricezione di quanto gli è stato spedito (Sez. 2, n. 39151 dell'11 ottobre 2011, Rv. 251487, che ha affermato che per gli episodi di truffa tentata non rileva il luogo dal quale è stata trasmessa la e.mail essendo al contrario rilevante il luogo in cui la condotta decettiva raggiunge la persona offesa).
9. il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, di cui all'art. 640, comma 2, n.1) c.p., perpetrato attraverso l'illegittima attività di "discarico" di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative, si consuma non già nel momento dell'accoglimento della relativa richiesta con emissione del provvedimento di sgravio, ma in quello successivo della cancellazione dal ruolo delle cartelle di pagamento da parte dell'agente della riscossione, poiché solo allora, con la definitiva rinuncia alla riscossione del credito, può dirsi

definitivamente conseguito l'ingiusto profitto con conseguente danno per l'amministrazione (Sez. 2, n. 29688 del 28 maggio 2019, Rv. 276750).

1.2.2. Le erogazioni pubbliche

1.2.2.1. Caratteri generali

Vale preliminarmente delineare il discrimine tra il reato di truffa aggravata, di cui all'art. 640 *bis* c.p. ed il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316*ter* c.p., i cui schemi normativi esauriscono le possibili fattispecie incriminatrici anche contenute in leggi speciali con riferimento a specifiche erogazioni.

L'arresto delle Sezioni Unite Carchivi (Sez. U n. 16568 del 19 aprile 2007, Carchivi Rv. 235962) ha qualificato il rapporto intercorrente tra le fattispecie in termini di sussidiarietà e non di specialità, chiarendo che l'ipotesi di cui all'art. 316*ter* c.p. *"si configura solo quando facciano difetto nella condotta gli estremi della truffa, come nel caso delle situazioni qualificate dal mero silenzio antidoveroso o dall'assenza di induzione in errore dell'autore della disposizione patrimoniale"*. Ha poi precisato che ai fini della verifica dell'*"assenza di induzione in errore"* dell'ente erogatore: *"Occorre dunque guardare alle regole formali del procedimento di concessione del contributo (o di altra erogazione comunque denominata): se il contributo consegue alla mera presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o all'omissione di informazioni dovute, senza che rilevi che l'ente pubblico possa essere tratto in errore da tale condotta, è integrato il reato di cui all'art. 316 ter c.p.; se invece la erogazione del contributo da parte dell'ente pubblico è l'effetto di una induzione in errore circa i presupposti che lo legittimano, dato che le regole del relativo procedimento amministrativo non fanno derivare dalla presentazione della dichiarazione un'automatica conseguenza circa l'erogabilità di esso, è integrato il reato di cui all'art. 640 bis c.p."*.

In sostanza, tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse - che hanno in comune l'elemento dell'indebita percezione di contributi da parte dello Stato o altri enti pubblici o dalle Comunità europee - va ravvisata nella mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi del primo reato, della induzione in errore del soggetto passivo, presente invece nel secondo. (Sez. 6, n. 28665 del 31 maggio 2007, Rv. 237114).

1.2.2.2. La truffa aggravata di cui all'art. 640bis c.p.

I principi dettati ai fini della individuazione della competenza territoriale per il reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. debbono essere utilizzati, altresì, per la fattispecie di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640*bis* c.p., poiché essa costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 c.p. e non una figura autonoma di reato (Sez. 2, n. 48394 del 19 novembre 2019, Rv 277895). In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con riferimento alla più diversa casistica: Sez. 6, n. 938 del 13 novembre 2003, Rv. 227889, secondo cui, anche nell'ipotesi di truffa per il conseguimento di

erogazioni pubbliche, il danno patrimoniale si identifica con quello 'emergente', sorto al momento della concreta elargizione del beneficio; Sez. 5, n. 14905 del 29 gennaio 2009, Rv. 243608, secondo cui, a fini di ritenere consumato il reato di truffa, il profitto deve essere entrato nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente; Sez. 2, n. 4839 del 15 gennaio 2010, Rv. 246282, secondo cui il momento consumativo, in tale prospettiva, va identificato in quello dell'incasso delle somme artatamente ottenute; Sez. 1, n. 39193 del 17 luglio 2017, Rv. 270990, secondo cui il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma nel momento in cui la prima elargizione da parte dell'ente erogante entra nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente che, in tal modo, consegue il profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto consumato il reato nel momento in cui il primo versamento ha avuto effetto per mezzo dell'accollo da parte dell'ente pubblico di una quota di un mutuo contratto dall'imputato, ravvisando la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria in cui si trova l'istituto di credito che ha erogato detto mutuo).

Il principio ha varie applicazioni pratiche:

- 1.** nel caso di conseguimento di una pensione d'invalidità, cui sono equiparabili tutte le erogazioni pubbliche a versamento rateizzato, ancorché vi sia stata un'originaria ed unica condotta fraudolenta, ma destinata a produrre effetti con cadenza periodica, se è vero che il reato si perfeziona già al conseguimento della prima rata, purtuttavia la percezione conserva rilevanza penale anche in assenza di successive verifiche da parte dell'ente previdenziale e la consumazione del reato si realizza al momento dell'ultima percezione indebita, con conseguenze in termini di competenza territoriale e di prescrizione (Sez. 2, n. 23185 del 02 maggio 2019, Rv. 275784).
- 2.** in tema di tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nel caso in cui l'ultimo atto di esecuzione del delitto consista nella spedizione di un messaggio o documento qualsiasi, il luogo in relazione al quale si radica la competenza per territorio è quello in cui il soggetto passivo sarebbe rimasto indotto in errore, qualora l'evento consumativo si fosse verificato, e quindi il luogo di ricezione di quanto gli è stato spedito (Sez. 2, n. 39151 dell'11 ottobre 2011, Rv. 251487).

1.2.2.3. L'indebita percezione di cui all'art. 316 ter c.p.

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) si consuma nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati, disponendone mediante la delibera l'accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché è con quell'atto che si verifica la dispersione del denaro pubblico per effetto delle false dichiarazioni e attestazioni.

In applicazione del principio, la Corte, in relazione a finanziamenti per la produzione di energia, ha individuato la competenza per territorio nel luogo dove ha sede l'ente pubblico erogante, nel caso di specie la G.S.E., considerando, invece, irrilevante la località dove era stata presentata la documentazione da parte del richiedente contenente le false attestazioni circa le caratteristiche

degli impianti fotovoltaici, così come del tutto irrilevante è il luogo in cui sono stati realizzati gli impianti fotovoltaici. (Sez. 6, n. 12625 del 19 febbraio 2013, Rv. 254490).

Nel caso in cui, al contrario, ab origine sussistevano i presupposti per la concessione dell'erogazione, che siano venuti meno successivamente ed il percettore non abbia comunicato all'ente erogante la sopravvenuta mancanza dei presupposti ai fini della revoca dell'erogazione, così continuando a percepirla indebitamente, il reato si consuma quando l'agente consegue la disponibilità concreta della erogazione indebitamente percepita (Sez. 2, n. 4284 del 20 dicembre 2011, Rv. 252199).

Se l'erogazione consiste in un prestito bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020, ottenuto in seguito a dichiarazione mendace, la competenza per territorio si radica nel luogo di stipulazione del mutuo assistito dalla garanzia, e non in quello in cui ha sede il gestore del Fondo cui competono i controlli successivi in merito al possesso dei requisiti dichiarati dall'imprenditore (Sez. 6, n. 2125 del 24 novembre 2021, Rv. 282675: in motivazione è stato chiarito che la prestazione della garanzia pubblica va ricondotta nella nozione di "altre erogazioni... comunque denominate", in considerazione della sua gratuità e del suo ruolo di presupposto fondamentale ai fini dell'erogazione del finanziamento).

Qualora alla legittima erogazione del contributo consegua la sua illecita destinazione all'acquisto di beni diversi da quelli consentiti, il reato si consuma nel luogo in cui avviene l'acquisto e, pertanto, la competenza per territorio si radica con riferimento a tale luogo (Sez. 6 n. 24890 del 20/02/2019, Rv. 277283).

1.2.2.4 Il Reddito di cittadinanza

In tema di "reddito di cittadinanza", l'indebita percezione del sussidio assistenziale previsto dal dl n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019, va sussunta nella fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640-*bis* c.p., piuttosto che in quella, pur speciale, di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo d.l. n. 4/2019. Ciò è a dirsi sia perché quest'ultima norma contiene la clausola di riserva rispetto a reati più gravi (come è appunto quello di cui all'art. 640-*bis* c.p.) sia perché l'art. 5 d.l. 4/2019, che ne fornisce una puntuale disciplina, individuando nell'INPS l'Ente erogatore, esplicita con chiarezza, al comma 3 (già nella originaria formulazione, più volte modificata, da ultimo con la L. n. 234/2021, entrata in vigore a far data del 01.01.2022), che i requisiti dichiarati ai fini dell'ottenimento della misura assistenziale sono sottoposti al vaglio dell'ente stesso, nei cui confronti, quindi, il richiedente attua la condotta decettiva tipica del reato di truffa (*"Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici*

dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc. In ogni caso il riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto").

La soluzione opposta può essere accolta esclusivamente per quelle erogazioni la cui normativa prevede una "concessione automatica", ovvero controlli esclusivamente successivi all'elargizione.

Vale qui ricordare la motivazione della sentenza della Terza sezione sul punto (Sez. 3, n. 44366 del 15 settembre 2021, Rv. 282336), così massimata: *"Integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza" o le omissioni, anche parziali, di informazioni dovute, ove strumentali al conseguimento del beneficio, cui altrimenti non si avrebbe diritto. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il legislatore, con l'espressione "al fine di ottenere indebitamente il beneficio", ha inteso tipizzare, in termini di concretezza, il pericolo derivante dalla falsità o dall'omissività delle dichiarazioni, limitandone la rilevanza ai soli casi in cui l'intento dell'agente sia quello di conseguire, per il tramite delle stesse, un beneficio non dovuto)", non sembra porsi in contrasto con la tesi di quest'Ufficio di Procura generale, poiché pronunciata in sede cautelare reale, in assenza di richiesta di riqualificazione del fatto e mercè l'esclusivo scrutinio dei presupposti del *fumus* del reato come già qualificato e del *periculum*.*

Quanto, poi, alla individuazione della competenza per territorio della fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p., va osservato che la normativa speciale prevede, all'art. 5, comma 6, d.l. 4/2019: *"il beneficio economico è erogato attraverso la carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio integrato ai sensi dell'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti"* e, all'art. 81, comma 35, lettera b), d.l. 2008, n.112, stabilisce che è attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero ad uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi dell'art. 34, individuare il Gestore del servizio integrato per l'erogazione della carta acquisti e per i relativi rapporti amministrativi.

Attualmente Poste Italiane S.p.A. è risultata aggiudicataria della procedura indetta e, pertanto, in forza della Convenzione stipulata con l'INPS, compete alla medesima l'erogazione della Carta Rdc già attiva e ricaricata del rispettivo importo. Da ciò discende che la truffa ai danni dello Stato si consuma presso l'ufficio postale ove il soggetto ritira la carta prepagata e consegue l'ingiusto profitto con il contestuale danno dell'ente erogatore.

In ipotesi di tentativo, il luogo del commesso reato va identificato con il luogo in cui viene presentata la richiesta dell'interessato. Invero, l'art. 5, comma 1, dl n. 4/2019 prevede che il reddito di cittadinanza possa essere richiesto, anche mediante modalità telematiche, all'INPS, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, agli uffici di Poste italiane (che, come detto, è il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b, del decreto-legge 25

giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione l'INPS e, infine, che le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate anche presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

In ragione della pluralità dei luoghi e delle modalità della presentazione delle richieste, allo stato, ed in assenza di giurisprudenza sul punto, deve optarsi per una soluzione unitaria fondata sulla considerazione che la richiesta, atto di natura recettizia, si perfeziona nel momento in cui viene ricevuta, per essere vagliata, dall'ente erogatore, cioè dall'Ufficio INPS competente per il singolo richiedente e, pertanto, la sede di tale ufficio consente di individuare il luogo di competenza del reato in forma tentata.

Da ultimo, a fini completezza, e per definire lo spazio di applicazione delle fattispecie di cui all'art. 7 d.l. n. 4/2019, si precisa che, ad avviso di quest'Ufficio, tale delitto deve ritenersi integrato nelle ipotesi di false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche sopravvenute (che comporterebbero la riduzione o revoca del beneficio), nel caso di obbligo di comunicazione, previsto dall'art. 3, commi 8 e segg., dl n. 4/2019, in relazione ai dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del Rdc e ciò indipendentemente, ed anche a prescindere, dalla sussistenza delle condizioni di reddito previste per il medesimo beneficio (Sez. 3, n. 5289 del 25/10/2019, Rv. 278573; conf. Sez. 2, n. 2402, ud. 05/11/2020, n.m.); ed infatti, i reati previsti nei commi 1 e 2 dell'art. 7 dl n.4/2019 si collegano al dovere di lealtà del cittadino verso lo Stato da cui riceve il beneficio economico costituito dal Rdc ed in ciò vi è un rapporto diretto con gli artt. 53 e 3 della Cost.

Tali assunti trovano conferma nella pur isolata pronuncia della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 1351 del 25 novembre 2021, Rv. 282637) che ha ravvisato la fattispecie *"nell'omessa comunicazione del sopravvenuto stato di detenzione di un familiare quale causa di riduzione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, in quanto incidente sulla composizione del nucleo familiare, e quale parametro della scala di equivalenza per il calcolo della prestazione economica o la comunicazione di dati parziali o errati"*.

In tali casi la competenza va valutata in relazione alla condotta tenuta: se commissiva, la competenza va determinata nel luogo della sede INPS presso cui la dichiarazione è stata fatta; se omissiva, non può che farsi riferimento al criterio di cui all'art. 9, comma 2, c.p.p. ovvero il luogo di residenza, domicilio o dimora dell'indagato.

1.2.2.5. Il Reddito di emergenza

Il reddito di emergenza (REM), è stato introdotto dall'art. 82 del DL del 19 maggio 2020 nr. 34 quale misura di sostegno per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, misura riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio

2021, n. 69 e, ancora, dell'art. 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, anche per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Con circolare nr. 61 del 14 aprile 2021 l'INPS, ente erogatore del reddito di emergenza, ha precisato al § 5 che *"i dati relativi al possesso dei requisiti, comprese le dichiarazioni relative alle incompatibilità, autodichiarate in domanda, saranno oggetto di controlli, effettuati anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, qualora accertata successivamente all'accoglimento della domanda, comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente"*.

Il conseguimento della misura di sostegno, denominata reddito di emergenza sulla base di una dichiarazione mendace, configura il reato di indebita percezione di erogazione in danno dello Stato ex art. 316 ter c.p., e non quello di truffa aggravata cui all'art. 640-bis c.p., dal momento che il beneficio viene erogato sulla base della sola autocertificazione del richiedente senza alcun preventivo controllo della sua veridicità da parte dell'Istituto erogatore, che non può considerarsi indotto in errore dal mendacio (in tal senso Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021).

Una volta ricondotta le condotte incriminate alla fattispecie prevista dall'art. 316-ter c.p. trova applicazione il principio generale secondo cui il reato si considera consumato nel luogo e nel momento in cui è avvenuto il conseguimento indebito dell'erogazione (Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, Degennaro, Rv. 254490).

1.3. Omesso pagamento del pedaggio autostradale (artt. 640 c.p. e 641 c.p.)

Occorre distinguere due ipotesi:

- quella della truffa commessa da chi abbia imboccato la corsia che conduce alle porte riservate al possessore di Telepass o Viacard, ponendosi poi sulla scia dell'autovettura che lo precede munita di telepass o di tessera Viacard, il quale guadagni l'uscita dal casello prima che la sbarra si abbassi.

In tal caso la truffa si consuma nel momento e nel luogo di conseguimento del profitto e, quindi, con il passaggio della barriera autostradale di uscita (cfr. Sez. 2, n. 666 del 17 dicembre 2009, non massimata; Sez. 2, n. 51810 del 9 ottobre 2013, non massimata; Sez. 2, n. 51278 del 21 novembre 2014, non massimata);

- quella dell'insolvenza fraudolenta commessa da chi si immetta nella rete autostradale con il proposito – reso successivamente manifesto dalla impossibilità/indisponibilità a pagare verificata al momento dell'uscita dalla rete stessa - di non adempiere alla relativa obbligazione (cfr. Sez. U., n. 7738 del 9 luglio 1997, P.M. in proc. Gueli, Rv. 208219).

In tal caso la competenza deve ritenersi radicata nel territorio in cui si è verificato il primo passaggio autostradale abusivo, restando i successivi ininfluenti ai fini della competenza stessa. La soluzione è imposta dall'art. 16 c.p.p. per i reati connessi di pari gravità, in cui si privilegia il primo in ordine cronologico.

1.4. Appropriazione indebita

1.4.1. Considerazioni di carattere generale

Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del proprietario, in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio (come, ad esempio, l'atto di disposizione del bene riservato al proprietario o l'esplicito rifiuto di restituzione della cosa posseduta).

Ne consegue che il momento consumativo non è necessariamente integrato dalla mancata restituzione della cosa nel termine pattuito, potendo ad essa attribuirsi valore meramente sintomatico di una condotta appropriativa pregressa.

Ciò che rileva è, quindi, la prima condotta appropriativa, significativa dell'*interversio possessionis*, che interviene nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa altrui con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria.

È a tale momento che occorre far riferimento per individuare il locus *commissi delicti*, che coincide con il luogo in cui si trova la cosa al momento in cui viene trattenuta (Sez. 1, n. 26444 del 2 luglio 2002, Rv. 222657. *Nella specie la Corte ha ritenuto che sussistesse la competenza dell'autorità giudiziaria ove aveva sede la società locataria dei beni, ivi essendo esercitato il possesso dei medesimi ed ivi dovendosi, pertanto, ritenere consumata la pretesa condotta appropriativa, con inversione del titolo del possesso, stante la valenza meramente sintomatica di un pregresso comportamento illecito attribuibile alla mancata restituzione dei beni nel termine prescritto e nel luogo a ciò deputato*).

In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione ha ritenuto integrato il reato nel caso del subagente assicurativo che non aveva versato alla compagnia, come dovuto, le somme riscosse per conto di quest'ultima nella giornata precedente e, di conseguenza, ha considerato irrilevante che lo stesso avesse successivamente restituito le somme dovute (Sez. 2, n. 35267 del 13 giugno 2007, Rv. 237850).

Analogamente è stato ritenuto commesso nello Stato il delitto di appropriazione indebita, concretatosi nella mancata restituzione da parte del conduttore di un'autovettura, noleggiata all'estero, dopo averla utilizzata per trasferirsi in Italia (Sez. 6, n. 39873 del 16 novembre 2006, Rv. 235234).

Corollari del principio sono:

- l'irrelevanza dell'ulteriore detenzione materiale della *res*, che costituisce un mero *post factum*, estraneo alla configurazione del reato e come tale inidoneo ad incidere anche sulla competenza territoriale del reato già integrato (in questo senso si veda Sez. 2, n. 30406 del 12 giugno 2015, non massimata, con riferimento alla successiva trattativa per la rateizzazione dei canoni dovuti);
- l'irrelevanza del momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito, ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e dell'inizio della

decorrenza del termine di prescrizione (Sez. 2, n. 17901 del 10 aprile 2014, Rv. 259715 e Sez. 5, n. 1670 dell'8 luglio 2014, Rv. 261731). La conoscenza della persona offesa rileva esclusivamente per il termine di proposizione della querela.

In sede di applicazione concreta sono sorte criticità quando non vi sia certezza sul luogo in cui si è verificata l'*interversio possessionis* e, quindi, con riferimento agli indici di rilevanza del primo incontrovertibile comportamento *uti dominus*.

La giurisprudenza di legittimità, di volta in volta, si è rivolta al tipo di bene o al tipo di rapporto ed agli accordi intercorsi tra proprietario e detentore, adattando il principio al caso concreto.

Di recente l'Ufficio della Procura Generale è stato investito da contrasti in cui i Pubblici Ministeri hanno richiamato una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 56334 dell'11 ottobre 2018, Rv. 276298, isolata, assai specifica per il caso concreto e, quindi, non generalizzabile, così massimata: "*Il reato di appropriazione indebita si consuma nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà dell'agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel tempo e nel luogo in cui si compie l'azione. (Fattispecie in tema di obbligo di restituzione derivante da contratto di deposito di somme di denaro, nella quale la Corte ha ritenuto esattamente determinata la competenza territoriale del tribunale del luogo ove le somme avrebbero dovuto essere restituite, coincidente nella specie con il domicilio del depositante, anziché presso il luogo in cui l'agente aveva ricevuto la richiesta di restituzione e si era determinato a mutare il titolo del possesso).*"

La pronuncia, infatti, riguarda lo specifico caso del contratto di deposito di una somma di denaro, risolta dalla Corte con il richiamo ai principi civilistici in tema di obbligazioni, aventi ad oggetto la corresponsione di somme di denaro: "... l'art. 1182 cod. civ. prevede che nelle obbligazioni aventi per oggetto somme di denaro il luogo dell'adempimento è il domicilio del creditore". Invero, nel caso specifico, l'individuazione del *tempus* e del *locus commissi delicti* si giustifica con la necessità di individuare la manifestazione della volontà dell'agente di trattenere il bene, estrinsecatasi nel momento in cui non si è presentato al domicilio del creditore, in assenza di ulteriori indicazioni del luogo in cui in quel momento il bene fosse trattenuto; ne deriva che, a ben vedere, nel caso esaminato, il momento dell'*interversio possessionis* è accertato sulla base del criterio civilistico che vale ad assegnare significato incontrovertibile alla condotta dell'agente. Come detto, infatti, la cognizione da parte della persona offesa è elemento ultroneo che rileva esclusivamente per il termine di presentazione della querela.

Anche il precedente la cui massima è riportata nella motivazione dell'indicata pronuncia - Sez. 2, n. 48438 del 1° dicembre 2004, Rv. 230354 ("*In tema di appropriazione indebita, l'evento del reato si realizza nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà dell'agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel tempo e nel luogo in cui si compie l'azione*"), va letto in relazione al caso concreto e non può costituire regola generale. Invero, si trattava del caso in cui, nel corso della detenzione legittima, il proprietario del bene era deceduto e la Corte ha ritenuto necessario, per la configurazione del reato, che gli eredi rivolgersero al possessore la richiesta di conferimento nella massa di quanto detenuto. In

questo caso, dunque, la detenzione riguardava un certificato di deposito su conto titoli ed era da ritenere legittima fino alla richiesta, con la conseguenza che il reato si è consumato solo dopo il rifiuto della consegna.

In conclusione, quando non vi sia certezza sul momento e sul luogo in cui si verifica la *interversio possessionis*, occorre procedere all'analisi della specifica fattispecie e ricercare al suo interno indici rilevatori della volontà appropriativa.

1.4.2. L'omessa restituzione di beni ricevuti in leasing

La condivisibile giurisprudenza di legittimità – per il caso di detenzione giustificata *ab origine* dalla stipula di un contratto di leasing – ha individuato il momento dell'*interversio possessionis* non in concomitanza con la risoluzione di diritto del contratto conseguente all'inadempimento dei canoni, ma con il momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene *uti dominus*, non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto.

Ne consegue che l'omessa restituzione a seguito della notifica dell'avviso di risoluzione del contratto e dell'intimazione a restituire il bene oggetto di locazione finanziaria è sintomo certo della volontà di trattenere illecitamente il bene e di comportarsi da proprietario (cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 25288 del 31 maggio 2016, Rv. 267114; nel medesimo senso, Sez. 2, n. 25282 del 31 maggio 2016, Rv. 267072).

Il reato, cioè, è già integrato (e, con esso, il *locus commissi delicti*) allorché l'indagato ha la *soggettiva consapevolezza* (cui si accompagna la relativa condotta oggettiva) di mantenere *sine titulo* il rapporto con la cosa, proprio in quanto edotto di ciò dalla notifica della risoluzione del contratto in ragione del pregresso inadempimento dei canoni (Sez. 2, n. 38604 del 20 settembre 2007, Rv. 238163; Sez. 2, n. 13347 del 7 gennaio 2011, Rv. 250026).

Il luogo del commesso reato, quindi, è quello in cui viene recapitata la lettera di intimazione alla restituzione del bene.

Solo qualora dovesse difettare il formale recapito della lettera (es. per destinatario sconosciuto o indirizzo inesistente), elemento indicativo ai sensi dell'art. 8 c.p.p., è possibile ricorrere a criteri di tipo sussidiario ex art. 9, comma 1, c.p.p., cioè il luogo in cui è avvenuta parte dell'azione od omissione: quello in cui si trova il bene al momento in cui andrebbe restituito (se certo) o, a ritroso, quello in cui il bene andrebbe restituito o, se incerto, il luogo in cui i beni sono stati consegnati al locatario (criterio di certezza residuale).

Tuttavia, il luogo di presa in consegna del veicolo, da cui discende la decorrenza degli obblighi contrattuali, qualora non coincida con quello in cui lo stesso deve essere restituito, non può essere in ogni caso individuato come il luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, ai sensi dell'art. 9, comma 1 c.p.p., poiché costituisce presupposto storico-fattuale indefettibile e non elemento della fattispecie di cui all'art. 646 c.p.

Il luogo di consegna del bene va preso in considerazione in via prioritaria solo laddove la ricezione costituisce parte dell'azione, ovvero nel caso in cui il contratto di leasing sia stipulato al solo fine di ottenere la consegna stessa e con l'intento originario di non provvedere al pagamento dei

canoni (ad esempio se è stato fornito un falso documento di identità, documentazione bancaria o attestante un reddito falso, o quando non risultino mai pagati i canoni di leasing o pagati solo in numero irrisorio rispetto al numero complessivo o al valore del bene): in tal caso, peraltro, appare più correttamente configurabile il reato di truffa.

Da ultimo, nell'impossibilità di applicazione di tali criteri, viene in considerazione quello di cui all'art. 9, comma 2, c.p.p., residenza o dimora o domicilio dell'indagato.

1.5. La ricettazione (art. 648 c.p.) ed i reati tradizionalmente connessi

Il delitto di ricettazione ha carattere istantaneo e si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente ottiene il possesso della cosa proveniente da delitto.

Il luogo in cui si consumano le condotte di ricettazione (ricezione, acquisto, occultamento, intromissione finalizzata alle predette condotte) è, di solito, non conosciuto.

Nel caso di **indagato ignoto**, poiché trattasi di reato istantaneo, che si perfeziona all'atto della ricezione della cosa proveniente da delitto, a nulla rilevando il luogo in cui viene accertata la detenzione della *res*, non può aversi riguardo al criterio previsto dall'art. 8, comma 1, c.p.p., né può farsi riferimento al criterio sussidiario di cui all'art. 9, comma 1, c.p.p., sicché è doveroso applicare la regola residuale dell'art. 9, comma 3, c.p.p.

Nel caso di **indagato noto**, invece, può applicarsi il criterio sussidiario di cui al secondo comma dell'art. 9 c.p.p. (residenza, dimora o domicilio). Nessun rilievo ha il luogo in cui è stato commesso il reato presupposto, atteso che l'elemento oggettivo della fattispecie fa riferimento alle condotte di acquisto, ricezione, occultamento ed intermediazione.

Deve parimenti escludersi la possibilità di considerare parte dell'azione il protrarsi degli effetti permanenti del reato istantaneo; nessun rilievo, pertanto, può riconoscersi, ai fini della competenza, al luogo in cui la detenzione della *res* è stata accertata (in tal senso, da ultimo, Sez. 2 n. 26106 del 21/03/2019, Rv. 276057 secondo cui "poiché il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, ai fini della determinazione della competenza per territorio non può essere attribuito alcun rilievo al luogo in cui è stata accertata la detenzione della cosa, ma occorre, invece, verificare l'esistenza di dati indicativi del luogo in cui la cosa può essere venuta in possesso del reo").

Spesso la ricettazione si manifesta in **connessione con altri reati**.

L'ipotesi più frequente è quella della truffa (art. 640 c.p.) e della sostituzione di persona (art. 494 c.p.), allorquando l'indagato, ricevuti assegni provento di furto o rapina, li contraffà, spesso fornendo anche false generalità, e li gira ad ignaro venditore incamerando il profitto derivante dal negozio giuridico stipulato con quest'ultimo. In tale contesto, sebbene la ricettazione funga da reato sicuramente più grave tra quelli connessi, essa resta consumata in luogo non conosciuto. Sarà quindi competente il P.M. del luogo in cui si è consumato con certezza il reato connesso in via gradata meno grave rispetto alla ricettazione, a norma dell'art. 16, commi 1 e 3, c.p.p.

Nel caso della falsità in scrittura privata, prima dell'intervento di depenalizzazione del reato *sub* art. 485 c.p. (ex art. 1 del d.lgs. 15.1.2016, n. 7, in vigore dal 6.2.2016), come è noto, il reato si perfezionava con il primo atto di uso del documento falso, essendo questo il luogo di consumazione dell'illecito. A tale momento, dunque, per effetto di detta depenalizzazione, non si potrà dare più importanza. Caduta ogni ragione di connessione con la ricettazione, il luogo di consumazione del reato si dovrà, pertanto, individuare solo con riferimento a quest'ultima figura. Resta, tuttavia, fermo il vecchio criterio dell'uso del documento falsificato in relazione ai soli titoli trasmissibili per girata ex art. 491 c.p., non ricadenti nella depenalizzazione in questione.

Stessa sorte tocca alle ipotesi di concorso tra la ricettazione ed il reato di cui all'art. 55 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sostanzialmente riprodotto il testo dell'art. 12 della l. 5 luglio 1991, n. 12. Detta norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi oppure, sugli stessi oggetti, operi falsificazioni, alterazioni o semplicemente ne sia in possesso, li ceda, li acquisisca. Orbene, laddove non sia noto il luogo di consumazione della ricettazione, i cui rapporti con la condotta *de qua* sono stati chiariti da Sez. U., n. 22902 del 28 marzo 2001, Tiezzi, Rv. 218873, nel senso della specialità reciproca, competente a procedere è la Procura nel cui territorio sia avvenuta una di dette condotte e, tra esse, soprattutto quella dell'utilizzo, non occorrendo la realizzazione del profitto ai fini della consumazione dell'illecito. Il caso classico è quello dell'acquisto di un biglietto in una stazione ferroviaria facendo uso di *un personal number reservation* abusivamente captato.

1.6. Il riciclaggio

Il delitto di cui all'art. 648-*bis* c.p., pur essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive, di talché qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito, integra, di per sé, un autonomo atto di riciclaggio. Per contro, nel caso in cui le condotte consumative del reato siano attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento al medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva e consumazione prolungata che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere.

In base a tale principio, il riciclaggio si consuma nel luogo dove risultano pervenute tramite bonifico le somme di provenienza illecita trasferite e dove si è perfezionata anche la condotta di sostituzione e di "ripulitura" del denaro illecito attraverso l'operazione bancaria descritta.

Il tenore letterale della norma accomuna, nel concetto di riciclaggio, condotte di sostituzione, trasferimento ed altre operazioni tese ad ostacolare la provenienza delittuosa di "denaro, beni o

altre utilità" che realizzano l'effetto dissimulatorio, risultando del tutto irrilevanti altri tipi di condotte ulteriori e successive.

Va rammentato che il testo dell'art. 648-*bis* c.p., quale risulta dall'ampliamento recato al suo contenuto letterale dalla L. 9 agosto 1993, n. 328, fa riferimento solo al compimento di specifiche operazioni di "sostituzione" e "trasferimento", nonché a quelle che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni ed altre utilità.

Non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta del reo al rientro del bene "ripulito" nella disponibilità dell'autore del reato presupposto.

Il delitto di riciclaggio si perfeziona nel momento in cui si realizza il tipico effetto dissimulatorio che lo caratterizza.

Ne consegue che l'attività di mero trasporto materiale delle somme o del bene riciclati esula dalla condotta tipica di "trasferimento" prevista dall'art. 648-*bis* c.p., che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria e non ha alcun rilievo ai fini della determinazione della competenza: "il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648 bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie di riciclaggio commessa mediante "clonazione" di autovettura, il cui successivo trasferimento fisico è stato considerato dalla Corte rilevante solo ai fini della prova del dolo del conducente): cfr. Sez. 2 n. 1857 del 16/11/2016, Rv. 269316.

Quando però l'attività di trasporto del denaro assume finalità dissimulatoria è ravvisabile il delitto in esame: *"in tema di riciclaggio di denaro tramite movimentazione trasfrontaliera di valuta, il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si è realizzato il trasporto con modalità dissimulatorie, idonee ad ostacolare la rilevazione del transito ad opera delle autorità preposte ai valichi di confine e, conseguentemente, la provenienza illecita di tali provviste. (Fattispecie in cui il luogo di consumazione del reato è stato individuato in quello di materiale introduzione in Italia di denaro di provenienza illecita, occultato nel doppio fondo di autovetture, attraverso i valichi frontalieri con la Svizzera, anche se poi consegnato in plurimi e distinti luoghi del territorio nazionale):* in tal senso Sez. 1 n. 43315 del 27/10/2021, Rv. 282314.

Integrano il reato di riciclaggio:

qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti,

il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito,

la condotta di monetizzazione di assegni di provenienza illecita, atteso che le somme di denaro ricevute in sostituzione dei titoli appaiono formalmente di provenienza lecita,

il compimento di operazioni di clonazione di una autovettura ("per aver compiuto operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa .."), cui consegue il risultato della "ripulitura" finalizzato ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene.

Integra altresì il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza essere concorso nel delitto presupposto, mette a disposizione la propria carta prepagata per ostacolare la provenienza delittuosa delle somme da altri ricavate dall'illecito utilizzo di una carta clonata, consentendo il versamento del denaro in precedenza prelevato al bancomat dal possessore di quest'ultima (reso responsabile del delitto di frode informatica), ovvero consentendo il diretto trasferimento sulla predetta carta prepagata delle somme ottenute dal possessore della carta clonata, con un'operazione di ricarica presso lo sportello automatico, assumendo rilievo, in tale seconda ipotesi, il delitto presupposto di falsificazione o alterazione della carta originaria di cui all'art. 55, comma 9, D.lgs. n.231/2007. In tal caso, ai fini della competenza, il delitto di riciclaggio deve ritenersi realizzato nel luogo in cui è stata attivata la carta *PostePay* sulla quale è confluito il denaro provento del reato di frode informatica, luogo univocamente individuabile ex art. 8 c.p.p.

1.7. L'autoriciclaggio

Il testo dell'art. 648-ter c.p. presenta l'uso di ampie e generiche locuzioni (attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative), che comportano la consumazione del reato con qualsiasi forma di re-immissione all'interno del circuito economico –finanziario ovvero imprenditoriale delle disponibilità di provenienza illecita attuata dall'autore del delitto presupposto al fine di ottenere un concreto effetto dissimulativo, tale da costituire quel *quid pluris* che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile) da quella di occultamento del profitto illecito e, in quanto tale, punibile. Tuttavia al fine di evitare la violazione di principi fondamentali del diritto penale – *ne bis in idem* sostanziale - il legislatore, pur incriminando la condotta di impiego, sostituzione o trasformazione, l'ha limitata escludendo la punizione, sotto il profilo oggettivo per difetto di offensività del bene giuridico protetto (ordine pubblico economico), nei casi in cui la condotta non ostacoli concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, nonché limitandola, sotto il profilo soggettivo, con l'introduzione al comma quarto della clausola di non punibilità.

L'autoriciclaggio si consuma nel momento e nel luogo in cui l'autore del reato presupposto pone in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione del denaro o dei beni costituenti oggetto materiale del delitto presupposto ed è quindi fattispecie essenzialmente istantanea.

È sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza del denaro o degli altri beni.

Nessun rilievo può, quindi, riconoscersi, ai fini della determinazione della competenza, alla circostanza che gli effetti delle condotte indicate si protraggano nel tempo.

1.8. L'usura

Il delitto di usura, rientrando nel novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata, si consuma con i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario, atteso che questi ultimi compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, sicché essi non sono qualificabili come *post factum* non punibile dell'illecita pattuizione (v. Sez. 2, n. 34910 del 10 luglio 2008, Rv. 241818; Sez. 2, n. 35878 del 23 settembre 2020, Rv. 280313).

Va, quindi, prestata attenzione al luogo di esecuzione dei pagamenti.

Laddove difetti l'elemento della riscossione dei ratei usurari, dovrebbe aversi riguardo al momento del perfezionamento dell'accordo o, se questo è ignoto, al luogo in cui è avvenuta la richiesta della somma in denaro.

In tema di usura bancaria, nessuna importanza, ai fini della competenza, riveste la sede legale ove operano i vertici della banca.

2. I reati legati al web ed alla comunicazione

2.1. Le truffe on line

La truffa *on line* (che si ha nel caso in cui la condotta decettiva raggiunge la vittima mediante sistemi informatici, web o piattaforme commerciali) si configura, come la truffa tradizionale, quale delitto istantaneo di danno, che si perfeziona nel luogo del conseguimento dell'effettivo profitto, con il contestuale concreto danno patrimoniale subito dalla parte offesa.

Il criterio discretivo per l'individuazione della competenza territoriale deve essere fondato sulle diverse modalità con le quali la persona offesa abbia effettuato il pagamento.

In ragione della istantaneità/irrevocabilità/irreversibilità ovvero della retrattabilità/revocabilità dell'operazione, rilevano rispettivamente il luogo in cui la persona offesa ha effettuato l'operazione e il luogo in cui l'autore ha conseguito il vantaggio patrimoniale.

La scelta si fonda sul presupposto che l'operazione irrevocabile realizza contestualmente sia l'effettivo conseguimento dell'ingiusto arricchimento da parte dell'agente - che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito - sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.

In applicazione del principio, pertanto, andrà accertato:

- 1.** in caso di pagamento a mezzo vaglia postale ordinario, il luogo ove il vaglia viene materialmente riscosso;
- 2.** in caso di pagamento a mezzo vaglia postale veloce, il luogo in cui la persona offesa ha disposto il pagamento ossia dove ha effettuato il vaglia e non quello in cui l'indagato ha concretamente riscosso il denaro. A differenza dell'ordinario vaglia postale che può essere posto nel nulla, pur in tempi brevi, il vaglia veloce ha come caratteristica che il pagamento del corrispettivo viene effettuato con l'inserimento di una parola chiave indicata dal beneficiario. In tal senso si è pronunciata Sez. 2, n. 14317 del 6 febbraio 2018, Rv. 272515, secondo cui *«il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo e la "locupletatio" dell'agente, sicché, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da "vaglia cambiari veloci", il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene compiuta l'operazione di disposizione patrimoniale, in ragione delle particolari modalità di negoziazione dei vaglia cambiari (n.d.r.: rectius postali) veloci (compilazione del modulo con comunicazione della parola chiave necessaria per ottenere il pagamento presso qualunque ufficio postale), per cui una volta realizzata la disposizione il destinatario acquisisce in modo certo il relativo diritto, mentre la successiva monetizzazione è mera modalità esecutiva dell'illecito truffaldino»*;
- 3.** in caso di pagamento a mezzo "bonifico ordinario, pagamento on-line o rimessa su conto-corrente", trattandosi di operazione non istantanea e revocabile, il luogo ove ha sede la filiale dell'istituto di credito presso il quale l'autore della condotta ha aperto il conto corrente

- su cui sono state accreditate le somme tramite bonifico bancario (Sez. 2, n. 21357 del 1° aprile 2021, non massimata; Sez. 2, n. 54948 del 16 novembre 2017, Rv. 271761);
4. in caso di pagamento a mezzo di "bonifico urgente", essendo comunque da escludere la contestualità tra il pagamento da parte dell'acquirente e la ricezione da parte del destinatario, il luogo in cui l'agente ha conseguito l'ingiusto profitto;
 5. in caso di pagamento a mezzo "bonifico bancario istantaneo" (in inglese *instant payment* ovvero pagamento immediato, che si distingue dal bonifico ordinario per la velocità con cui viene portato a termine il trasferimento di denaro), poiché il trasferimento della somma viene effettuato in tempo reale e la conclusione dell'operazione avviene in pochi secondi (in media 10 cosicché, una volta effettuata la conferma dell'operazione, è impossibile revocare il pagamento), stante il carattere di irreversibilità del mezzo di pagamento utilizzato, il luogo nel quale la persona offesa ha effettuato il pagamento;
 6. nel caso di acquisto di bene posto in vendita su un sito, quale "Ebay o simili", previa trattativa con invio delle coordinate bancarie svolta in via telematica (esempio WhatsApp), con bonifico ed accredito della relativa somma su conto corrente *on-line* "puro", in cui le operazioni bancarie possono essere effettuate esclusivamente tramite operazioni telematiche, va tuttavia tenuto presente che, non potendo farsi riferimento al circuito Internet come luogo inteso in senso fisico, trattandosi di una realtà virtuale e smaterializzata, non risulta individuabile il luogo in cui è stato conseguito il profitto, né risulta noto il luogo dove è stata posta in essere una parte dell'azione ex art. 9, c. 1, c.p.p. (a meno che indagini mirate non lo consentano), considerato che il bene è stato proposto in vendita su sito on line e la trattativa è avvenuta in via telematica. In tal caso, per l'individuazione del luogo di consumazione del delitto deve farsi ricorso al criterio suppletivo di cui all'art. 9, c. 2 c.p.p., cioè al luogo di residenza, domicilio o dimora dell'indagato che non necessariamente coincide con il luogo dove risulta essere stato compilato e firmato il contratto di attivazione del conto: invero, trattandosi di conto corrente on line attivato tramite una connessione ad Internet, non è noto il luogo ove è avvenuto l'accesso da remoto;
 7. in caso di "ricarica" di carta di pagamento prepagata (es. *PostePay*), trattandosi di operazione irrevocabile, il luogo in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta (es. ricevitoria, sia che ciò avvenga in contanti sia con carta di pagamento; da ultimo si vedano Sez. 2, n. 21357 del 1° aprile 2021, non massimata; Sez. 2, n. 23781 del 17 luglio 2020, Rv. 279484; Sez. 1, n. 52003 del 22 novembre 2019, Rv. 277861; Sez. 1, n. 3836 del 12 settembre 2017, Rv. 272291 e Sez. 2, n. 14730 del 10 gennaio 2017, Rv. 269429);
 8. in caso di "bonifico bancario ordinario" indirizzato ad una "carta prepagata" dotata di IBAN, che funge anche da conto *online* (es. *PostePay Evolution*), non sussistendo un conto materialmente aperto presso una agenzia dell'istituto di credito, il luogo in cui è stata "attivata la carta";

9. tuttavia, quando l'operazione di pagamento sia avvenuta tramite "postagirotto" su carta "Postepay Evolution" dotata di IBAN, con addebito e accredito in pari data, va tenuto presente quanto risulta dal sito ufficiale di Poste Italiane: *"Il Postagirotto è il modo di trasferire denaro da un conto corrente postale ad un altro. Per eseguirlo, puoi recarti in ufficio postale, oppure accedere al tuo conto BancoPosta tramite il servizio di home banking. Ti dà la possibilità di effettuare operazioni sia in ambito nazionale che internazionale. Ed è la modalità più veloce ed economica per trasferire denaro in tempo reale fra correntisti BancoPosta. La transazione effettuata da un ufficio postale non ha limiti di importo, eccetto quelli relativi alla disponibilità del conto. Con Postagirotto online puoi trasferire denaro via web in tempo reale a un altro conto corrente BancoPosta..."*. Ciò vale, in particolare, con riferimento all'operazione indirizzata ad una carta Postepay Evolution che *"avendo ad essa associati i codici IBAN BIC e SWIFT, in questo caso risulta del tutto paragonabile ad un Banco Posta. L'operazione è veloce sia nel modo in cui si esegue, sia nell'esito dello spostamento (il trasferimento in condizioni normali impiega meno di un minuto)"*. Ne consegue che chi dispone il pagamento perde immediatamente la disponibilità del denaro che in tempo reale transita sul conto/carta del destinatario. L'operazione, pertanto, è assimilabile al bonifico istantaneo, cosicché la competenza si radica presso l'Ufficio nel cui Circondario è ricompreso il luogo nel quale la persona offesa ha effettuato il pagamento.

2.2. Le diffamazioni a mezzo stampa, a mezzo TV ed a mezzo Internet

2.2.1. Il reato di diffamazione a mezzo stampa

Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui ha avuto diffusione la notizia di stampa ritenuta lesiva, la quale di solito coincide con il luogo della stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifica l'immediata possibilità che esso venga letto da altre persone e, quindi, la diffusione dello stesso in senso potenziale con contestuale percezione dell'offesa.

Maggiori difficoltà sorgono per l'individuazione della competenza territoriale nel caso di periodico a diffusione nazionale che venga stampato in più luoghi diversi tra loro in ragione delle diverse edizioni locali. In tal caso, vanno distinte due ipotesi:

- qualora la notizia diffamatoria sia contenuta nelle notizie pubblicate sull'edizione nazionale, poiché non è possibile stabilire quale stamperia locale abbia diffuso per prima il periodico, deve utilizzarsi il criterio di cui all'art. 9, comma 1, c.p.p., ovvero dell'ultimo luogo in cui è avvenuta parte della azione, che coincide con quello delle attività di preparazione e teletrasmissione del testo alle varie stamperie, cioè la redazione nazionale, tendenzialmente anche sede del periodico;

- qualora il reato sia realizzato attraverso un articolo di cronaca locale, se il periodico a diffusione nazionale è corredato di edizioni locali stampate in luoghi diversi la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di stampa dell'edizione per mezzo della quale è stato realizzato il reato (Sez. 1, n. 22580 del 24/03/2015, confl. comp. in proc. Cravero, Rv. 263785). Dato, poi, che alcuni giornali vengono sottoposti ad una particolare procedura industriale di "incellophanatura", questo Ufficio ha ritenuto che la prima diffusione avviene subito dopo tale accorgimento, allorquando il settimanale è pronto per essere distribuito ai rivenditori, con immediata possibilità, quindi, che esso venga letto da persone estranee al procedimento di redazione e stampa.

Nel caso di stampa estera, deve aversi riguardo al primo luogo di diffusione in Italia o, se non è possibile determinarlo, a quello del luogo di prima iscrizione ex art. 9, comma 3, c.p.p.

In ipotesi di pubblicazione dell'edizione digitale del giornale e, quindi, di diffamazione telematica va considerato che il *locus commissi delicti* è da individuarsi in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e, dunque, nel luogo in cui il collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero, purché l'offesa sia percepita da più fruitori che si trovano in Italia. Depone in tal senso la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui quando un soggetto accede ad un sistema informatico, considerata l'ubiquità della rete internet, il luogo del fatto deve individuarsi non nel luogo di allocazione fisica del server *host*, bensì in quello dove il soggetto, dotato di un hardware in grado di collegarsi con la rete, effettua l'accesso in remoto (Sez. U, n. 17325 del 26/03/2015, Rocco, Rv. 263020).

Laddove lo stampato preveda la pubblicazione sia dell'edizione digitale che dell'edizione cartacea risultano configurabili ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p. sia il delitto di diffamazione a mezzo stampa che il delitto di diffamazione attraverso altre forme di pubblicità. Pertanto al fine di individuare il giudice territorialmente competente in relazione alla diffamazione a mezzo stampa e alla diffamazione telematica, occorre far riferimento al reato di pari gravità anteriormente commesso ex art. 16, co.1, c.p.p.

2.2.2. Il reato di diffamazione commesso con il mezzo della trasmissione televisiva

La diffamazione a mezzo radiotelevisivo in ragione dell'utilizzazione di radioonde ovvero di onde elettromagnetiche, al pari della diffamazione "telematica" (Sez. 5, n. 25875 del 21 giugno 2006, Rv. 234528), si consuma con la percezione della trasmissione televisiva e del suo contenuto offensivo dell'altrui reputazione da parte di soggetti diversi rispetto al soggetto agente ed alla persona offesa.

La competenza, per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della trasmissione televisiva senza attribuzione di un fatto determinato, si determina secondo le regole ordinarie della competenza per territorio, previste dall'art. 8, co. 1, del codice di rito, in base al luogo in cui il reato è stato consumato.

Quando non sia possibile individuare il luogo in cui le prime due persone abbiano avuto percezione della diffamazione ovvero sorga conflitto in ragione della pluralità dei luoghi in cui sia avvenuta la percezione, trovano applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p. (Sez. 5, n. 33287 del 21 aprile 2016, Rv. 267703).

La competenza, per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della trasmissione televisiva con attribuzione di un fatto determinato, spetta alla Procura della Repubblica del circondario ove ha sede la persona offesa: ciò in base alla disposizione di cui all'art. 30, comma quinto, secondo periodo, Legge 6 agosto 1990, n. 223 che, in deroga ai principi generali, fissa la competenza nel luogo di residenza della persona offesa (da ultimo, Sez. 5, n. 4158 del 18 settembre 2014, Rv. 262168).

Il criterio di competenza in deroga previsto dal comma 5 dell'art. 30 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 conserva validità anche all'esito della illegittimità costituzionale del comma 4 dichiarata dal Giudice delle leggi con la sentenza nr. 151 del 12 luglio 2021 per estensione della declaratoria di incostituzionalità quoad poenam dell'art. 13 della legge nr. 47/48, dal momento che il detto criterio riguarda i reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, attualmente puniti dall'art. 595, comma 3, c.p.

Infine, nel caso in cui la persona offesa risulta risiedere all'estero, la competenza territoriale va in ogni caso determinata in base al combinato disposto dell'art. 6, comma 2, c.p. (Il reato si considera commesso nel territorio dello stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione) e dell'art. 9, comma 1, c.p.p., ossia nel luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (presso gli studi televisivi).

2.2.3. Il reato di diffamazione via internet

È pacifica in giurisprudenza (Sez. 5, n. 31677 del 19 maggio 2015, Rv. 264521; Sez. 1, n. 16307 del 15 marzo 2011, Rv. 249974) l'affermazione secondo cui, in tema di diffamazione via *internet* (tanto con riferimento ai quotidiani online, quanto alle espressioni pubblicate sui social), l'inserimento di frasi offensive o di immagini denigratorie nella rete telematica dà luogo ad un reato di evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa.

Tuttavia, le peculiari dinamiche di diffusione del contenuto informativo suscettibile di arrecare discredito alla reputazione altrui, pubblicato sui social network, non consentono di individuare il luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione diffamatoria relativa alla persona offesa.

Quando non è noto il luogo in cui le espressioni inserite nella rete telematica sono state percepite da terzi interviene il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 1, c.p.p., ovvero il luogo in cui è stata tenuta parte della condotta, che coincide con quello in cui l'agente ha caricato le informazioni diffamatorie sul sito *web*.

Nel caso in cui non sia noto nemmeno il luogo di inserimento dei dati sul *web*, si farà ricorso al criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2 c.p.p., cioè al luogo di residenza, domicilio o dimora dell'indagato, ovvero ancora al criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 3, c.p.p.

Va precisato che il luogo nel quale risultano immesse nel web le espressioni ritenute lesive dell'altrui reputazione viene in considerazione, quale criterio di riferimento, qualora si verta in ipotesi di reato tentato mancando l'effettiva percezione della notizia.

2.3 La violenza sessuale *online*

Integra il reato di violenza sessuale *online* di cui all'art. 609-*bis* c.p., e non quello di molestie di cui all'art. 660 c.p., la condotta di chi, per soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, mediante comunicazioni telematiche che non comportino contatto fisico con la vittima, induca la stessa al compimento di atti che comunque ne coinvolgano la corporeità sessuale e siano idonei a violarne la libertà personale e non la mera tranquillità (Sez. 3, n. 41951 del 5 luglio 2019, Rv. 277053: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza con la quale il ricorrente era stato condannato per il delitto di violenza sessuale per avere indotto, con plurime comunicazioni telematiche, una minore degli anni 14 a compiere giochi erotici e ad avere rapporti sessuali virtuali).

In tale ipotesi, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il momento di perfezionamento della fattispecie incriminatrice va individuato facendo riferimento non solo alla esecuzione della condotta esteriore richiesta per la sussistenza del reato da parte dell'autore, ma, soprattutto, al momento di partecipazione al delitto da parte della vittima (ad esempio attraverso il compimento di atti di autoerotismo, indotti dall'autore del fatto) e, quindi, alla concretizzazione dell'offesa del bene-interesse tutelato: con la conseguenza che essa va determinata nel luogo ove la stessa minore si trova nel momento degli incontri via web (in motivazione Sez. 3, n. 25822 del 9 maggio 2013, Rv. 257139).

2.4. I reati informatici in senso stretto

2.4.1. L'accesso abusivo a sistema informatico o telematico di cui all'art. 615 ter c.p.

Ormai consolidato è il principio dettato dalla sentenza del massimo consesso della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 17325 del 26 marzo 2015, confl comp. Rocco, Rv. 263020), secondo cui "In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, il luogo di consumazione del delitto di cui all'art. 615-*ter* c.p.p. coincide con quello in cui si trova l'utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la "parola chiave" o altrimenti eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare per selezionare gli accessi e per tutelare la banca-dati memorizzata all'interno del sistema centrale ovvero vi si mantiene eccedendo i limiti dell'autorizzazione

ricevuta. (In motivazione la Corte ha specificato che il sistema telematico per il trattamento dei dati condivisi tra più postazioni è unitario e, per la sua capacità di rendere disponibili le informazioni in condizioni di parità a tutti gli utenti abilitati, assume rilevanza il luogo di ubicazione della postazione remota dalla quale avviene l'accesso e non invece il luogo in cui si trova l'elaboratore centrale)."

Nondimeno l'uso sempre più diffuso di dispositivi informatici portatili che si collegano al web autonomamente o tramite *wi-fi* in ogni parte del mondo rende assai spesso in concreto difficilmente verificare dove si trovi o da dove operi l'accesso abusivo l'utente. Ciò determina che nella maggior parte dei casi, non essendo praticabile il criterio sussidiario di cui all'art. 9, comma, 1 c.p.p., non essendo frazionabile la condotta abusiva, si debba far ricorso al criterio subordinato della residenza, domicilio o dimora dell'imputato.

2.4.2 La frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p.

Il reato di frode informatica ha la medesima struttura e, quindi, i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Pertanto, anche la frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (giurisprudenza costante, Sez. 1, n. 36359 del 20 maggio 2016, Rv. 268252; Sez. 2, n. 10354 del 5 febbraio 2020, Rv. 278518).

Per la peculiarità del caso, si ricorda la sentenza Sez. 3, n. 23798 del 24 maggio 2012, Rv. 253633, che ha individuato il momento consumativo del reato di frode informatica nel luogo di esecuzione dell'attività manipolatoria del sistema di elaborazione dei dati, la quale è solo apparentemente distonica rispetto all'indirizzo che, ai fini della individuazione del *locus commissi delicti*, assegna valore al luogo in cui si è realizzato l'evento (profitto, anche non economico con altrui danno) e non alla condotta manipolatoria, poiché nel caso di specie, viene precisato in motivazione, il luogo della condotta coincideva con quello del profitto ("*l'impiego abusivo del database artificialmente acquisito, ed il correlativo vantaggio (...), (costituenti, rispettivamente, la condotta ed il profitto dell'attività truffaldina inizialmente ipotizzata), si sono verificati presso il server...*"). (Fattispecie nella quale il luogo di commissione del reato è stato individuato nella sede della società gestita dagli imputati, presso la quale si trovavano i server contenenti i dati oggetto di abusivo trattamento).

Quanto al c.d. "*phishing*" (utilizzazione informatica di credenziali altrui indebitamente sottratte a fini fraudolenti), esso integra il reato di frode informatica, come ormai pienamente riconosciuto nella più recente giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. 2, n. 34218 del 4 novembre 2020, Rv. 280238; Sez. 2, n. 9891 del 24 febbraio 2011, Rv. 249675; Sez. 1, n. 29692 del 23 giugno 2010, non massimata; Sez. 2, n. 7764 del 9 febbraio 2010, non massimata; Sez. 1, n. 11506 del 2 febbraio 2010, non massimata).

Secondo tale indirizzo, ormai univoco, va affermato il principio che la mera ricezione delle somme provento del *phishing* può ben configurare anche la condotta di ricettazione, da ritenere avvenuta nel luogo dove il denaro di provenienza delittuosa è stato ricevuto o accreditato.

E peraltro la più recente giurisprudenza consentirebbe persino di configurare la più grave ipotesi di riciclaggio (Sez. 6, n. 43534 del 24 aprile 2012, Rv. 253798; Sez. 2, n. 546 del 7 gennaio 2011, Rv. 249445; Sez.2, n. 1422 del 14 dicembre 2012, 254050; Sez. 2, n. 43381 del 9 ottobre 2014, Rv. 260694).

Il delitto di frode informatica concorre sovente con quello di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.) o con quello di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.): il concorso formale tra il reato di cui all'art. 640 *ter* c.p. e le altre fattispecie sopra evidenziate è stato ritenuto possibile dalla Suprema Corte in ragione della diversità dei beni giuridici protetti dalle rispettive norme : *"Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico può concorrere con quello di frode informatica, diversi essendo i beni giuridici tutelati e le condotte sanzionate, in quanto il primo tutela il domicilio informatico sotto il profilo dello "ius excludendi alios", anche in relazione alle modalità che regolano l'accesso dei soggetti eventualmente abilitati, mentre il secondo contempla l'alterazione dei dati immagazzinati nel sistema al fine della percezione di ingiusto profitto"* (Sez. 2, n. 26604 del 29/05/2019, Rv. 276427); *"E' configurabile il concorso formale tra il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e quello di frode informatica, stante la diversità dei beni giuridici tutelati e delle condotte sanzionate, in quanto il primo tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni telematiche, mentre il secondo il regolare funzionamento dei sistemi informatici e la riservatezza dei dati in essi contenuti, di cui contempla l'alterazione al fine della percezione di un ingiusto profitto"* (Sez. 5, n. 869 del 09/10/2020, Rv. 280401).

Qualora siano ravvisabili altri reati avvinti da connessione ex art. 12 lett. b) e c) c.p.p., sorge naturalmente la necessità, ex art. 16 c.p.p., di individuare il reato più grave che detterà la competenza per territorio, fermo restando che per i casi citati di connessione con i reati di cui all'art. 615-*ter* e 617-*quater* c.p., pur se meno gravi, gli artt. 51, comma 3-*quinquies*, e 328, comma 1-*quater*, c.p.p. - che rispettivamente prevedono che le funzioni di pubblico ministero, giudice per le indagini preliminari e giudice per l'udienza preliminare sono esercitate dal pubblico ministero e da un magistrato del Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente - "comportano una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, perché stabilisce la *vis attractiva* del reato ricompreso nelle attribuzioni di quell'ufficio inquirente nei confronti dei reati connessi anche se di maggiore 'gravità', con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato previsto nel catalogo suindicato. ... principio affermato ripetutamente in sede di legittimità (Sez. 1, n. 43599 del 05/07/2017, Confl. comp. in proc. Di Palma, n. m.; Sez. 4, n. 4484 del 09/12/2015, dep. 2016, Rv. 265944; Sez. 2, n. 6783 del 13/11/2008, dep. 2009, El Abbouli, Rv. 243300)." (in

motivazione Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, Rv. 276391 – 01; conf. Sez. 1, n. 32765 del 03/05/2016, Rv. 267503: “In tema di competenza per territorio determinata da connessione, il procedimento relativo ad un reato ricompreso nell'elencazione nell'art. 51, comma terzo bis e comma terzo quinquies, cod. proc. pen. esercita una "vis attractiva" rispetto ai procedimenti relativi ad altri reati ad esso connessi, anche quando tali reati siano più gravi del primo, in deroga alla previsione contenuta nell'art. 16, comma primo, cod. proc. pen.”).

Quando il reato di frode informatica è commesso previa introduzione abusiva sul conto corrente informatico per operare uno o più bonifici istantanei in uscita su Iban (fattispecie in cui sono ravvisabili i reati di cui agli artt. 640-*ter* c.p. e 615-*ter* c.p. e nella quale il reato più grave è il primo), deve trovare applicazione il principio che assegna valore al luogo in cui è contestualmente avvenuto sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima, coincidente con il luogo in cui è stata eseguita l'operazione (Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Rv. 279484).

Non potendosi accertare, attesa la smaterializzazione dei circuiti informatici, il luogo in cui la condotta fraudolenta è stata eseguita, deve farsi ricorso al criterio suppletivo di cui all'art. 9, c. 2 c.p.p., cioè al luogo di residenza, domicilio o dimora dell'indagato.

3. I reati contro la persona e la famiglia

3.1. lesioni colpose

Il delitto di lesioni personali colpose è reato istantaneo di evento, che si perfeziona con l'insorgenza della malattia.

Ed è proprio l'insorgenza della sintomatologia che determina il luogo (ed il momento) della consumazione (Sez. 4, n. 44335 del 11 ottobre 2016, Rv. 267838, in tema di responsabilità medica).

Laddove non sia possibile stabilire il luogo in cui è insorta la malattia, bisogna ricorrere alla regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 1, c.p.p., con riferimento al luogo in cui è avvenuta una parte della condotta ovvero all'art. 9, commi 2 e 3, c.p.p.

Caso particolare è quello delle lesioni colpose derivanti da malattia professionale caratterizzata da evoluzione nel tempo e priva del carattere della sintomaticità (mesotelioma derivante da prolungata esposizione alle polveri di amianto), per il quale il momento di consumazione del reato non è quello in cui sarebbe venuta meno la condotta del responsabile causativa dell'evento, bensì quello dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni sicché, ai fini della prescrizione, il "*dies commissi delicti*" va retrodatato al momento in cui risulti la malattia "*in fieri*", anche se non stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente (Sez. 4, n. 33311 del 24/05/2012; e n. 22165 dell'11/4/2008; n. 37432 del 9 maggio 2003, Rv. 225989; conformi Sez. 4, n. 2522 dell'8 gennaio 1998, Rv. 210173; Sez. 4, n. 4049 del 9 dicembre 1988, Rv. 180836; Sez. 4, n. 7475 del 9 dicembre 1985, Rv. 173398).

In ragione di siffatta univoca prospettazione giurisprudenziale, ne consegue che è da escludere l'operatività sia dell'art 8 c.p.p. che dell'art. 9, comma 1, c.p.p., stante la rilevata impossibilità di individuare il momento preciso di insorgenza della malattia.

Restano, dunque, applicabili le regole residuali di cui all'art. 9, commi 2 e 3 c.p.p.

Nell'ipotesi in cui le lesioni siano provocate da merce adulterata oggetto di vendita, poiché è probabile che la malattia sia insorta in una pluralità di persone, il luogo noto dell'adulterazione, in cui si trova lo stabilimento di produzione, prevale su quello in cui è insorta la malattia.

Se non è possibile individuare il luogo di produzione, riprende vigore il criterio dell'insorgenza delle lesioni, non avendo alcun rilievo il luogo in cui la merce è stata assunta, somministrata o applicata, né quello in cui sia stata prescritta, se si tratta di un farmaco.

3.2. I maltrattamenti

Il reato di maltrattamenti in famiglia configura un'ipotesi di reato abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti che, isolatamente considerati, potrebbero anche essere non punibili.

In particolare, si è osservato che il reato abituale è una categoria non legislativa, ma elaborata dalla dottrina e recepita dalla giurisprudenza per denominare (altri termini usati sono reato a condotta plurima o reiterata, reato collettivo, reato frequentativo, reato continuativo, reato

complesso individuale) condotte (che non necessariamente devono risultare di per sé penalmente illecite) la cui pluralità è elemento costitutivo di una tipologia di reati, in cui rientra anche la fattispecie incriminatrice dei maltrattamenti ex art. 572 c.p., costituito da una serie di fatti che integrano il reato per la loro reiterazione, la quale si protrae nel tempo, e per la persistenza dell'elemento intenzionale, con una estensione della condotta che è variabile, nel senso che la sua avvenuta consumazione non ne esclude un prolungamento, come anche la sua ripresa dopo una interruzione – così da potersi configurare una continuazione fra reati di maltrattamenti – (Sez. 6, n. 24206 del 26/03/2019, Rv. 276752).

È invero indispensabile cogliere, per la configurabilità del reato di maltrattamenti, il nesso unificante della abitudine delle condotte, poste in essere «*reiteratamente dall'agente con l'intenzione di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali, onde ogni successiva condotta di maltrattamento si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita ad un illecito strutturalmente unitario*» (Sez. 6, n. 56961 del 19/10/2017, Rv. 272200); laddove invece, come è noto, «*non integra il delitto di maltrattamenti in famiglia la consumazione di episodici atti lesivi di diritti fondamentali della persona non inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall'imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggettivamente vessatorio*» (Sez. 6, n. 45037 del 02/12/2010, Dibra, Rv. 249036).

Se, dunque, la struttura del reato di maltrattamenti «*è perdurante e continuativa, in quanto ogni azione di salda alla precedente, dando vita ad un reato unitario, definito 'reato di durata', esso "si perfeziona con il compimento dell'ultimo atto della serie*», (cfr. Sez. 6, n. 18175 del 06/03/2018).

Il reato di maltrattamenti presenta, quindi, una struttura diversa da quella del reato permanente di cui tratta l'art. 8, comma 3, c.p.p. nel regolare la competenza territoriale: poiché i fatti debbono essere molteplici e la reiterazione presuppone un arco di tempo che può essere più o meno lungo, ma comunque apprezzabile, la consumazione del reato si perfeziona con l'ultimo di questa serie di fatti.

Conseguentemente non è applicabile la norma di cui all'art. 8, comma 3, c.p.p. - riferita ai reati permanenti e non segnatamente a quelli abituali- ed applicabile, invece, la norma di cui all'art. 9, comma 1, c.p.p., relativa all'ultimo luogo dove è avvenuta una parte dell'azione.

La Cassazione ha avuto modo di affermare che «*è erronea l'equiparazione tra reato abituale e reato permanente al fine di individuare il luogo di consumazione del reato e, quindi, il giudice competente, in quanto nel reato permanente l'azione è unica ed assume autonoma valenza antiggiuridica fin dal primo atto della sua esecuzione, e protraendosi nel tempo, assume la qualità di condotta permanente, mentre nel reato abituale è in presenza di singole condotte, da sole non idonee ad integrare quel determinato reato, che perdono la loro individualità come percosse, minacce, o quali condotte non rilevanti penalmente, per assumere la diversa configurazione giuridica per effetto della reiterazione. In tal caso è del tutto irrilevante giuridicamente individuare il momento iniziale della consumazione, in relazione ad una condotta di cui non può prevedersi l'inquadramento futuro, o improcedibile per mancanza di una condizione di punibilità,*

ma che assume rilevanza penale nella considerazione del comportamento complessivo. In tale ipotesi, il luogo del commesso reato ai fini della determinazione della competenza è quello in cui l'azione diviene complessivamente riconoscibile e qualificabile come maltrattamento, e si identifica nel luogo in cui la condotta viene consumata all'atto della presentazione della denuncia». (Sez. F -, n. 36132 del 13/08/2019, Rv. 276785).

Principio questo che non significa che la competenza territoriale è quella del luogo in cui viene presentata la denuncia, ove potrebbero anche non essere mai state poste in essere condotte maltrattanti, ma quella del luogo in cui all'atto della presentazione della denuncia viene ricondotta l'azione lesiva.

In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori – fatto salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612-*bis* c.p., comma primo, c.p., che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie – l'orientamento che ritiene configurabile tout court l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'art. 612-*bis*, comma secondo, c.p.) per il solo fatto della sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o, comunque, della sua attualità temporale va temperato alla stregua del più recente orientamento – condiviso da quest'Ufficio – secondo cui “è configurabile il reato di maltrattamenti in situazione di condivisa genitorialità, anche in assenza di convivenza, a condizione che la filiazione non sia stata un evento meramente occasionale ma si sia quantomeno instaurata una relazione sentimentale, ancorché non più attuale, tale da ingenerare l'aspettativa di un vincolo di solidarietà personale, autonomo rispetto ai doveri connessi alla filiazione” (Sez. 6, n. 37628 del 25 giugno 2019, Rv. 276697): ciò in ragione del fatto che la convivenza non è un presupposto indispensabile per configurare il reato di maltrattamenti, essendo sufficiente al riguardo un vincolo di solidarietà atto a generare un rapporto dotato di una certa stabilità con doveri di reciproca assistenza connesso ad una “stabile relazione discendente dal rapporto di filiazione”.

3.3. Lo stalking

Il delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p. è un reato abituale, caratterizzato da una serie di condotte (anche solo due: si veda Sez. 5, 21.1.2010 n. 6417, Rv. 245881) le quali, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvengono la ratio dell'antigiuridicità penale nella reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice, la quale prevede, ai fini della configurazione di detto reato, la “consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente” dalla stessa contemplati (Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265231), consistenti nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o nel perdurante stato di ansia o di paura o, infine, nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto.

Il delitto di atti persecutori è dunque reato abituale, a struttura causale e non di mera condotta, che si caratterizza per la produzione di un evento di “danno”.

La natura di reato abituale di danno del delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p. implica che esso debba ritenersi integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma

incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio; sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti quanto piuttosto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento (Sez. 5, n. 7899 del 14/1/2019).

Il reato, pertanto, si consuma allorché gli atti abbiano raggiunto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima; in altri termini, il reato si consuma nel luogo e nel tempo in cui la vittima della condotta persecutoria abbia sofferto "un accumulo di disagio" degenerato nello stato di prostrazione psicologica richiesto dalla norma incriminatrice ai fini della configurazione del reato (Sez. 5, n. 16977 del 12/02/2020, Rv. 279178).

Il luogo di consumazione del delitto di cui all'art 612-bis c.p. va, dunque, ravvisato nel territorio in cui sono state poste in essere, ai danni della persona offesa, le condotte complessivamente riconoscibili e qualificabili ai sensi dell'art. 612-*bis* c.p.

La Suprema Corte ha anche precisato che laddove la condotta persecutoria sia iniziata in un luogo diverso la competenza territoriale va determinata con riferimento al luogo in cui la condotta di persecuzione è proseguita alterando le abitudini di vita della vittima. "Invero", - è precisato - "nel caso di reato abituale, caratterizzato dalla sussistenza di una serie di condotte, la consumazione del reato si perfeziona con l'ultima di dette condotte e la competenza si radica nel luogo in cui si realizza la stessa, operando la regola suppletiva di cui all'art.9, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui è competente "il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione", e non la disposizione di cui all'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., che, quanto ai reati permanenti, individua la competenza territoriale in capo al "giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione" (Sez. 1, n. 17040 del 2016).

In questi termini, perciò, assume tendenzialmente rilevanza il luogo ove risiede la vittima degli atti persecutori.

Laddove il reato si accompagni a fatti di sangue, va valutata tuttavia anche la gravità e l'entità di questi ultimi.

In caso di lesioni lievi (art. 582 c.p.), stante la connessione, a guidare la competenza resterà il reato di stalking, ma non altrettanto può dirsi laddove le lesioni siano gravissime (art. 583 c.p.) o, a maggior ragione, qualora si verifichino episodi omicidiari (art. 575 c.p.).

3.4. Sottrazione e trattenimento di minori all'estero

Il delitto di cui all'art. 574-*bis* c.p., come il delitto di cui all'art. 574 c.p., ha natura di reato permanente.

È caratterizzato da un'azione iniziale, costituita dalla sottrazione del minore, e dalla protrazione della situazione antiggiuridica mediante ritenzione, attuata attraverso una condotta sempre attiva perché intesa a mantenere il controllo sul minore (Sez. 6, n. 17799 del 6 febbraio 2014, Rv. 260157; Sez. 3, n. 49579 del 27 ottobre 2015, Rv. 265651).

Ne consegue l'applicabilità della regola generale di cui all'art. 8, comma 3, c.p.p., che individua la competenza del giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione.

Di recente la Corte di Cassazione ha precisato che, poiché l'offesa tipica consiste nell'impedimento dell'esercizio delle prerogative genitoriali, nonché nella preclusione per il figlio di mantenere la comunanza di vita con i genitori, la competenza si radica nel luogo di residenza abituale del minore al momento dell'indebito trasferimento o trattenimento all'estero.

Ha pertanto escluso che possa trovare considerazione il luogo, diverso da quello di residenza, in cui il minore si era incontrato con l'imputato per essere condotto all'estero (Sez. 6, n. 36828 del 16 maggio 2019, Rv. 276709).

Del pari è a dirsi anche per il caso in cui la condotta di trattenimento sia stata commessa interamente all'estero: vi è giurisdizione italiana a condizione che la residenza abituale del minore, precedentemente concordata dai genitori, sia in Italia (Sez. 6, n. 8660 del 11 dicembre 2018, Rv. 275086).

3.5 Adescamento di minore

La fattispecie di cui all'art. 609-*undecies* c.p., introdotta con la legge I ottobre 2012, n. 172, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, stipulata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, punisce, se il fatto non costituisce più grave reato, l'adescamento di minori degli anni sedici, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*, 600-*quinques*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* c.p. La previsione chiarisce che per "adescamento" si intende *qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione*.

La fattispecie di cui all'art. 609-*undecies* c.p. assicura una tutela anticipata alla libertà morale e di autodeterminazione dei minori infrasedicenni *punendo quei comportamenti insidiosi* di "victim selection", *prodromici all'abuso sessuale*, attraverso cui l'agente, spinto dal movente sessuale, dopo aver selezionato la vittima e preso contatti con essa, instaura un rapporto intimo e confidenziale, ne carpisce la fiducia, introduce la tematica sessuale e le rivolge i primi inviti. Si tratta di un reato di pericolo che persegue le *condotte di adescamento costituenti un rischio concreto per la persona offesa in quanto finalizzate al compimento di reati di sfruttamento o abuso a danno del soggetto vulnerabile*.

Il delitto in esame si consuma nel momento in cui il soggetto agente realizza una delle condotte tipizzate dal legislatore.

È sufficiente a perfezionare il reato l'atto volto a carpire la fiducia del minore anche in assenza di comportamenti finalizzati all'organizzazione di un incontro a scopi sessuali con la vittima adescata.

La Corte di legittimità ha precisato che, ove la condotta sia posta in essere tramite Internet o altri mezzi di comunicazione a distanza, attesa la struttura della fattispecie criminosa che presuppone una comunicazione tra due soggetti e considerato che la condotta tipica di adescamento per essere idonea al conseguimento del fine perseguito dall'agente deve essere percepita dalla vittima, il locus commissi delicti va individuato nel luogo in cui si trova il minore adescato, perché è in tale luogo che si perfeziona la dimensione offensiva del fatto (Cass., Sez.3, n. 36492 del 26/6/2019).

Ai fini della determinazione della competenza per territorio assume, quindi, rilievo il luogo ove la condotta di adescamento viene percepita dalla vittima, ossia il luogo ove si concretizza l'offesa del bene-interesse tutelato dalla norma.

3.6 Revenge porn

Il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti si distingue per la specificità e l'unitarietà del suo oggetto giuridico dalle fattispecie di reato già esistenti in materia di pubblicazioni e spettacoli osceni di cui all'art. 528 c.p., di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615-*bis*, secondo comma, c.p., di violazione di corrispondenza di cui all'art. 616 c.p., di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente di cui all'art. 617-*septies* c.p., di molestie o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p., di trattamento illecito di dati personali di cui all'art. 167 codice della privacy.

Con l'introduzione dell'art. 612-*ter* c.p. il legislatore ha inteso realizzare uno schermo a protezione della persona a cui si riferiscono i contenuti sessualmente espliciti, anticipando la soglia di tutela e delineando un reato di pericolo. Non è richiesta l'effettiva conoscenza da parte di una pluralità di utenti del materiale illecitamente diffuso ed è anzi ritenuta meritevole di tutela anche la condotta in cui manchi la divulgazione a più persone (come, ad esempio, nel caso dell'invio di immagini pornografiche della vittima al suo datore di lavoro). Non è neanche necessario il verificarsi nella vittima, per effetto della divulgazione dei contenuti intimi, di un grave stato d'ansia o di timore, a differenza di quanto previsto per il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-*bis* c.p.

Il delitto di "*revenge porn*" si consuma nel momento in cui il soggetto agente realizza una delle condotte tipizzate in sequenza. La dimensione offensiva del fatto non richiede la ricezione o l'effettivo accesso ai contenuti da parte dei destinatari.

Ne consegue che è sufficiente a perfezionare il reato la diffusione in senso potenziale di tali contenuti con contestuale concreta possibilità di percezione degli stessi da parte di soggetti diversi rispetto al soggetto agente ed alla persona offesa.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con riferimento al delitto di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione del materiale pedopornografico commessa per via telematica, previsto dall'art. 600-*ter*, comma terzo, cod. pen., individuando il momento consumativo nella immissione in rete, in quanto si tratta di condotta idonea in concreto alla diffusione del materiale, attesa la possibilità di accesso da parte di un numero indeterminato di persone (Sez. 3, n. 28524

del 9/06/2009, Ratschiller e altro, Rv. 244595; Sez. 3, n. 25232 del 21/06/2005, P.M. in proc. Brancato, Rv. 231814). I giudici di legittimità hanno precisato che il luogo di consumazione del reato di cui sopra deve essere identificato con il luogo nel quale è stato digitato il comando di invio e di conseguente immissione nella rete del materiale fotografico illecito, al quale corrisponde il momento di perfezionamento della fattispecie (Sez. 1, n. 47086/2018; Sez. 3, n. 8296 del 2/12/2004). Tali pronunce risultano aderenti a quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 17325 del 26/03/2015, Rocco, Rv. 263020 con riferimento al luogo di consumazione del delitto di cui all'art. 615-ter c.p., secondo cui il luogo di accesso al sistema informatico deve individuarsi in quello dove il soggetto, dotato di un hardware in grado di collegarsi con la rete, effettui l'accesso in remoto.

I su enunciati criteri possono essere applicati anche in caso di accesso alla rete effettuato utilizzando uno smartphone, dal momento che si tratta di apparecchio costantemente connesso ad Internet che consente di digitalizzare gran parte delle attività relazionali degli individui, ivi comprese quelle concernenti la trasmissione di contenuti intimi.

Il delitto di *revenge porn*, al pari dell'ipotesi di cui all'art. 600-ter comma 3 c.p., non richiede per il perfezionamento della condotta l'effettiva percezione dei contenuti offensivi da parte del destinatario: è, pertanto, irrilevante la successiva cancellazione dei contenuti, anche se definitiva (Sez.3 nr. 41231 del 17/01/2018).

Ai fini della determinazione della competenza per territorio assume rilievo il luogo ove è stata posta in essere la condotta di condivisione. E, poiché il delitto di cui all'art.612-ter c.p. si consuma con la condotta di invio, nessun rilievo può riconoscersi al luogo ove si trovava la persona offesa al momento della ricezione dei messaggi.

Non risulta, dunque, applicabile il criterio di collegamento utilizzato per il reato di diffamazione che, anche ove commesso utilizzando la rete telematica, è reato di evento, presuppone una comunicazione tra più soggetti e richiede l'effettiva percezione della comunicazione offensiva; ed è reato in cui la dimensione offensiva del fatto si perfeziona nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione lesiva dell'altrui reputazione da parte di soggetti diversi dall'agente e dalla persona offesa.

4. Altri reati previsti dal codice penale

4.1. I reati associativi

Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui in relazione al delitto associativo, che è un reato permanente e presuppone l'esistenza di una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi consortili perseguiti, ai sensi dell'art. 8 comma 3 c.p.p. la competenza per territorio va individuata con riferimento al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del fatto, che coincide con quello in cui la struttura associativa diventa operante (cfr. Sez. 6, n. 26010 del 23/04/2004, Loccisano, Rv. 229972; Sez. 2, n. 26285 del 03/06/2009, Del Regno, Rv. 244666; Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015, Rv. 263612 – 01).

In particolare, il luogo di operatività dell'associazione è quello in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, cioè assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il *pactum sceleris*, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura, posto che, in assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di una sufficiente connotazione di stabilità, le aggregazioni criminali non esprimono quel disvalore e quel connotato di pericolosità per l'ordine pubblico che giustifica, in termini di offensività e tipicità, la punizione prevista dalla legge (*ex plurimis*, Sez. 4 n. 48837 del 22/09/2015, Rv. 265281; Sez. 6, n. 4118 del 10 gennaio 2018, Rv. 272185; Sez. 2, n. 41012 del 20 giugno 2018, Rv. 274083)

In altre parole, occorre verificare il luogo in cui si realizza un minimum di mantenimento della situazione antigiusuridica necessaria per la sussistenza del reato, *"...né potrebbe essere diversamente, atteso che le associazioni a delinquere costituiscono realtà delinquenziali che esercitano sul territorio i loro poteri criminali, rispetto ai quali assume rilievo decisivo il luogo in cui si è concretamente manifestata l'operatività del sodalizio, alla quale occorre fare riferimento per l'individuazione della competenza territoriale. Queste conclusioni valgono a maggior ragione quando ci si trova di fronte a una consorteria transnazionale, operante secondo il modello canonizzato dall'art. 3 legge n. 146 del 2006 e attiva su un vasto territorio nazionale ed estero, rispetto alla quale la competenza territoriale, in assenza di elementi di certezza processuale, non può che essere individuata sulla base del luogo in cui si concretizzano le attività di ideazione e di programmazione dell'organizzazione (Sez. 6, n. 49995 del 15 settembre 2017, depositata il 31 ottobre 2017, Rv. 271585; Sez. 1, n. 17353 del 9 aprile 2009, depositata il 23 aprile 2009, Rv. 243566)"* (in motivazione, Sez. 1, n. 36088 del 17 luglio 2019, non massimata).

Va considerata, infatti, la difficoltà di individuare i collegamenti territoriali di molte associazioni criminali a carattere dematerializzato, che hanno una conclamata struttura reticolare e relazionale – laddove non anche costituita da plurimi ed autonomi gruppi operanti sul territorio nazionale ed estero – e sfruttano i più aggiornati sistemi di comunicazione telematica.

Tuttavia, anche in questo caso, laddove contestati più reati fine, con i limiti che si dirà, non è corretto ricorrere al luogo di commissione del primo e/o più grave di essi, perché tale operare si tradurrebbe nella 'svalorizzazione' della specifica relazione dell'associazione con il tessuto

territoriale da cui promana e nel quale si proietta il programma criminoso, in favore di elementi incidentali o accidentali. Ne discende che, in presenza di una organizzazione le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi e, dunque, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l'identificazione del luogo di programmazione ed ideazione dell'attività riferibile al sodalizio criminoso, si dovrà fare riferimento alla regola suppletiva prevista dall'art. 9, comma 1, c.p.p. e, quindi, al luogo di realizzazione di una parte della condotta del reato associativo e, solo successivamente, al luogo di competenza ex art. 8 c.p.p. del reato-fine connesso più grave (ex plurimis, Sez. 6 n. 427 del 25 settembre 2019, non massimata; Sez. 6 n. 4118 del 10 gennaio 2018, Rv. 272185; Sez. 6 n. 49995 del 15 settembre 2017, Rv. 271585; Sez. 4 n. 48837 del 22 settembre 2015, Rv. 265281; Sez. 4 n. 16666 del 31 marzo 2016, Rv. 266744; Sez. 2 n. 50338 del 3 dicembre 2015, Rv. 265282). Quando, poi, risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato associativo, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3 c.p.p. (Sez. U n. 40537 del 16/07/2009, Rv. 244330).

Compete, pertanto, al pubblico ministero l'attenta individuazione degli elementi emergenti dalle investigazioni e la conseguente indicazione, anche in sede di incolpazione provvisoria, del luogo di commissione del reato.

Con riguardo ai reati associativi, i criteri di individuazione della competenza territoriale per connessione conoscono alcune peculiarità.

Va innanzitutto ricordato: 1. che la connessione tra un delitto associativo e i reati-fine attribuiti al sodalizio può ritenersi sussistente solo nell'eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, l'indagato, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi; 2. che *"la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere, con riferimento alla quale la S.C. ha ritenuto che erroneamente i giudici di merito avessero ritenuto, sul presupposto dell'astratta configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine, il radicamento della competenza territoriale nel luogo di prima manifestazione del programma del sodalizio, ossia nel luogo di commissione del fatto più grave contestato al coimputato, ma non anche all'imputato)"*: Sez. 2 n. 57927 del 20 novembre 2018, Rv. 275519). Ne discende che, nel caso in cui non vi sia identità di indagati tra reato associativo e reati-fine, la competenza territoriale non può essere determinata ai sensi dell'art. 16 c.p.p., ma segue le regole ordinarie, pur riconoscendosi all'art. 16 c.p.p. natura di criterio autonomo di competenza come riconosciuto dalla giurisprudenza prevalente.

Va altresì ricordato che, come affermato da Sez. 6, n. 2629 del 14/12/2021, Rv. 282681 *"In tema di competenza territoriale per connessione, il reato associativo ritenuto più grave in*

relazione ai reati fine determina lo spostamento della competenza nei confronti di tutti gli imputati -cui sia contestato il reato associativo- a nulla rilevando che la pena per i meri partecipi risulti inferiore rispetto alla pena prevista per uno dei reati fine connessi, in quanto la competenza va determinata unitariamente con riguardo al reato complessivamente considerato (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la competenza era stata determinata con riguardo al reato di associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur se nei confronti dei partecipi sarebbero stati più gravi i reati fine di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen. e per l'ingente quantitativo)".

Nel caso, poi, in cui, pur sussistendo connessione ex art. 12 c.p.p. tra il reato associativo ed i reati satellite, non sia però possibile determinare il luogo di consumazione del delitto associativo, prima di ricorrere all'applicazione dei criteri suppletivi di cui all'art. 9, commi 2 e 3, c.p.p. occorre fare riferimento al luogo di commissione dei singoli reati fine avendo riguardo, quando questi ultimi siano più di uno e commessi in luoghi diversi, al più grave di essi o a quello commesso per primo, secondo le regole previste dall'art. 16 c.p.p. (Sez. 1 n. 29160 del 24 giugno 2008, Rv. 240480).

Una chiara deroga agli ordinari criteri di competenza è, altresì, prevista - come già ricordato nella parte generale - per le fattispecie associative contemplate dall'art. 51 comma 3-bis c.p.p. (Sez. 1 n. 16123 del 12/11/2018, Rv. 276391: "*In tema di competenza per territorio determinata da connessione, l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una "vis attractiva" anche sugli altri. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza sollevato in relazione alla connessione tra il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 260, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e quello di associazione per delinquere)"*).

Con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette "mafie delocalizzate" deve tenersi conto del recente principio di diritto affermato da Sez. 2 n. 39774 del 7/05/22 (cd. processo Aemilia) secondo cui "*in tema di reati associativi la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono la programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose: ciò perché, essendo l'associazione una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (nella specie è stata radicata la competenza dell'autorità giudiziaria emiliana rispetto ad un gruppo criminale 'ndranghetistico operante in Emilia)"*.

Con riferimento al ruolo di 'capo' rimane fermo, peraltro, il principio precedentemente affermato da Sez. 2 n. 29189 del 29/09/2020, Rv. 279854: "*In tema di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso con il ruolo di capo, nell'ipotesi di organizzazione radicata in un particolare territorio che estenda la propria forza operativa attraverso strutture periferiche ubicate in altre zone, la competenza per territorio va individuata con riferimento al luogo ove si*

trova la cosca madre, da cui dipende il conferimento e la ratifica delle cariche delle articolazioni satelliti, anche se dotate di una certa autonomia di azione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della competenza territoriale del giudice di Reggio Calabria, ove aveva sede l'organizzazione di stampo mafioso appartenente alla 'ndrangheta, a capo della quale vi era l'imputato, da cui dipendevano cellule operative in Lombardia)".

Riscontro di tale conclusione si ha anche nella definizione - per risulta - della competenza per territorio in relazione alla definizione delle cosiddette "mafie atipiche", sorte e radicatesi in contesti territoriali diversi da quelli delle cosiddette mafie "storiche", che ovviamente devono su quel territorio dare prova della propria capacità di intimidazione, integrando quindi il requisito della concreta operatività che rende, da un lato, riconoscibile il "sodalizio" e la sua natura e, dall'altro, ne conclama la concreta iniziale attività radicando così la competenza. Si vedano sul punto Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, Rv. 274120: *"Il reato previsto dall'art.416-bis cod. pen. è configurabile non solo in relazione alle mafie cosiddette "tradizionali", consistenti in grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma anche con riguardo alle c.d. "mafie atipiche", costituite da piccole organizzazioni con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi del metodo "mafioso" da cui derivano assoggettamento ed omertà, senza, peraltro, che sia necessaria la prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento (Fattispecie relativa al c.d. "clan Spada" operante nel territorio di Ostia)"; e Sez. 2 n. 10255 del 29/11/2019, Rv. 278745: "Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, con riguardo ad una struttura autonoma ed originale operante in un territorio limitato (c.d. mafia locale), è necessaria la dimostrazione in concreto della forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo, che si caratterizza per la sua "forma libera", potendo essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto le condizioni esistenziali, economiche o lavorative di determinati soggetti, attingendo i diritti inviolabili, anche di tipo relazionale, delle persone, che vengono coattivamente limitate nelle loro facoltà."*

4.1.1 Le misure di prevenzione

Vale la pena ribadire - per affinità di materia - alcuni orientamenti consolidati sulla competenza in ordine alle misure di prevenzione, fermi i distinti poteri di azioni spettanti anche ad autorità amministrative.

Le Sezioni Unite Repaci (S.U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260245) hanno statuito che "nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica - in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale - nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesti e, nel caso in cui tali manifestazioni siano plurime e si verifichino in luoghi diversi, là dove le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza.

Principio ribadito da Sez. 2, n. 22512 del 24/04/2019, Rv. 276424: "Nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesta e, nel caso in cui tali manifestazioni siano plurime e si realizzino in luoghi diversi, nel luogo in cui le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza, secondo un accertamento da effettuarsi non sulla base di una verifica statica ma, piuttosto, in una prospettiva dinamica caratterizzata dal fondamentale criterio dell'attualità della pericolosità. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio il decreto impugnato, che aveva ritenuto la competenza territoriale in relazione ad una risalente imputazione del proposto per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. commesso in Reggio Calabria, dalla quale era stato poi assolto, mentre tutte le successive condotte rivelatrici di pericolosità sociale, con riferimento ad operazioni di intestazione fittizia, si erano manifestate in Roma)".

E se ciò vale per le ordinarie forme di pericolosità prese in considerazione dalla normativa in materia di prevenzione, va peraltro rilevato che alla particolare categoria della pericolosità qualificata si collega invece, prescindendo dai luoghi di manifestazione della pericolosità, la competenza nel luogo ove ha sede giudiziariamente riconoscibile il sodalizio di appartenenza (Sez. 1, n. 23407 del 24/03/2015, Rv. 263964: "*In materia di misure di prevenzione personale, la competenza per territorio nei procedimenti relativi a soggetti la cui pericolosità si fonda su indizi di appartenenza ad un sodalizio criminale prescinde dalle risultanze anagrafiche del soggetto e va individuata nel luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del sodalizio medesimo, indipendentemente dalla esistenza di ramificazioni o derivazioni localizzate in altri territori*").

Nello stesso senso Sez. 5, n. 1996 del 04/11/2020, Rv. 280328: "*In materia di misure di prevenzione personale, la competenza per territorio nei procedimenti relativi a soggetti la cui pericolosità si fonda su indizi di appartenenza ad un sodalizio criminale mafioso prescinde dalle risultanze anagrafiche del proposto e va individuata nel luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del sodalizio medesimo, indipendentemente dall'esistenza di ramificazioni o derivazioni localizzate in altri territori e a prescindere dai luoghi di commissione dei reati fine.*"

Ne discende, ad evitare la possibilità di contrasti tra pubblici ministeri, o successivi conflitti ex art 28 c.p.p., la necessità di fornire, nella proposta di misura di prevenzione, indicazione chiara ed esplicita degli elementi che collegano il proposto ad un preciso sodalizio ed al suo radicamento.

4.2 I reati contro la P.A.

4.2.1. Corruzione (art. 319 c.p.)

Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell'utilità; tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, approfondendosi l'offesa tipica, si verifica lo spostamento in avanti del momento consumativo (Sez. U., n. 15208 del 25 febbraio 2010, Mills, Rv. 246581).

4.2.2. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Ai fini della determinazione della competenza per territorio del reato di istigazione alla corruzione, occorre fare riferimento al luogo in cui avviene la promessa della dazione di denaro, trattandosi di un reato di mera condotta per la cui consumazione non si richiede che la promessa del privato o la sollecitazione del pubblico ufficiale siano recepite dalla controparte (Sez. 6 n. 10305 del 10 gennaio 2008, Rv. 239083).

4.2.3. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

In tema di abuso di ufficio, qualora l'azione amministrativa illegittima si caratterizzi per l'attribuzione al privato della gestione di servizi nell'interesse dell'amministrazione conferente, il vantaggio patrimoniale che integra l'evento del reato non si sostanzia né nell'atto, meramente interno, di scelta del privato né nell'ulteriore ed opposto estremo dell'acquisizione del "*tantundem*" patrimoniale derivante dall'esecuzione del servizio, ma nella stipula dell'atto negoziale nel quale si incontrano le volontà dell'amministrazione, rappresentata all'esterno, e del soggetto beneficiario, in quanto in questo momento la sfera patrimoniale del privato si accresce ingiustamente delle posizioni soggettive connesse all'accordo con l'amministrazione.

In assenza, invece, della stipula di un atto negoziale, la consumazione del reato coincide con l'atto di assegnazione dell'incarico o con il momento di materiale affidamento del servizio. (Nella specie, relativa ad affidamento di due incarichi di consulenza, da parte di una regione, ad una società in cui era stato assunto il figlio del presidente della giunta regionale, la S.C. ha individuato il momento consumativo del reato nella data della delibera di affidamento del secondo incarico, e non in quella - valorizzata dal giudice di merito - del pagamento della seconda consulenza) (Sez. 6, n. 23005 del 12/02/2014, Rv. 259952).

4.2.4. Vendita di bene sequestrato e luogo di consumazione del reato di cui all'art. 334 c.p.

Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 334 cod. pen., si configura la condotta di sottrazione di cose sequestrate ogni qual volta l'agente, in relazione alla particolare natura ed al regime giuridico del bene sottoposto a vincolo, ostacola o rende difficoltoso il compimento degli ulteriori atti della procedura quali, ove si tratti di un sequestro amministrativo, quelli relativi alla successiva confisca o all'acquisizione all'erario del bene (Sez. 6, n. 31256 del 2016).

Anche la vendita del bene sequestrato può quindi integrare il reato di cui all'art. 334 c.p. (Sez. 6, n. 179 del 1985, relativo ad una fattispecie di vendita, da parte del proprietario custode, della nuda proprietà di un immobile dopo la notifica dell'atto di pignoramento ma prima della trascrizione).

Al riguardo va, peraltro, ricordato che nel contratto di compravendita la proprietà si trasferisce con il consenso, ai sensi dell'art. 1470 c.c. (in particolare, per quanto riguarda il trasferimento di autovettura, cfr. la pur risalente ma non smentita Cass. civ., Sez. 3, n. 1871/1965, secondo cui *"nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di una cosa determinata, l'effetto reale, cioè la trasmissione della proprietà, ha luogo immediatamente, all'atto dell'incontro dei consensi legittimamente manifestati dalle parti ed è irrilevante, a questi fini, la circostanza della non seguita trascrizione dell'atto di alienazione presso il PRA, la quale non è requisito di validità o efficacia dei trasferimenti di proprietà, ma soltanto uno strumento di tutela, per il caso di conflitto tra più persone che vantino diritti sulla cosa"*); sicché la consegna del bene costituisce una obbligazione del venditore rispetto ad un trasferimento già verificatosi (art. 1476 c.c.).

Pertanto, ai fini della consumazione del reato, deve farsi riferimento al luogo in cui la vendita del bene sequestrato si è conclusa, da verificare tenendo presente il criterio di cui sopra.

4.3. I reati di falso

4.3.1. Il falso ideologico

Il delitto di cui all'art. 479 c.p. si perfeziona nel momento in cui l'atto falso fuoriesce dall'ambito di disponibilità dell'agente e si manifesta nel mondo esteriore, per conseguire gli effetti di cui sarebbe capace (invero non sussiste il reato fino a quando l'autore della falsità non lo renda disponibile agli altri; se l'atto rimane nella disponibilità dell'agente al quale può apportare ulteriori modifiche - e decidere di non "farlo venire alla luce" - rimane l'esistenza di un semplice proposito che non può avere rilevanza penale).

Il tempo e il luogo di commissione del reato coincidono, dunque, con il momento in cui l'atto entra nella disponibilità della Pubblica amministrazione (in merito a tale soluzione si è determinato questo ufficio da ultimo con il decreto n. 201 del 2021).

Lo stesso dicasi per il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), in cui il momento consumativo coincide non già con l'atto del privato che rende la dichiarazione infedele ma con la relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico; ne deriva che la competenza territoriale deve essere determinata ex art. 8 c.p.p., e quindi con riferimento al luogo in cui la falsa attestazione del privato perviene al pubblico ufficiale, sicché non rileva ai nostri fini il luogo in cui la dichiarazione sia stata sia profferita oralmente o redatta per iscritto (in termini Sez. 6, n. 12298 del 16 gennaio 2012, Rv. 252554; Sez. 5, n. 10046 del 5 febbraio 2008, Rv. 239123; decreto di questo Ufficio n. 119/2022).

In caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il delitto si perfeziona nel momento e nel luogo in cui la dichiarazione sostitutiva viene presentata all'ufficio pubblico cui è destinata (Sez. 1, n. 26698 del 23 maggio 2013, Rv. 255971).

Anche i reati che prevedono la condotta di uso di atto falso si perfezionano nel momento in cui l'atto falso fuoriesce dall'ambito di disponibilità dell'agente e affiora nel mondo esteriore per conseguire gli effetti di cui sarebbe capace: ciò in forza del criterio generale secondo cui il momento consumativo dei delitti di falso è quello in cui si fa, per la prima volta, uso del titolo, vale a dire quando esso esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici all'esterno nei confronti dei terzi.

4.3.2. La falsità materiale commessa da privato

Il delitto di falsità materiale commesso dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative di cui agli artt. 477 e 482 c.p. si consuma con la formazione del documento (Sez. 5, n. 15470 del 12 gennaio 2018, Rv. 272681) e non con l'uso del documento falsificato, come nel caso di falso in scrittura privata (cfr. Sez. 5, n. 33648 del 23 marzo 2005, Rv. 232332): ciò in quanto l'uso del documento falsificato è irrilevante ai fini della consumazione del reato di falso in atto pubblico e, pertanto, non rileva ai fini della competenza per territorio.

Qualora, perciò, non sia noto il luogo in cui detto reato si è consumato, non può farsi ricorso al criterio sussidiario stabilito dall'art 40, comma primo, parte prima, c.p.p. Rocco ("il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificata una parte dell'azione o dell'omissione che costituisce il reato", corrispondente all'attuale art. 9, comma 1, c.p.p.), identificando erroneamente il luogo in cui si è verificata una parte dell'azione con quello in cui fu posto in uso il falso documento (Sez. 5, n. 12288 del 25 giugno 1975, Rv. 131549).

Tale principio di diritto deve essere applicato anche ai reati di falso materiale non commessi da privati. È, pertanto, la materialità dell'azione a determinare l'individuazione della competenza.

4.3.3. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Può dirsi consolidata l'affermazione secondo cui integra il reato di cui all'art. 497 *bis*, comma secondo, c.p., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di una carta d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione del possessore del documento falso alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25218 del 13 luglio 2020, Rv. 279473).

Mentre la detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-*bis*, comma primo, c.p. (in applicazione del principio, Sez. 5, n. 48241 del 4 novembre 2019, Rv. 277427), è stato ritenuto configurabile il delitto di cui al secondo comma dell'art. 497-*bis* c.p. nei confronti di un soggetto che aveva esibito un passaporto contraffatto all'estero raffigurante la propria fotografia, per aver concorso

nella contraffazione, benché quest'ultima non fosse perseguibile in Italia mancando la condizione di procedibilità di cui all'art. 10 c.p.

La configurabilità del reato di cui all'art. 497-*bis*, comma 2, c.p. comporta, ai fini della competenza, che si debba far riferimento non già al luogo in cui è accertato il possesso del documento falso, ma a quello di sua fabbricazione o formazione. Ove ciò non sia possibile deve aversi riguardo al criterio residuale di cui al secondo comma dell'art. 9 c.p.p. (residenza dell'indagato) e non a quello in cui parte della azione o della omissione (a volte identificata con il momento della detenzione o dell'uso) è stata compiuta.

4.3.4. L'importazione di prodotti con segni falsi

Occorre premettere che il reato di cui all'art. 474 c.p., relativamente alla condotta di introduzione di prodotti con segni contraffatti nel territorio dello Stato, è reato istantaneo che si consuma con l'introduzione del bene nel territorio italiano (v. decreti di questo Ufficio n. 66/2021, n. 34/2022 e n. 38/2022). Nel caso di introduzione a mezzo aereo, esso si consuma nel momento in cui il velivolo che trasporta i prodotti falsamente contrassegnati superi i confini nazionali entrando nello spazio aereo italiano (Sez. 5, n. 53198 dell' 11 novembre 2018, Rv. 274591).

Ne consegue che integra il reato in oggetto la presentazione alla dogana di prodotti con segni falsi, trattandosi di atto che costituisce già introduzione del bene nel territorio italiano (Sez. 2, n. 40382 del 12 giugno 2015, Rv. 264558) e risultando esso commesso nell'area di introduzione portuale o aeroportuale delle merci nel territorio italiano.

5. I reati previsti da leggi speciali e dal codice civile

5.1. I reati tributari

5.1.1. I reati in materia di dichiarazione

La competenza per i delitti in materia di dichiarazione previsti dal capo primo del titolo secondo del medesimo decreto legislativo va determinata sulla base del comma 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 74/2000 ("Per i delitti previsti dal capo I del titolo II, il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato"), con le seguenti precisazioni:

— il domicilio fiscale, nel caso di impresa individuale, coincide con quello del titolare dell'impresa medesima, cioè con la residenza risultante all'anagrafe (Sez. 3, n. 17702 del 2019), mentre per le persone giuridiche coincide con quello della sede legale, ma, qualora questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell'ente (Sez. 3, n. 20504 del 2014) da individuarsi, anche in via indiziaria, in quello nel quale viene esercitata prevalentemente l'attività. Lo stesso principio vale per le società, in quanto il fatto che il domicilio fiscale corrisponde, secondo il dettato dell'articolo 58, comma 3, del D.p.r. 600 del 1973, al luogo in cui è stabilita la sede legale determina una mera presunzione (relativa) di corrispondenza tra sede legale e domicilio fiscale, che presuppone la coincidenza tra sede legale e sede effettiva, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta con la conseguenza che, qualora sia stata stabilita una sede legale fittizia, il domicilio fiscale coincide con il luogo nel quale si trova la sede effettiva della società e in tale luogo il reato si considera consumato (Sez. 3, 9 febbraio 2022, n. 4461);

— tutti i reati tributari in dichiarazione hanno natura istantanea, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari, per cui occorre fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente. Non ha quindi rilievo l'eventuale successivo trasferimento della sede sociale dopo la commissione del fatto (Sez. 3, n. 42462 del 2010);

— il "luogo dell'accertamento" nel quale l'art. 18 del d.lgs. n. 74 del 2000 radica la competenza per territorio per i reati tributari va individuato nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 43320/2014; conforme Sez. 3, n. 42147/2019, secondo cui la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell'art. 16 c.p.p., al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione,

essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica”).

5.1.2. Gli altri reati

A. Per quanto riguarda gli altri reati, si applica il comma 1 dell’art. 18 del d.lgs. n. 74/2000 (“Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato”).

Va precisato che il riferimento al solo art. 8 c.p.p. esclude che si possa fare riferimento alle regole suppletive di cui all’art. 9 c.p.p., per cui va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato, previsto dall'art. 18, comma 1, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 c.p.p. (Sez. 3, n. 17060 del 2019).

B. Ai fini dell’individuazione del momento consumativo del delitto previsto dall'art. 8 (**emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**), rileva il momento in cui è avvenuta l'emissione della fattura, a prescindere dalla relativa consegna o spedizione all'altra parte interessata (Sez. 3, n. 36968 del 2005). Il luogo in cui la fattura viene emessa deve presumersi coincidente con quello della sede legale, salvo che risulti che questa ha carattere meramente fittizio, nel qual caso si applica il criterio sussidiario del luogo di accertamento, da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 43320 del 2014).

Secondo un arresto della terza sezione del 2021 (Sez. 3, n. 11216 del 24 marzo 2021):

— il "luogo in cui il reato è stato commesso", previsto come criterio determinativo della competenza dall'art. 8 c.p.p., comma 1, - e alla cui inapplicabilità discende, nel caso del delitto di cui al D.lgs. n. 74 del 2000, art. 8 l'operatività della regola della competenza del "giudice del luogo di accertamento del reato", fissata dal D.lgs. art. 18, comma 1 - deve essere accertato sulla base di elementi oggettivi e non di mere congetture, idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti.

— l'accertamento del "luogo in cui il reato è stato commesso", con riferimento alla fattispecie di cui al D.lgs. n. 74 del 2000, art. 8 non può dirsi fondato sulla base di elementi oggettivi solo perché è individuata la sede dell'ente cui è attribuibile l'emissione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti;

— pertanto, nel caso di società “cartiera” la totale fittizietà delle operazioni documentate nelle fatture oggetto di contestazione esclude di poter ritenere che il luogo di consumazione del reato sia individuabile in quello della sede dell'ente emittente.

Riguardo al reato di emissione di una pluralità di fatture per operazioni inesistenti, Sez. III, n. 29519/2019, ha affermato:

— il criterio del luogo di iscrizione nel registro degli indagati del primo procedimento penale dettato dall'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, opera unicamente con riguardo a più condotte di emissione riguardanti il medesimo periodo di imposta e non anche nel caso di emissione di più fatture per operazioni inesistenti relative a periodi di imposta diversi;

— in questa seconda ipotesi, la competenza per territorio si determina sulla base dei criteri dettati dall'art. 8 c.p.p., cui rimanda anzitutto l'art.18, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 e, solo ove ciò non sia possibile, sulla base del luogo di accertamento del reato quale criterio sussidiario, da ciò derivando che, in caso di reati connessi, anche a fronte dell'assenza, nel d.lgs. cit., di una specifica disciplina sul punto, la competenza per territorio si determina sulla base della disciplina dell'art. 16 c.p.p.

09circondari, si determina a norma della disposizione di cui all'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000 - secondo il quale è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del Pm che, per primo, ha provveduto ad iscrivere la notizia di reato - solo se le condotte sono state poste in essere nel corso del medesimo periodo di imposta, mentre, se l'emissione o il rilascio siano avvenuti nel corso di periodi di imposta diversi, trovano applicazione l'art. 8 c.p.p., o, in subordine, il primo comma del predetto art. 18, per effetto del quale è competente il giudice del luogo di accertamento del reato (Sez. 3, n. 37933 del 2021).

C. Quanto al delitto di **occultamento di scritture contabili** (art. 10), va richiamato il *dictum* di Sez. 3, n. 5791 del 18 dicembre 2007, Rv. 238988, secondo cui "*la competenza si radica nel luogo di accertamento dato da quello ove la Guardia di Finanza ha chiesto all'imputato di esibire il documento contabile ed ove questi ha falsamente dichiarato di averlo smarrito; infatti, è al momento e nel luogo di questa affermazione che è stato accertato l'illecito occultamento del documento contabile*".

D. Per quanto riguarda il delitto di **omesso versamento** delle certificate ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti (art. 10-bis D.lgs. n. 74 del 2000) e il delitto di delitto di omesso versamento dell'Iva (art. 10-ter D.lgs. n. 74 del 2000), ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell'art. 8 c.p.p.

Tuttavia, ai fini della individuazione del luogo di omissione del versamento che radica la competenza, si registra allo stato un duplice orientamento della Cassazione.

Ricorda infatti Sez. 3, n. 6529 del 2020: "secondo un orientamento di questa Corte, in tali casi il luogo in cui si verifica l'omissione del versamento del tributo ex art. 8 c.p.p., deve ritenersi coincidente con il luogo ove si trova la sede effettiva dell'azienda, nel senso di centro dell'attività amministrativa e direttiva dell'impresa (Sez. 3, n. 27701 del 1 aprile 2014, Rv. 260110; Sez. 3, n. 23784 del 16 dicembre 2016, Rv. 269983); secondo un diverso indirizzo, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, siccome l'adempimento dell'obbligazione tributaria può essere effettuato anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va invece applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del

reato indicato dal D.lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 c.p.p. (Sez. 3, n. 17060 del 10 gennaio 2019, Rv. 275942; Sez. 1, n. 44274 del 24 settembre 2014, Rv. 260801)".

Tale secondo orientamento deve ritenersi preferibile, in quanto dalla possibilità di pagamento in via telematica presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale consegue l'impossibilità di radicare l'omissione nel luogo ove l'impresa ha la sede, per cui va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato (tale orientamento peraltro è quello ormai prevalente: cfr. per l'art. 10-*bis*, Sez. 3, n. 13610 del 2019 e per l'art. 10-*ter* Sez. 3, n. 17060 del 2019 e n. 45966 del 2021).

E. Quanto alla individuazione della competenza territoriale per il delitto di **indebita compensazione di cui all'art. 10-*quater***, giova richiamare Sez. 1, n. 29845 dell'11 giugno 2018, non massimata, secondo cui:

— il criterio principale di riferimento, fatta eccezione per i delitti tributari in materia di dichiarazione (a cui è estraneo quello ora in rilievo), è contenuto nell'articolo 8 c.p.p., secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 18 d.lgs. n. 74 del 2000. Se il luogo di consumazione non è però individuabile con la necessaria certezza, trova applicazione, ancora una volta per espressa previsione di legge, il criterio del luogo dell'accertamento del reato;

— il luogo in cui si è, in ipotesi, consumato il reato va individuato in quello ove l'omesso versamento del dovuto fu formalmente giustificato "da una illegittima compensazione, ex art. 17 D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, operata tra le somme spettanti all'erario e i crediti vantati dal contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti", e quindi in quello di presentazione del mod. F24 contenente l'indicazione del credito, inesistente o non spettante, da portare in compensazione (Sez. 3, n. 15236 del 2015);

— tuttavia il versamento può essere fatto in modalità telematiche senza obbligo di recarsi presso un'agenzia del luogo ove si svolge l'attività, per cui, in assenza di una prova in ordine al luogo del versamento, non è possibile individuare il giudice territorialmente competente in forza del criterio principale che guarda al luogo di consumazione ed occorre aver riguardo al luogo dell'accertamento del fatto, mentre il luogo ove è ubicata la sede legale della società non assume rilievo, salvo che non siano emersi dati oggettivi che facciano ritenere che ivi sia stato presentato il modello di versamento contenente i crediti non spettanti o inesistenti.

Tali principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza successiva (cfr. Sez. 3, n. 6529 del 2020: "*Ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, atteso che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato, nella conseguente impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione di cui all'art. 8 cod. proc. pen., il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen.*" e precedentemente Sez. 3, n. 12738 del 10 ottobre 2018, non massimata, con l'aggiunta che la competenza per territorio non può essere determinata tenendo conto della ubicazione dello

studio del professionista incaricato, non essendo scontato che da tale luogo siano stati spediti i modelli F24 mediante i quali furono pagate le minori imposte frutto delle indebite compensazioni).

5.1.3. La connessione tra reati tributari

Va precisato che le regole indicate valgono con riferimento al singolo reato tributario in sé considerato.

Nel caso di connessione di reati, la competenza per territorio si determina sulla base della disciplina dell'art. 16 c.p.p. (Sez. 3, n. 2951 del 2019).

Per quanto riguarda il caso frequente dei **rapporti tra i reati di cui agli artt. 2 ed 8** del d.lgs. n. 74/2000, va rilevato che:

- tra il reato di emissione di false fatture e quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti è di regola configurabile la connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), c.p.p.;
- ai fini della configurabilità di tale ipotesi di connessione teleologica e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U., n. 53390 del 26 ottobre 2017, G., Rv. 271223);
- che, non risultando elementi di segno contrario, tale condizione soggettiva deve presumersi nella condotta dell'emittente le fatture per operazioni inesistenti nei confronti del soggetto successivo utilizzatore;
- che la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di false fatture e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, trattandosi in ogni caso di reati di pari gravità, per la irrilevanza ex art. 4 c.p.p. della configurabilità di eventuali circostanze attenuanti, appartiene a norma dell'art. 16 c.p.p. al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato, non potendo trovare applicazione i criteri previsti dall'art. 18 D.lgs. n. 74 del 2000, posto che questi ultimi sono applicabili solo quando è contestato un "singolo reato tributario" (Sez. 3, n. 37858/2014 e la conforme Sez. 3I, n. 39820/2016, riferite a fattispecie in cui lo stesso soggetto era imputato di entrambi i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 ed applicabili anche all'ipotesi di diversità soggettiva a seguito della citata Sez. U., n. 53390 del 2017 cit.);
- che, pertanto, la competenza a procedere per entrambi i delitti appartiene al giudice competente per il reato di cui all'art. 8, logicamente e temporalmente anteriore a quello di cui all'art. 2. (da ultimo, Sez. III, n. 10916/2020, par. 1.5. in motiv.).

Tale principio di diritto è ormai consolidato (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 17174 del 2022, n. 14795 del 2022, n. 31517 del 2021 e n. 18940 del 2021).

Nel caso di **connessione tra i reati di cui agli artt. 5 e 10** del d.lgs. n. 74/2000, la terza Sezione (Sez. 3, n. 14537 del 2022) ha precisato che ove ci si trovi nell'impossibilità d'individuare il luogo di consumazione del più grave reato di cui all'art. 10 (nella specie ritenuto commesso in luogo ignoto) deve farsi richiamo al principio secondo cui la competenza per territorio determinata dalla connessione spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra i restanti e solo quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'articolo 9, commi 2 e 3, del Cpp, ne ha fatto applicazione facendo riferimento al meno grave reato di natura dichiarativa di cui all'articolo 5, per il quale (al pari degli altri reati di natura dichiarativa) la regola attributiva della competenza per territorio è quella prevista dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000, correlata all'individuazione del giudice del domicilio fiscale, che, per le società, coincide con la sede legale, ma che, ove questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell'ente).

5.2. I reati ambientali

In tema di reati ambientali, le questioni più problematiche in ordine alla competenza riguardano la circolazione dei rifiuti, in quanto nei casi di inquinamento causato da scarichi, emissioni in atmosfera, sversamento di rifiuti od omessa bonifica, la competenza si radica agevolmente nel luogo in cui l'evento si è verificato.

Per ciò che concerne il **reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p.** ("Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti", già art. 260 D.lgs. 152/2006) – reato che l'art. 51 co. 3 bis c.p.p., attribuisce alla competenza del Tribunale distrettuale - la giurisprudenza di legittimità afferma, con indirizzo consolidato, che il *locus commissi delicti* debba essere individuato nel luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite in quanto elemento costitutivo del reato (Sez. 3 n. 1349 del 14.1.2022, ud. 25.11.2021; Sez. 3 n. 48350 del 29.9.2017, Perego, Rv. 271798; Sez. 3 n. 29619 dell'8.7.2010, Leorat e altri, Rv.248145).

Avendo tale fattispecie delittuosa natura di reato abituale proprio in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte continuative e non occasionali – ancorché non necessariamente esclusive - alcune delle quali singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, essa si consuma nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile (Sez. I n. 32681 del 13.7.2021), precisandosi che, nei casi in cui le condotte risultano commesse in luoghi diversi rientranti nella competenza territoriale di differenti autorità giudiziarie, occorre accertare in fatto dove si è manifestata la *reiterazione dei comportamenti* che consente di ritenere integrato il delitto.

In una successiva pronuncia la Suprema Corte, percorrendo il solco della giurisprudenza elaborata in materia di reati abituali, ha ancorato la consumazione del reato di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p. al momento in cui è accertata la cessazione delle complessive attività, irrilevante essendo quello di consumazione di ogni singola condotta (Sez. 3 sentenza n. 41583 del 10.9.2021 Rv. 282458-02, v. anche Sez. 3, Sentenza n. 42631 del 15/09/2021 Rv. 282632). Il contrasto giurisprudenziale è solo apparente, avendo avuto tale ultima pronuncia la finalità di individuare il *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione, agganciata all'accertamento del compimento dell'ultimo atto antiggiuridico.

Il luogo di consumazione del reato *de quo* va dunque determinato sulla base delle regole stabilite negli artt. 8 e 9, comma I, c.p.p. o, quando sia impossibile la loro applicazione, in base a quelle del successivo art. 16, potendosi far ricorso ai criteri sussidiari indicati nei commi II e III del citato art. 9 solo in via residuale, allorché non possano trovare applicazione quei parametri oggettivi che, garantendo il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione di almeno uno degli episodi che costituiscono la vicenda criminosa, meglio assicurano il principio costituzionale della "naturalità" del giudice, come fisiologica allocazione del processo (Sez. I, n. 13929 del 17.3.2010, Rv. 246670; Sez. 3 n. 1349 del 14.1.2022, ud. 25.11.2021).

In una fattispecie (esaminata nella citata sentenza n. 1349 del 14.1.2022) è stato ritenuto corretto il giudizio del Tribunale del Riesame che, dopo aver richiamato la funzione attrattiva

dell'art. 51 comma 3-bis c.p.p., ha individuato il *locus commissi delicti* nel distretto di Torino avendo evidenziato, sulla base di dati fattuali, che le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, oltre ad essersi per la prima volta manifestate in territorio novarese, si erano principalmente svolte in Piemonte, attraverso la reiterazione di numerosi trasporti e conferimenti di rottame illecitamente smaltiti, così come tra gli acquirenti finali figurassero principalmente ditte piemontesi oltre che lombarde e solo in minima parte campane o di altre regioni. Era risultato inoltre accertato che il gruppo criminale, pur compiendo attività documentali presso le sedi campane, movimentava rifiuti di clienti e fornitori soprattutto in Brianza e Piemonte orientale e che, inoltre, la società aveva il domicilio fiscale in Piemonte e in quella regione riceveva le FOI emesse dai fornitori stranieri e venivano consumati i reati tributari pure oggetto di provvisoria incolpazione.

La Suprema Corte ha chiarito che non sono ipotizzabili questioni di connessione nel caso della scoperta di reati diversi da quelli previsti dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p. pen., ma semplicemente problemi di mantenimento della unitarietà delle indagini, che restano attratte nelle attribuzioni della DDA: *"ciò in quanto a tale magistrato inquirente è attribuita certamente la potestà investigativa in relazione ai reati di cui alla norma anzidetta, ma se, nel corso delle indagini su detti reati, si profili la necessità di perseguire un reato diverso da quelli previsti da detta norma, non v'è disposizione che escluda il delitto dai poteri di indagine dell'organo inquirente del capoluogo del distretto"*.

Ciò in quanto per il delitto *de quo* sussiste una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una "vis attractiva" anche sugli altri (Sez. I, Sentenza n. 16123 del 12 novembre 2018, Rv. 276391, riferita ad una fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza sollevato in relazione alla connessione tra il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui e quello di associazione per delinquere).

Pertanto, in caso di provvedimento di indagine soggetto a riesame, lo stesso va correttamente proposto al giudice del capoluogo del distretto (così, testualmente, Sez. 6, Sentenza n. 30372 del 16/3/2004, Morelli, Rv. 230442).

Per quanto riguarda il **reato contravvenzionale di trasporto illecito (art. 256, 1 e IV comma D. lgs. 3 aprile 2006, n.152** svolto in mancanza di iscrizione all'Albo, o con inosservanza delle prescrizioni, od in carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), si evidenzia che esso non ha natura di reato proprio, realizzabile dai soli soggetti esercenti professionalmente un'attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un'ipotesi di reato comune, che può essere commesso da chiunque svolga tale attività di fatto o in modo secondario, purché non del tutto occasionalmente, e che, per la sua natura istantanea, si perfeziona anche con una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice (Sez. 3, Sentenza n. 4770 del 26/01/2021, Rv. 280375).

Quanto al luogo di consumazione, giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui ha sede il soggetto che esegue il trasporto illecito, dovendo logicamente ritenersi che il veicolo abbia iniziato la marcia proprio da quel luogo (Sez. III, Sentenza n. 6780 del 28 maggio 1996, Rv. 205718).

Tale principio vale anche per il delitto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del d.l. 6 novembre 2008, n. 172 (conv. in legge 30.12.2008, n. 210), applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, al pari dell'omologo reato contravvenzionale di cui all'art. 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Resta fermo che, allorché il soggetto privato, non titolare di una attività di impresa o responsabile di un ente, abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto e che, a tal fine, lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso verrà abbandonato, risponde solo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 255 del D.lgs. n. 152 del 2006 per l'*abbandono*, e non anche del reato di trasporto abusivo previsto dall'art. 256, comma I D.lgs. cit., in quanto il trasporto costituisce solo la fase preliminare e preparatoria rispetto alla condotta finale di abbandono, nella quale rimane assorbito (v. Sez. 3, Sentenza n. 41352 del 10/06/2014, Rv. 260648); conseguentemente, deve ritenersi competente per territorio il giudice del luogo in cui risulta realizzato l'abbandono.

Nel caso di **falsa classificazione dei rifiuti propedeutica all'illecito smaltimento o recupero** (che non esime il produttore dalla responsabilità della gestione dei rifiuti, essendo la *gestione* comprensiva della loro *classificazione*), qualora non sia noto il luogo di compimento di tali attività finali, per il reato di cui agli artt. 258, comma 4, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, **483** c.p. si può fare riferimento alla sede dell'impresa e della società i cui responsabili sono autori della falsa attribuzione del codice, in quanto l'organizzazione delle condotte illecite risulta collegata all'assetto dirigenziale (Sez. I, Sentenza n. 28329 del 9 maggio 2017, n. m.)

Qualora le condotte illecite consistano nella c.d. triangolazione nella gestione dei rifiuti, in forza della quale tra il soggetto originatore e quello destinatario, si interponga un terzo soggetto al quale è demandato il compito di procedere a processi di trattamento, all'esito dei quali avviene la falsa classificazione, occorre fare riferimento alla sede del c.d. produttore secondario.

In un caso di **spedizione di rifiuti all'estero** senza che il soggetto esportatore ed originatore di essi, responsabile del carico fino all'arrivo a destinazione, sia munito della apposita licenza ASQIQ di registrazione per le imprese straniere fornitrici dei rifiuti destinati all'importazione, la Corte di cassazione ha ritenuto integrato **il reato previsto dall'art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152** in capo al soggetto originatore dei rifiuti siccome responsabile della intera operazione della spedizione che si completa soltanto con l'effettivo recupero del rifiuto, reato da ritenersi consumato nella sede della società italiana esportatrice e originatore dei rifiuti avviati all'esportazione (Sez. 3, Sentenza n. 11837 del 04/07/2012 Rv. 254848).

5.3. L'omesso versamento dei contributi INPS

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. n. 463 del 1983, conv. con modd. in L. n. 638 del 1983) si consuma nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali e assicurativi; tale luogo non si identifica con la sede dell'impresa, bensì con la sede dell'istituto previdenziale dove l'impresa ha aperto la sua posizione assicurativa (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 34418 del 12 luglio 2006, Rv. 234953; Sez. 3, n. 26067 del 14 febbraio 2007, Rv. 237126; tra i più recenti vedasi il decreto di questo Ufficio n. 60/2022).

Tale principio discende direttamente dal disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, dovendosi intendere per tale, appunto, la sede dell'Istituto previdenziale dove la posizione assicurativa è stata aperta (Sez. 3, n. 41530 del 9 luglio 2015, Rv. 265037).

5.4 La Frode sportiva (art. 1 L. 401/1989)

Il reato di frode sportiva è a forma libera e di pura condotta, con consumazione al momento in cui sono compiute le attività finalizzate ad alterare lo svolgimento della competizione, e quindi a quello in cui "si verifica la promessa o l'offerta di un vantaggio indebito o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta..." - Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini e altri, Rv. 265631.

La fattispecie del primo comma dell'art. 1 L. 401/1989 richiama il paradigma normativo dell'istigazione alla corruzione e, pertanto, il reato "si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la promessa o l'offerta di un vantaggio indebito o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta, e non in quello dell'accettazione di tale promessa od offerta" (Sez. 3, n. 12562 del 25/02/2010, Preziosi e altri, Rv. 246595).

5.5 Assunzione di sostanze dopanti (art. 586-bis c.p.)

Il reato di assunzione di sostanze dopanti, che ha natura istantanea con effetti permanenti, si perfeziona nel momento dell'assunzione della sostanza vietata, essendo irrilevante l'eventuale perdurante pericolo dell'alterazione delle prestazioni agonistiche; pertanto, la competenza territoriale va individuata in relazione al luogo in cui la sostanza viene somministrata, assunta o favorita nell'assunzione (Sez. 6, n. 39482 del 22/06/2017, Viciani e altro, Rv. 270940). Il luogo della consumazione del reato, dunque, è quello in cui la sostanza dopante è stata assunta, luogo che può non coincidere con quello in cui il reato è stato accertato, essendovi, di regola, un iato temporale tra l'assunzione del farmaco (il cui effetto non è generalmente immediato ma, per poter agire, necessita di tempo, che varia a seconda del tipo di sostanza) e il momento in cui il reato viene accertato.

Mutuando i principi che sono stati affermati in relazione al delitto di ricettazione, che, stante il carattere istantaneo della condotta, può presentare uno scarto temporale tra il momento consumativo - che coincide con la ricezione del bene di provenienza illecita - e quello in cui è.

accertata la detenzione della res (cfr. Sez. 1, n. 24934 del 24/02/2004, confl. comp. in c. Bujar, RV. 228778), per individuare il giudice competente è necessario accertare in quale luogo sia avvenuta l'assunzione della sostanza dopante; tale indagine va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri; ed ove il predetto accertamento non sia possibile, a causa della mancanza o dell'equivocità degli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p., fermo restando che deve escludersi la possibilità di considerare "parte dell'azione" la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo, e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui, a seguito di esami diagnostici, si è rilevata la presenza nel sangue delle sostanze dopante (Sez. 3, n. 24884 del 22 giugno 2021, Rv. 281732).

5.6 Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri

La competenza del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri va individuata in base al luogo in cui è stata accertata la violazione penalmente rilevante (Sez. 1, n. 1872 del 10 giugno 1980, Rv. 146221), ciò perché esso rientra nell'ampia categoria dei reati finanziari assoggettati - quanto alle regole sulla competenza per territorio - alla disciplina specialistica prevista dalla legge n. 4 del 1929, art. 21, u.c. secondo cui "La competenza per territorio è determinata dal luogo dove il reato è accertato" (Sez. 3, n. 15659 del 15 dicembre 2010, Rv. 249981; Sez. 1, n. 29667 del 17 giugno 2003, Rv. 226141; Sez. 3, n. 7178 del 27 maggio 1991, Rv. 188173). Il "luogo dell'accertamento" va individuato nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante, a tal fine, il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 43320 del 2 luglio 2014, Rv. 260992; Sez.3, n. 11978 del 09 gennaio 2014, Rv. 258732; Sez. 1, n. 29667 del 17 giugno 2003, Rv. 2261412).

5.7. I reati in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope

5.7.1. La pluralità delle condotte

La fattispecie penale di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90 si caratterizza in quanto punisce condotte di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono realizzarsi attraverso condotte alternative quali: *la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la raffinazione, la vendita, l'offerta o messa in vendita, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, il procurare ad altri, invio, il passaggio o la spedizione in transito, la consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.*

In ragione del rapporto di alternatività formale tra le condotte integranti il reato di cui all'articolo 73 D.P.R. 309/90, esse, quando si riferiscono alla stessa sostanza stupefacente, perdono la loro individualità; dunque, per determinare la competenza per territorio, occorre fare riferimento al

luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile, la competenza va individuata con ricorso ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 c.p.p. (Sez. 4, n. 17626 del 5 febbraio 2004, Rv. 228181; Sez. 4, n. 12405 del 18 gennaio 2017, Rv. 269663; Sez. 4, n. 24719 del 3 marzo 2016, Rv. 267227): acquista così rilievo il luogo accertato di compimento dell'azione (Sez. 4, n. 6203 del 19 novembre 2008, Rv. 244101; Sez. 4, n. 42740 del 18 ottobre 2007, Rv. 238305; Sez. 4, n. 15832 del 6 aprile 2005, Rv. 231373; Sez. 3, n. 48036 del 25 ottobre 2019, Rv. 277352; Sez. 3, n. 8999 del 5 dicembre 2019, Rv. 278418).

In tema di stupefacenti, la previsione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 configura un reato a fattispecie alternative, la cui realizzazione congiunta comporta, sotto il profilo sanzionatorio, l'assorbimento delle diverse condotte in un unico delitto, senza peraltro che le stesse perdano la propria autonoma rilevanza ai fini della determinazione del giudice competente per territorio, che, pertanto, va individuato in quello dell'ultimo luogo in cui è stata accertata una frazione della complessiva azione criminosa. Nella fattispecie la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata ritenuta la competenza territoriale del giudice del luogo in cui stava per avvenire la consegna al ricorrente di un ingente quantitativo di hashish, in precedenza introdotto in Italia in un luogo non determinato (Sez. 3 n. 48036 del 25 ottobre 2019, Rv. 277352; Sez. 4, n. 6203 del 19 novembre 2008, Rv. 244101).

5.7.2. Competenza in caso di ingente quantità

La presenza nel territorio nazionale di ingenti quantità di sostanze stupefacenti costituisce indice, in assenza di contrarie allegazioni, della sua produzione all'estero cosicché, nel caso non sia noto il luogo di introduzione nel territorio dello Stato, ai fini della determinazione della competenza per territorio, trovano applicazione i criteri di cui all'art. 9 c.p.p. secondo cui in caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, la competenza per territorio è individuata in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 48036 del 25 ottobre 2019, Rv. 277352; Sez. 4, n. 8665 del 22 gennaio 2010, Rv. 246851; Sez. 7, Ordinanza n. 2851 del 19 ottobre 2017, Rv. 271950).

5.7.3. Competenza in caso di acquisto di sostanza stupefacente

Per il reato di cui all'art. 73 integrato dall'acquisto della sostanza stupefacente la competenza va individuata nel luogo in cui si è perfezionato l'accordo tra acquirente e venditore, e ciò in quanto non è richiesta ai fini della consumazione del delitto la materiale consegna della sostanza: Sez. 4, n. 45884 del 27 giugno 2017, Rv. 271290; Sez. 4, n. 20543 del 4 maggio 2010, Rv. 247385; Sez. 1, n. 16810 del 23 marzo 2007, Rv. 236437). Si precisa, altresì, che ai fini dell'individuazione del momento conclusivo dell'accordo va tenuto conto del criterio civilistico in materia di compravendita, secondo cui la stessa si perfeziona nel momento e nel luogo in cui chi fa la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (*ex art. 1326 c.c.*) e nello specifico, nei contratti conclusi per telefono, tale luogo si identifica con quello ove il proponente

si trova al momento della conoscenza dell'accettazione (Sez. 3, n. 14233 del 5 febbraio 2020, Rv. 279289; si veda anche Sez. 1, n. 16810 del 23/03/2007, Rv. 236437).

Qualora si proceda per i reati di detenzione e di vendita di sostanza stupefacente, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato più grave (Sez. 4, n. 41175 del 22 giugno 2004, Rv. 229898).

Nell'acquisto e nel successivo trasporto, senza soluzione di continuità, di sostanza stupefacente, vertendosi in ipotesi di reato permanente, competente a conoscere della vicenda processuale è l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha avuto inizio la permanenza (articolo 8, comma 3, del Cpp). Laddove tale luogo non sia identificato o identificabile con certezza, la competenza non può che essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti, in via successivamente gradata, dall'articolo 9 del c.p.p.; ciò che nella specie è stato fatto attraverso il richiamo al criterio previsto dal comma 1 dell'articolo 9 del c.p.p., avendo cioè riguardo «all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, ovvero al luogo ove l'indagato era stato colto in flagranza del trasporto di droga (Sez. 4, n. 19869 del 12 giugno 2020, n. m.).

5.7.4. Competenza in caso di trasporto

In tema di trasporto di sostanze stupefacenti, la competenza territoriale è determinata in base al luogo di accertamento del "corpus" del possesso, qualora quello di inizio della consumazione non sia stato individuato con certezza (Sez. 3, n. 35396 del 23 febbraio 2021, Rv. 282329).

5.7.4. Competenza in caso di importazione

Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero (Sez. 4, n. 39993 del 7 ottobre 2021, Rv. 282061; Sez. 4, n. 35510 del 20 maggio 2021, Rv. 281853; Sez. 5, n. 57018 del 15 ottobre 2018, Rv. 274376; Sez. 6, n. 56953 del 21 settembre 2017, Rv. 272220; Sez. 3, n. 35165 del 2 marzo 2017, Rv. 270686).

La competenza territoriale per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 integrato dall'importazione si radica nel luogo d'ingresso della sostanza psicotropa entro il confine di Stato, ove tale luogo sia accertato; altrimenti appartiene alle autorità giudiziarie dei luoghi in cui le condotte penalmente rilevanti successive all'importazione (detenzione e trasporto) sono poste in essere (Sez. 4, n. 17426 del 19 marzo 2003, Rv. 224409; Sez. 6, n. 2732 del 6 novembre 2008, Rv. 242583; Sez. 1, n. 45482 del 19 novembre 2008, Rv. 242070).

In ragione del carattere istantaneo del reato, la competenza si determina in base al luogo, nel caso di trasporto via mare, di primo attracco della nave, a nulla rilevando le successive condotte quale ad esempio quella successiva di sdoganamento, trattandosi di una vicenda amministrativa

che, a seconda delle modalità criminose prescelte, può seguire o meno il momento consumativo (Sez. 4, n. 25247 del 3 maggio 2016, Rv. 267520).

Allorché si accerti che la condotta criminosa tesa all'importazione della droga sul territorio nazionale sia iniziata prima del concreto ingresso della sostanza nel Paese, l'inizio della condotta medesima va anticipato temporalmente ed il luogo di inizio di essa va individuato in relazione a tale anticipazione (Nella fattispecie, il luogo di materiale predisposizione dei mezzi finanziari necessari per l'acquisto all'estero ed il luogo ove è stato concretamente progettato e organizzato il viaggio: Sez. 4, n. 11170 del 14 gennaio 2005, Rv. 231144; Sez. 6, n. 3882 del 4 novembre 2011, Rv. 251526; Sez. 6, n. 46249 del 7 ottobre 2016, Rv. 268479).

La regola suppletiva dettata dall'art. 9, comma primo, c.p. trova applicazione esclusivamente quando nel territorio nazionale si è consumata una parte della condotta essenziale per l'integrazione della fattispecie, dovendosi, in caso contrario, fare riferimento ai criteri contemplati dai successivi commi della norma menzionata (Sez. 4, n. 29187 del 19 giugno 2007, Rv. 236996).

5.7.5. La spedizione in transito

Nel caso in cui il "corriere" della droga proveniente da uno Stato estero, sia sbarcato in un aeroporto italiano al solo fine di transitarvi verso una ulteriore destinazione estera, il delitto di importazione di sostanze stupefacenti deve ritenersi, comunque, consumato in Italia con conseguente competenza da ritenersi radicata nel luogo d'ingresso della droga entro il confine di Stato (Sez. 4, n. 34116 del 13 giugno 2007, Rv. 236943).

5.8. I reati della legge fallimentare trasferiti nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

5.8.1. Premessa

I reati di cui agli articoli 216 - 237, Titolo VI del Regio decreto n. 267/1942, a seguito della riforma attuata con il d.lgs. n. 14/2019, sono stati collocati nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al Titolo IX, articoli dal 322 al 343.

Le nuove previsioni sono in vigore dal 15 settembre 2022, secondo l'art. 389 del Codice.

Le fattispecie sono quelle originarie, salvo la correzione lessicale conseguente alla sostituzione della locuzione *liquidazione giudiziale* e suoi derivati con la locuzione *fallimento* e suoi *derivati*.

Sono state modificate le rubriche di due dei tre capi nei quali erano comprese le fattispecie penali del Regio Decreto n. 267/1942 ora "*reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale*" (capo I) e "*reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale*" (capo II), è rimasta immutata la rubrica di cui al capo III "*disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa*".

Sono stati inseriti nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al capo IV del medesimo Titolo IX, "*i reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi*", articoli 344 e 345 introdotti dall'articolo 16 legge 10.1.2012 n. 3.

5.8.2. I reati di bancarotta pre-liquidazione giudiziale (ora bancarotta pre-fallimentare) commessi dall'imprenditore commerciale o dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società in liquidazione giudiziale

La Procura della Repubblica competente, con riferimento ai reati di bancarotta pre-liquidazione giudiziale (secondo la vecchia dizione bancarotta pre-fallimentare), è quella presso il Tribunale che ha emesso il provvedimento di apertura della procedura concorsuale (la sentenza dichiarativa di insolvenza che apre la liquidazione giudiziale ex art. 49 C.C.I., la declaratoria giudiziale di stato di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa aperta dal Ministro art. 247 C.C.I.I., la *declaratoria di insolvenza* ai fini dell'apertura dell'amministrazione straordinaria-art. 3 d.lgs. n. 279/99, il decreto di ammissione al concordato – art. 47 C.C.I.I.).

Provvedimento giurisdizionale che, come è noto, costituisce elemento integrativo del reato, ciò secondo la costante affermazione della giurisprudenziale di legittimità, o, come affermato dalla dottrina in linea con la relazione ministeriale alla legge, elemento che condiziona l'antigiuridicità delle condotte distrattive, preferenziali e documentali anteriori all'apertura della procedura concorsuale.

Eventuali successive determinazioni in ordine alla competenza civile incidono sulla competenza penale.

L'articolo 30, secondo comma, del codice della crisi, in materia di risoluzione di conflitto positivo di competenza, prevede che, quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza è

stata aperta da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

Ai sensi della disposizione ora al secondo comma dell'art. 346 – già all'art. 238 legge fall. rubricato "esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale", l'azione penale può essere iniziata anche prima dell'apertura della procedura concorsuale, e ciò nel caso previsto dall'articolo 38 C.C.I in cui il pubblico ministero presenti il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

In tal caso, la competenza va determinata in assenza di provvedimento giurisdizionale, in base alle medesime disposizioni che regolano la competenza civile, e dovrà, dunque, considerarsi che, con riferimento alle imprese soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, è competente l'ufficio di Procura del tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (ai sensi dell'articolo 27, comma primo, Codice della crisi).

Negli altri casi è competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (articolo 27, comma secondo, Codice della crisi).

Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente, per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale e per la persona giuridica con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante (articolo 27 comma terzo).

Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore (articolo 28 Codice della crisi).

5.8.3 I reati di bancarotta post-liquidazione giudiziale (post- fallimentari)

Le condotte distrattive poste in essere dopo l'apertura della procedura concorsuale (c.d. bancarotta post- fallimentare, nel Codice post- apertura della liquidazione giudiziale) si consumano successivamente all'emanazione del provvedimento giurisdizionale.

In assenza di elementi dai quali desumere, in sede penale, vis *attractiva* della procedura concorsuale, vale il principio regolatore del luogo di commissione del reato; in tale senso è stato affermato che "in caso di bancarotta post-fallimentare (di cui all'art. 216, comma secondo, R.D. 16 marzo 1942, n. 267) l'ultimo atto di esecuzione, e cioè il perfezionamento della fattispecie

criminosa, viene realizzato non nel luogo in cui è dichiarato il fallimento, che anzi precede gli atti in frode alla massa fallimentare ed ai creditori, bensì nel luogo in cui vengono posti in essere gli ulteriori atti, esecutivi della bancarotta, ed è in questo luogo che si radica la competenza per territorio, a nulla valendo, agli effetti penali, la "vis attractiva" esercitata, in sede civile, dalla procedura fallimentare (Sez. 1, n. 3282 del 7 luglio 1992, Rv.191599; non si rinviengono altre pronunce).

5.8.4. Gli altri reati

Il reato di ricorso abusivo al credito (art. 331 Codice della crisi, già art. 218 legge fall.) non necessita, per la sua configurabilità, dell'apertura della procedura concorsuale e, dunque, si consuma nel luogo dell'ottenimento della concessione del credito.

Il reato di denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale (art. 332 Codice della crisi, già art. 220 legge fall.) presuppone l'apertura della procedura concorsuale e si consuma con il compimento di azioni o omissioni che si concretizzano con il deposito di atti presso la cancelleria del Tribunale della crisi e dell'insolvenza; la competenza penale è pertanto ancorata al Tribunale della crisi e dell'insolvenza che ha aperto la procedura.

Si applicano le ordinarie regole del luogo di consumazione ai reati di *interesse privato del curatore negli atti della procedura di liquidazione giudiziale* (art. 334 codice della crisi art. 228 legge fall.), di *accettazione di retribuzione non dovuta* (art. 335 codice della crisi già art. 229 legge fall.), di *omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale* (art.336 codice della crisi già 230 legge fall.) commessi dal curatore, dal coadiutore e dal commissario giudiziale. La competenza è ancorata al Tribunale della crisi, in ragione del fatto che il reato si consuma con il deposito presso la cancelleria di detto ufficio per il reato di *domande di ammissioni di crediti simulati* (articolo 338 codice della crisi già articolo 232, comma 1, legge fall.).

Vale il principio regolatore del luogo di commissione del fatto per i reati di distrazione senza concorso dell'insolvente, mercato di voto (art 339) e di esercizio abusivo di attività commerciale (art. 340).

Per il reato di *false attestazioni e relazioni* (art. 342 codice della crisi già art. 236-bis legge fall.) è competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale della crisi e dell'insolvenza competente a decidere sulla domanda alla quale l'attestazione deve essere allegata a pena di inammissibilità.

5.8.5. I reati di cui agli artt. 344 e 345 C.C.I.I.

La competenza è regolata in base al luogo di consumazione del fatto per i reati del debitore e dei componenti dell'organismo di composizione della crisi con riferimento ai reati del sovra indebitato di cui all'art. 344 codice della crisi e ciò in quanto l'apertura delle procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento non condiziona la configurabilità del reato al pari dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Il reato di falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI (art. 345 codice della crisi) si consuma nel momento in cui la falsa attestazione della veridicità dei dati aziendali viene presentata insieme alla domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, infatti, solo quando utilizzata per la presentazione della domanda la cui ammissibilità condiziona assume i caratteri suoi propri di attestazione giuridicamente rilevante.

5.9. I reati societari e finanziari

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 c.c. si consuma nel luogo e nel momento in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci, sicché la competenza per territorio si determina in relazione a tale luogo, rimanendo irrilevante il luogo (ed il tempo) di deposito del bilancio presso la sede della società (Sez. 5, n. 27170 del 27 aprile 2018, Rv. 273475).

Quando il delitto di falso in bilancio o di false comunicazioni sociali sia seguito dal fallimento della società, esso non costituisce un'ipotesi aggravata del reato societario, ma deve essere qualificato come bancarotta fraudolenta impropria, dotata di propria autonomia, con la conseguenza che la competenza per territorio a conoscere si radica nel luogo in cui il reato è stato consumato, che corrisponde a quello in cui è stato dichiarato il fallimento (Sez. 1, n. 4356 del 16 novembre 2000, Rv. 218250).

Il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza previsto dall'art. 2638, comma secondo, c.c. si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica l'evento del reato, che può essere integrato, oltre che dall'impedimento "*in toto*" dell'esercizio della funzione di vigilanza, dall'effettivo e rilevante ostacolo frapposto al dispiegarsi della funzione, con comportamenti di qualsiasi forma, comunque tali da determinare difficoltà di considerevole spessore o un significativo rallentamento - e non il mero ritardo - dell'attività di controllo (Sez. 5, n. 29377 del 29 maggio 2019, Rv. 276524).

Il reato di aggio di informazione di cui all'art. 2637 c.c. si consuma nel momento in cui la notizia foriera di scempenso valutativo del titolo viene comunicata o diffusa e cioè nel momento in cui la stessa esce dalla sfera dell'autore della condotta, con la conseguenza che la competenza territoriale si radica nel luogo in cui si è consumata la prima diffusione della notizia medesima (Sez. 5, n. 28932 del 4 maggio 2011, Rv. 253755, avente ad oggetto una fattispecie relativa alla condotta di diffusione di informazioni riguardanti società quotata mediante l'inserimento nel sistema NIS operativo in Milano, per cui la Corte ha ritenuto corretta l'attribuzione della competenza al Tribunale di quella città).

Partendo da tale decisione, questo Ufficio, con il decreto su contrasto n. 532/2018, ha ritenuto che la condotta di diffusione qualificante il reato di aggio di informazione manipolativo, di cui all'art. art. 185 TUF, non si era verificata nel luogo in cui era stata inviata la comunicazione al NIS di Milano, ma nel momento della sua ricezione da parte dello stesso NIS e del contestuale inoltro alla platea degli investitori delle informazioni in grado di incidere nel mercato dei titoli, in quanto coerente con la natura del reato in esame quale "reato di mera condotta e di pericolo concreto, per la cui

integrazione è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento" (Sez. 5, n. 54300 del 14 settembre 2017, Rv. 272083).

Parte terza: La competenza nella fase esecutiva

1. La competenza nel caso di messa in esecuzione di provvedimenti emessi da giudici diversi

E' pacifico il principio (relativo al giudice dell'esecuzione e quindi estensibile al P.M. presso lo stesso) per il quale, allorquando un soggetto abbia subito più condanne definitive da giudici diversi, competente a provvedere all'esecuzione delle varie sentenze e decreti è il giudice del provvedimento che, all'atto dell'assunzione della decisione esecutiva, risulta divenuto irrevocabile per ultimo (quale che di questo sia il contenuto concreto e persino se esso sia stato già eseguito), che perciò assume tutte le decisioni spettanti al giudice dell'esecuzione riguardo a tutti i provvedimenti da eseguire, da qualsiasi giudice siano stati essi deliberati, anche se la questione da risolvere riguardi uno solo dei provvedimenti da eseguire. Ciò perché l'art. 665, comma 4, c.p.p. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale è quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (Sez. 1, n. 37300 del 2 luglio 2021, Rv. 282011).

Trattasi pertanto di competenza inderogabile, perché fondata su criterio obiettivo e predeterminato.

La determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e fare capo ad un unico giudice, funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all'esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo a norma dell'art. 663 c.p.p., o se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta o ineseguibile. In tal senso si è attestata da tempo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 50893 del 21 giugno 2018, Rv. 274681).

Anche la sentenza di condanna a pena sospesa, anche ove non revocabile e, quindi non eseguibile, è potenzialmente suscettibile di dar luogo ad incidenti di esecuzione e va iscritta nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002 (come si evince da Sez. U., n. 37345 del 23 aprile 2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381). Tale sentenza, pertanto, rientra, per definizione, nel novero di quelle incluse nell'art. 665, comma 4, c.p.p. Va richiamata a tal proposito, la tendenziale corrispondenza tra provvedimenti rilevanti ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p. e provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale, espressione del canone di normale conoscibilità *ex ante* e conseguente prevedibilità della ricaduta applicativa del criterio di competenza.

La Corte di legittimità ha riconosciuto, in caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, rilevanza *in executivis* a tutti i provvedimenti, ivi comprese le sentenze di proscioglimento. La competenza appartiene sempre al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo è costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi in conseguenza dei

quali debba essere inserita nel casellario giudiziale, oppure, pur non dovendo essere iscritta nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 9547 del 15 gennaio 2018, Rv. 272491).

In ogni caso la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda o del ricorso, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Sez. 1, n. 16127 del 1 aprile 2021, Rv. 281065).

Quanto alle questioni specifiche, in materia di edilizia, competente a decidere sulla richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di opere abusive contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna è, in caso di pluralità di sentenze eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, il giudice dell'esecuzione individuato ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p., atteso che detto ordine, pur dando applicazione ad una sanzione amministrativa, ha ricadute giurisdizionali ed è conseguentemente soggetto all'esecuzione in conformità alle previsioni del codice di procedura penale (Sez. 1, n. 46612 del 3 ottobre 2019, Rv. 277484).

2. La competenza in materia di conversione della pena pecuniaria inesigibile

Nelle fattispecie in cui, anche a seguito del d.lgs. n. 150/2022, è ancora applicabile l'art. 238 *bis* D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 in materia di disciplina del procedimento di conversione delle pene pecuniarie non pagate, va tenuto presente che la norma, nello stabilire che gli uffici competenti compulsino il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, nulla dice in ordine ai criteri di individuazione del pubblico ministero che, ai sensi dell'art. 660, comma 2, c.p.p. (nel testo previgente), è tenuto a promuovere tale procedura.

In assenza di indicazioni interpretative precise, la questione è stata risolta dai pubblici ministeri, nella maggioranza dei casi, individuando la competenza del pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione.

Sulla questione sono poi intervenuti due decreti della Procura Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione (n. 370 e n. 473 del 2018) su altrettanti contrasti negativi tra pubblici ministeri, che hanno concluso, invece, nel senso che la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza non può essere fatta direttamente dal pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione, ma deve passare per il tramite di quello competente ad esercitare le funzioni presso lo stesso ai sensi dell'art. 678 c.p.p.

La soluzione interpretativa è stata elaborata attraverso una lettura analogica dell'art. 658 c.p.p., attinente all'individuazione del pubblico ministero competente ad attivare la procedura di applicazione di una misura di sicurezza ordinata con sentenza, rilevandosi peraltro che, alla luce del disposto dell'art. 667 comma 4 c.p.p., qualora si intenda che il pubblico ministero competente a promuovere la conversione della pena pecuniaria inesigibile sia quello dell'esecuzione, ne

deriverebbe una distonia di sistema per cui il pubblico ministero che assume l'iniziativa propositiva sarebbe diverso da quello legittimato ad impugnarla.

Conclusivamente può affermarsi che, ai fini propulsivi della procedura di sostituzione della pena pecuniaria inesigibile ai sensi degli artt. 238 *bis* D.P.R. D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 – 660 comma 2 c.p.p., il pubblico ministero cui spetta la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza competente è quello individuato ai sensi dell'art. 678 comma 3 c.p.p. e non il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione. Non risultano, allo stato, pronunce della Corte di cassazione a sostegno dell'assunto.